

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

- * **Regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime comunitario specifico in materia di importazioni** 1
- * **Regolamento (CE) n. 518/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni e che abroga il regolamento (CEE) n. 288/82** 77
- * **Regolamento (CE) n. 519/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1765/82, (CEE) n. 1766/82 e (CEE) n. 3420/83** ... 89

Prezzo : 23 ECU

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 517/94 DEL CONSIGLIO

del 7 marzo 1994

che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime comunitario specifico in materia di importazioni

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la politica commerciale comune deve basarsi su principi uniformi; che, sebbene i regimi comuni d'importazione applicabili a taluni paesi terzi a norma del regolamento (CEE) n. 288/82 del Consiglio, del 5 febbraio 1982, relativo al regime comune applicabile alle importazioni⁽¹⁾, del regolamento (CEE) n. 1765/82 del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da paesi a commercio di Stato⁽²⁾, del regolamento (CEE) n. 1766/82 del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativo al regime comune applicabile alle importazioni dalla Repubblica popolare cinese⁽³⁾, e del regolamento (CEE) n. 3420/83 del Consiglio, del 14 novembre 1983, relativo ai regimi di importazione dei prodotti originari dei paesi a commercio di Stato non liberalizzati a livello comunitario⁽⁴⁾, costituiscono un importante elemento di detta politica, quest'ultima deve ancora essere completata, poiché i regimi vigenti prevedono eccezioni e deroghe che consentono, tra l'altro, agli Stati membri di continuare ad applicare misure nazionali all'importazione dei prodotti originari dei paesi terzi in questione;

considerando che il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali; che devono essere adottate le misure a tal fine necessarie;

considerando che, pertanto, il completamento della politica commerciale comune per quanto riguarda il regime applicabile alle importazioni costituisce il necessario complemento della realizzazione del mercato interno ed è l'unico mezzo per garantire che la regolamentazione degli scambi commerciali tra la Comunità e i paesi terzi tenga conto della situazione derivante dall'integrazione dei mercati;

considerando che, al fine di uniformare maggiormente i regimi all'importazione, occorre abolire le eccezioni e le deroghe derivanti dalle misure nazionali di politica commerciale ancora in vigore e, in particolare, le restrizioni quantitative mantenute dagli Stati membri a norma del regolamento (CEE) n. 288/82; che nelle politiche orizzontali della Comunità per i mercati corrispondenti si è tenuto o si potrà tener conto delle ripercussioni economiche e industriali di detta abolizione; che, per realizzare tale uniformazione, viste le specificità dei sistemi economici di questi paesi terzi si dovranno prevedere, nella misura del possibile, disposizioni analoghe a quelle del regime comune applicabile agli altri paesi terzi;

considerando che la liberalizzazione delle importazioni, vale a dire l'assenza o la sospensione di qualsiasi restrizione quantitativa, deve pertanto costituire il punto di partenza del regime comunitario in materia;

considerando che, in seguito alla conclusione dei negoziati dell'Uruguay Round sull'integrazione del settore tessile e dell'abbigliamento nel normale regime dell'organizzazione mondiale del commercio, si dovranno sospendere le eccezioni e deroghe risultanti dalle rimanenti misure nazionali di politica commerciale per il periodo necessario a integrare i prodotti in questione conformemente all'accordo;

considerando inoltre che, per un numero limitato di prodotti originari di alcuni paesi terzi, data la sensibilità del settore tessile comunitario è opportuno prevedere nel presente regolamento restrizioni quantitative e misure di vigilanza applicabili a livello comunitario;

considerando che occorre stabilire norme speciali per i prodotti reimportati in regime di perfezionamento economico passivo;

⁽¹⁾ GU n. L 35 del 9. 2. 1982, pag. 1. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 2875/92 (GU n. L 287 del 2. 10. 1992, pag. 1).

⁽²⁾ GU n. L 195 del 5. 7. 1982, pag. 1. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 1013/93 (GU n. L 105 del 30. 4. 1993, pag. 1).

⁽³⁾ GU n. L 195 del 5. 7. 1982, pag. 21. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 1409/86 (GU n. L 128 del 14. 5. 1986, pag. 25).

⁽⁴⁾ GU n. L 346 dell'8. 12. 1983, pag. 6. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 848/92 (GU n. L 89 del 4. 4. 1992, pag. 1).

considerando che potrebbe risultare necessario assoggettare ad una vigilanza comunitaria, a limiti quantitativi o ad altre misure appropriate le importazioni di determinati prodotti tessili da taluni paesi terzi ;

considerando che, in caso di applicazione di una vigilanza comunitaria, occorre subordinare l'immissione in libera pratica dei prodotti in questione alla presentazione di un documento d'importazione che risponda a criteri uniformi ; che tale documento deve, su semplice richiesta dell'importatore, essere vidimato dalle autorità degli Stati membri entro un determinato termine, senza però dar luogo a nessun diritto d'importazione per l'importatore ; che, di conseguenza, il documento può essere utilizzato soltanto fintanto che non viene modificato il regime d'importazione ;

considerando che, nell'interesse della Comunità, gli Stati membri e la Commissione devono scambiarsi informazioni per quanto possibile complete sui risultati della vigilanza comunitaria ;

considerando che l'esperienza acquisita ha dimostrato la necessità di adottare precisi criteri di valutazione dell'eventuale pregiudizio e di istituire una procedura d'inchiesta, senza che ciò precluda la possibilità per la Commissione di adottare, in caso di urgenza, le misure necessarie ;

considerando che, a tale scopo, è opportuno prevedere disposizioni particolareggiate sull'apertura di detta inchiesta, sui controlli e sulle verifiche necessarie, sull'audizione degli interessati, sull'elaborazione delle informazioni ricevute e sui criteri di valutazione del pregiudizio ;

considerando che è opportuno instaurare un nuovo sistema di gestione delle restrizioni quantitative in base al principio dell'uniformità della politica commerciale comune, conformemente agli orientamenti definiti dalla Corte di giustizia delle Comunità europee ed ai principi del mercato interno ;

considerando la necessità di instaurare un regime adeguato di gestione delle restrizioni quantitative comunitarie ;

considerando che la procedura di gestione deve garantire a tutti i richiedenti eque condizioni di accesso ai contingenti ;

considerando che l'uniformazione del regime all'importazione impone di semplificare e di armonizzare le formalità che devono espletare gli importatori a prescindere dal luogo di sdoganamento delle merci ; che, a tal scopo, è opportuno prevedere, in particolare, che le eventuali formalità vengano espletate utilizzando moduli conformi al modello accluso al presente regolamento ;

considerando che determinate misure di vigilanza o di salvaguardia di portata limitata ad una o più regioni della Comunità possono rivelarsi più adatte di misure applicabili a tutta la Comunità ; che, tuttavia, tali misure devono essere autorizzate soltanto in mancanza di soluzioni alter-

native e in via eccezionale ; che esse devono essere temporanee e perturbare il meno possibile il funzionamento del mercato interno ;

considerando che le disposizioni del presente regolamento e quelle relative alla sua esecuzione non devono pregiudicare le norme comunitarie e nazionali in materia di segreto professionale ;

considerando che è opportuno attenersi alle modalità di gestione e alle procedure decisionali tradizionali del settore dei tessili e dell'abbigliamento ;

considerando che occorre pertanto costituire un comitato incaricato di esaminare le modalità, le condizioni e le tendenze delle importazioni, nonché i diversi aspetti della situazione economica e commerciale e, del caso, le misure da prendere ;

considerando che detto comitato dovrà anche esaminare e controllare le misure prese nel quadro del sistema di gestione dei contingenti per adeguarle ai nuovi sviluppi ;

considerando che il nuovo regime d'importazione non giustifica più il mantenimento di due regimi comunitari diversi per i paesi a commercio di Stato e la Repubblica popolare cinese ;

considerando che occorre inoltre prevedere le misure di salvaguardia rese necessarie dagli interessi della Comunità, tenendo conto degli obblighi internazionali esistenti ;

considerando che le misure contemplate dal presente regolamento rientrano nelle competenze della Comunità europea e sono al tempo stesso necessarie e appropriate per completare la politica commerciale comune e salvaguardare i provvedimenti già presi dalla Comunità nel settore dei tessili e dell'abbigliamento ;

considerando che, pertanto, è opportuno abrogare i regolamenti (CEE) n. 288/82, (CEE) n. 1765/82, (CEE) n. 1766/82 e (CEE) n. 3420/83 per quanto riguarda la loro applicazione ai prodotti tessili,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

PARTE I

TITOLO I

Principi generali

Articolo 1

1. Il presente regolamento si applica alle importazioni dei prodotti tessili della sezione XI della Nomenclatura combinata e degli altri prodotti tessili elencati nell'allegato I, originari di paesi terzi e non contemplati da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni, né da altro regime comunitario specifico in materia di importazioni.

2. Ai sensi del paragrafo 1, i prodotti tessili della sezione XI della Nomenclatura combinata vengono suddivisi nelle categorie di cui all'allegato I A, ad eccezione dei prodotti coperti dai codici NC 5604 10 00, 6309 00 00 e 6310 elencati nell'allegato I B.

3. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, la nozione di prodotti originari e le modalità di controllo dell'origine di tali prodotti sono quelle definite dalle disposizioni vigenti in materia nella Comunità.

Articolo 2

1. L'importazione nella Comunità dei prodotti di cui all'articolo 1, tranne quelli elencati nell'allegato II, originari di paesi terzi, è libera e pertanto non è oggetto di alcuna restrizione quantitativa, fatte salve:

- le misure che possono essere prese a norma del titolo III;
- le misure che possono essere prese nel quadro di regimi specifici all'importazione, per tutta la loro durata;
- le restrizioni quantitative annuali elencate nell'allegato III A e applicabili il 31 dicembre 1993, a norma del regolamento (CEE) n. 288/82, alle importazioni dei prodotti elencati nell'allegato I originari di paesi terzi, tranne quelli di cui all'allegato II;
- le restrizioni quantitative annuali elencate all'allegato III B e applicabili ai prodotti tessili originari dei paesi ivi indicati.

2. Le restrizioni quantitative elencate nell'allegato III A sono sospese per il periodo necessario ad integrare i prodotti in questione nel normale regime dell'organizzazione mondiale del commercio conformemente all'accordo sui prodotti tessili e di abbigliamento stipulato nel quadro dei negoziati dell'Uruguay Round in seno al GATT.

Articolo 3

1. Le importazioni nella Comunità dei prodotti tessili elencati nell'allegato IV, originari dei paesi ivi indicati, sono soggette ai limiti quantitativi annuali fissati nel medesimo allegato se i prodotti vengono spediti dalla data dell'applicazione del presente regolamento o successivamente a questa data. Ai sensi del presente paragrafo, le spedizioni dei prodotti si considerano effettuate alla data in cui le merci sono state caricate sull'aereo, sul veicolo o sulla nave di esportazione.

2. L'immissione in libera pratica nella Comunità delle importazioni soggette ai limiti quantitativi di cui al paragrafo 1 è subordinata alla presentazione di un'autorizzazione d'importazione o di un documento equivalente rilasciato dalle autorità degli Stati membri conformemente alla procedura stabilita dal presente regolamento. Le importazioni autorizzate a norma del presente

paragrafo vengono imputate sui limiti quantitativi fissati per l'anno di calendario corrispondente.

3. L'importazione nella Comunità di tutti i prodotti tessili di cui all'allegato V, originari dei paesi ivi indicati, è subordinata alla fissazione di un limite quantitativo annuale in conformità della appropriata procedura di cui all'articolo 25.

4. L'importazione nella Comunità di prodotti tessili, fatta eccezione per quelli contemplati dai paragrafi 1 e 3, originari dei paesi indicati nell'allegato II, è libera, fatte salve le misure che possono essere prese a norma del titolo III o nel quadro di regimi specifici all'importazione, per tutta la loro durata.

Articolo 4

1. Fatte salve le misure che possono essere prese nel quadro di regimi specifici all'importazione o a norma del titolo III, la reimportazione nella Comunità di prodotti tessili previa trasformazione in paesi diversi da quelli elencati all'allegato II non è soggetta a limiti quantitativi.

2. Tuttavia la reimportazione nella Comunità dei prodotti tessili elencati all'allegato VI previa trasformazione nei paesi ivi elencati non è soggetta ai limiti quantitativi annuali di cui all'allegato III B, purché venga effettuata in conformità delle norme sul perfezionamento economico passivo in vigore nella Comunità ed entro i limiti fissati all'allegato VI.

Articolo 5

1. Su richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione, gli allegati da III a VII possono essere oggetto di deliberazioni in seno al comitato di cui all'articolo 25.

2. Al termine delle deliberazioni, la Commissione può prendere, secondo l'appropriata procedura di cui all'articolo 25, le misure necessarie per adeguare gli allegati da III a VII.

TITOLO II

Procedura comunitaria d'informazione e di inchiesta

Articolo 6

1. Per i prodotti tessili di cui all'allegato I, gli Stati membri notificano alla Commissione, entro 30 giorni dalla fine di ogni mese, i quantitativi totali importati durante il mese in questione suddividendoli per paese di origine e per codice e unità della Nomenclatura combinata includendo, all'occorrenza, le unità supplementari del codice NC. Le importazioni vengono ripartite secondo le procedure statistiche in vigore.

2. Onde consentire di controllare l'andamento del mercato per i prodotti contemplati dal presente regolamento, gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 31 marzo di ogni anno i dati statistici relativi alle esportazioni dell'anno precedente. Le modalità di trasmissione dei dati statistici relativi alla produzione e al consumo di ogni prodotto verranno determinate in seguito conformemente all'appropriata procedura di cui all'articolo 25.

3. Quando lo richiedano la natura dei prodotti o circostanze particolari, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa la Commissione può modificare i termini fissati per la trasmissione delle suddette informazioni secondo l'appropriata procedura di cui all'articolo 25.

4. Nei casi urgenti di cui all'articolo 13, lo Stato membro o gli Stati membri trasmettono via telex alla Commissione e agli altri Stati membri i necessari dati statistici ed economici sulle importazioni.

Articolo 7

1. Qualora la Commissione ritenga che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta sulle condizioni d'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, essa, conformemente all'appropriata procedura di cui all'articolo 25:

a) pubblica, nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, un avviso di apertura di inchiesta in cui si riassumono le informazioni ricevute e si precisa che ogni informazione utile deve essere comunicata alla Commissione, che stabilisce il termine entro il quale le parti interessate possono rendere note le loro osservazioni per iscritto;

b) avvia l'inchiesta in collaborazione con gli Stati membri.

2. Oltre ai dati forniti a norma dell'articolo 6, la Commissione raccoglie tutte le informazioni che ritiene necessarie e, se lo considera opportuno, procede, previa consultazione del comitato di cui all'articolo 25, alla verifica di tali informazioni presso gli importatori, commercianti, agenti, produttori, associazioni e organizzazioni commerciali.

La Commissione è coadiuvata in questo compito da agenti dello Stato membro sul cui territorio si effettuano tali verifiche, a condizione che detto Stato ne abbia espresso il desiderio.

3. Su richiesta della Commissione, e secondo modalità da essa definite, gli Stati membri le forniscono le informazioni di cui dispongono sull'andamento del mercato del prodotto oggetto dell'inchiesta.

4. La Commissione può sentire le persone fisiche e giuridiche interessate che lo abbiano richiesto per iscritto

entro il termine stabilito nell'avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, dimostrando che possono effettivamente essere interessate al risultato dell'inchiesta e che esistono motivi particolari per sentirle oralmente.

5. Quando le informazioni richieste dalla Commissione non vengono fornite entro un termine ragionevole o quando l'inchiesta viene notevolmente ostacolata, si possono elaborare conclusioni in base ai dati disponibili.

6. Quando l'intervento della Commissione è stato richiesto da uno Stato membro ed essa ritiene che non esistano elementi di prova sufficienti per giustificare l'avvio di un'inchiesta, essa informa lo Stato membro della sua decisione al termine delle consultazioni.

Articolo 8

1. Al termine dell'inchiesta, la Commissione presenta al comitato di cui all'articolo 25 una relazione sui risultati della stessa.

2. Se la Commissione ritiene che non sia necessaria alcuna misura di vigilanza o di salvaguardia comunitaria, essa pubblica nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, previa consultazione del comitato secondo l'appropriata procedura di cui all'articolo 25, un avviso di chiusura dell'inchiesta che comprende una relazione sulle principali conclusioni.

3. Se la Commissione ritiene che una misura di vigilanza o di salvaguardia comunitaria sia necessaria, essa prende le decisioni previste al titolo III.

Articolo 9

1. Le informazioni ricevute a norma del presente regolamento possono essere utilizzate soltanto per lo scopo per il quale sono state richieste.

2. a) Né il Consiglio né la Commissione né gli Stati membri, o i loro agenti, divulgano, salvo autorizzazione espressa della parte che le ha fornite, le informazioni riservate che hanno ricevuto a norma del presente regolamento o quelle fornite in via riservata.

b) Ogni richiesta di trattamento riservato deve addurre le debite motivazioni.

Tuttavia, quando una richiesta di trattamento riservato non è giustificata e colui che fornisce l'informazione non vuole né renderla pubblica né autorizzarne la divulgazione in termini generali o sotto forma di riassunto, si può non tener conto dell'informazione in questione.

3. Un'informazione viene comunque considerata riservata se la sua divulgazione può avere conseguenze estremamente sfavorevoli per colui che l'ha fornita o che ne è la fonte.

4. I paragrafi 1, 2 e 3 non impediscono che le autorità della Comunità facciano riferimento alle informazioni generali e, in particolare, ai motivi su cui si basano le decisioni prese ai sensi del presente regolamento. Tali autorità, tuttavia, devono tener conto dell'esigenza legittima delle persone fisiche e giuridiche interessate che i loro segreti d'affari non vengano divulgati.

Articolo 10

1. L'esame dell'andamento delle importazioni, delle condizioni in cui vengono effettuate e del grave pregiudizio o della minaccia di grave pregiudizio che ne derivano per i produttori comunitari si basa principalmente sui fattori seguenti:

- a) il volume delle importazioni, soprattutto quando siano aumentate in misura considerevole in termini assoluti o rispetto alla produzione o al consumo della Comunità;
- b) i prezzi delle importazioni, soprattutto per determinare se si è registrata una sottoquotazione significativa rispetto al prezzo di un prodotto simile nella Comunità;
- c) l'impatto che ne deriva per i produttori comunitari di prodotti simili o direttamente concorrenti e che risulta dalle tendenze di taluni fattori economici quali:
 - la produzione,
 - lo sfruttamento del potenziale,
 - le scorte,
 - le vendite,
 - la quota di mercato,
 - i prezzi (la diminuzione dei prezzi o l'impedimento dei rincari che normalmente si sarebbero verificati),
 - gli utili,
 - il rendimento dei capitali,
 - i flussi di liquidità,
 - l'occupazione.

2. Nello svolgere l'inchiesta, la Commissione tiene conto del sistema economico particolare dei paesi di cui all'allegato II.

3. Quando viene adottata una minaccia di grave pregiudizio, la Commissione esamina altresì se sia chiaramente prevedibile che una situazione particolare può trasformarsi in un pregiudizio reale. A tale riguardo, essa può tener conto anche di fattori come:

- a) il tasso d'incremento delle esportazioni verso la Comunità;
- b) la capacità di esportazione del paese di origine o la capacità di esportazione che già esiste o che esisterà in

un futuro prevedibile e la probabilità che le esportazioni da essa derivanti siano destinate alla Comunità.

TITOLO III

Misure di vigilanza e di salvaguardia

Articolo 11

1. Quando le importazioni di prodotti tessili originari di paesi terzi diversi da quelli elencati all'allegato II minacciano di arrecare pregiudizio alla produzione comunitaria di prodotti simili o direttamente concorrenti, su richiesta di uno Stato membro o di sua iniziativa la Commissione può:

- a) decidere di introdurre una vigilanza comunitaria a posteriori per determinate importazioni, secondo l'appropriata procedura di cui all'articolo 25;
- b) decidere, per sorvegliarne l'andamento, di assoggettare determinate importazioni ad una vigilanza comunitaria preventiva secondo l'appropriata procedura di cui all'articolo 25.

2. Quando le importazioni di prodotti tessili liberalizzati a livello comunitario e originari dei paesi terzi elencati all'allegato II minacciano di arrecare un pregiudizio alla produzione comunitaria di prodotti simili o direttamente concorrenti, oppure se lo richiedono gli interessi economici della Comunità, su richiesta di uno Stato membro o di sua iniziativa, la Commissione può:

- a) decidere di instaurare una vigilanza comunitaria a posteriori per determinate importazioni, secondo l'appropriata procedura di cui all'articolo 25;
- b) decidere, per sorvegliarne l'andamento, di assoggettare determinate importazioni ad una vigilanza comunitaria preventiva secondo l'appropriata procedura di cui all'articolo 25.

3. Di norma, le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 hanno durata limitata.

Articolo 12

1. Quando le importazioni di prodotti tessili originari di paesi terzi diversi da quelli elencati all'allegato II avvengono in quantitativi talmente maggiorati, in termini assoluti o relativi, e/o a condizioni tali da arrecare o minacciare di arrecare grave pregiudizio alla produzione comunitaria di prodotti simili o direttamente concorrenti, su richiesta di uno Stato membro o di sua iniziativa la Commissione può modificare il regime d'importazione per i prodotti in questione subordinandone l'immissione in libera pratica alla presentazione di un'autorizzazione d'importazione, che potrà essere concessa solo secondo le modalità e i limiti stabiliti dalla Commissione stessa.

2. Quando prodotti tessili liberalizzati a livello comunitario e originari dei paesi terzi elencati all'allegato II vengono importati in quantitativi maggiorati, in termini assoluti o relativi, o a condizioni tali da minacciare di arrecare un pregiudizio alla produzione comunitaria di prodotti simili o direttamente concorrenti, oppure se lo richiedono gli interessi economici della Comunità, su richiesta di uno Stato membro o di sua iniziativa, la Commissione può modificare il regime d'importazione per i prodotti in questione subordinandone l'immissione in libera pratica alla presentazione di un'autorizzazione d'importazione, che potrà essere concessa solo secondo le modalità e i limiti stabiliti dalla Commissione stessa.

3. Le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 e tutte le altre eventuali misure o modalità di applicazione vengono adottate secondo l'appropriata procedura di cui all'articolo 25.

4. Le misure di cui al presente articolo e all'articolo 11 si applicano a tutti i prodotti immessi in libera pratica dopo la loro entrata in vigore. Tuttavia, tali misure non ostano all'immissione in libera pratica dei prodotti già avviati verso la Comunità, sempreché non sia possibile mutarne la destinazione e che i prodotti la cui immissione in libera pratica è subordinata, a norma del presente articolo e dell'articolo 11, alla presentazione di un documento d'importazione siano effettivamente corredati di tale documento.

Conformemente all'articolo 16, le misure di cui al presente articolo e all'articolo 11 possono essere limitate ad una o più regioni della Comunità.

Articolo 13

Se la Commissione accerta, di sua iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, che sussistono le condizioni di cui all'articolo 12, paragrafi 1 e 2, e ritiene opportuno assoggettare una determinata categoria dei prodotti di cui all'allegato I, non soggetta a restrizioni quantitative, a limiti quantitativi o a misure di vigilanza a priori o a posteriori, in caso di emergenza essa sottopone la questione al comitato di cui all'articolo 25 entro cinque giorni lavorativi, motivando l'urgenza, e prende una decisione entro cinque giorni lavorativi dalla decisione del comitato.

Articolo 14

1. L'immissione in libera pratica dei prodotti soggetti a vigilanza comunitaria preventiva o a misure di salvaguardia è subordinata alla presentazione di un documento d'importazione.

a) Nel caso di misure di vigilanza questo documento è rilasciato gratuitamente dall'autorità competente designata dagli Stati membri, entro un termine massimo di cinque giorni lavorativi a decorrere dal ricevimento di

una dichiarazione fatta da un qualsiasi importatore della Comunità alla competente autorità nazionale, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento nella Comunità stessa. Si presume che tale dichiarazione sia ricevuta dalla competente autorità nazionale entro i tre giorni lavorativi successivi alla sua presentazione, salvo che non sia dimostrato il contrario.

b) Nel caso di misure di salvaguardia questo documento è rilasciato secondo le disposizioni del titolo IV.

2. Il documento d'importazione e la dichiarazione dell'importatore sono redatti su un modulo conforme al modello che figura all'allegato VII.

All'atto della decisione che instaura la vigilanza o le misure di salvaguardia, possono essere richieste informazioni supplementari.

3. Il documento d'importazione è valido in tutto il territorio in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea alle condizioni in esso stabilite, indipendentemente dallo Stato membro che l'ha rilasciato, fatte salve tuttavia le misure prese in virtù dell'articolo 16.

4. In ogni caso, i documenti di importazioni non possono essere utilizzati oltre la scadenza di un periodo determinato in concomitanza e secondo la stessa procedura dell'instaurazione della vigilanza o delle misure di salvaguardia, tenendo conto della natura dei prodotti e delle altre particolarità di tali transazioni.

5. Quando la decisione presa a norma dell'appropriata procedura di cui all'articolo 25 lo preveda, l'origine dei prodotti oggetto di vigilanza comunitaria o di misure di salvaguardia deve essere giustificata da un certificato d'origine. Il presente paragrafo lascia impregiudicate le altre disposizioni sulla presentazione di tale certificato.

6. Quando il prodotto sottoposto a vigilanza comunitaria preventiva è oggetto di una misura di salvaguardia regionale in uno Stato membro, l'autorizzazione d'importazione concessa da quest'ultimo può sostituire il documento d'importazione.

Articolo 15

Conformemente alla procedura di cui all'articolo 25, su richiesta di uno Stato membro o di sua iniziativa la Commissione può, qualora rischi di verificarsi la situazione di cui all'articolo 12, paragrafo 2:

- ridurre il termine di utilizzazione dei documenti d'importazione eventualmente richiesti per le misure di vigilanza;
- subordinare il rilascio di tali documenti a determinate condizioni e, in via eccezionale, all'inserimento di una clausola di revoca o, con una frequenza e per una durata stabilite dalla Commissione, alla procedura d'informazione e di consultazione preliminari di cui agli articoli 6 e 8.

Articolo 16

Quando, in base agli elementi di valutazione di cui agli articoli 10, 11 e 12, risulta che in una o più regioni della Comunità sussistono le condizioni previste per l'adozione delle misure di vigilanza o di salvaguardia, dopo aver esaminato le soluzioni alternative la Commissione può autorizzare, in via eccezionale, l'applicazione di misure di vigilanza o di salvaguardia limitate a detta o a dette regioni, qualora ritenga che tali misure, applicate a questo livello, siano più appropriate di misure applicabili all'intera Comunità.

Dette misure devono avere carattere temporaneo e perturbare il meno possibile il funzionamento del mercato interno.

Esse vengono adottate secondo l'appropriata procedura di cui all'articolo 25.

PARTE II**TITOLO IV****Gestione delle restrizioni comunitarie all'importazione***Articolo 17*

1. Le autorità competenti degli Stati membri notificano alla Commissione delle Comunità europee i quantitativi delle domande di autorizzazione all'importazione da esse ricevute.

2. La Commissione trasmette conferma che i quantitativi richiesti sono disponibili per l'importazione nell'ordine cronologico in cui sono state ricevute le notifiche degli Stati membri (criterio «chi arriva primo ha la precedenza»).

3. Se vi è ragione di credere che le domande anticipate di autorizzazione all'importazione rischiano di eccedere i limiti quantitativi, la Commissione, in conformità dell'appropriata procedura di cui all'articolo 25, può dividere i limiti in frazioni o fissare quantitativi massimi per ciascuna ripartizione. Conformemente alla procedura fissata all'articolo 25 la Commissione può riservare una parte di un particolare limite quantitativo per le richieste corredate di giustificativi delle precedenti importazioni.

4. Di norma, le notifiche di cui ai paragrafi precedenti del presente articolo sono comunicate per via elettronica nell'ambito della rete integrata a tal fine istituita, a meno che motivi tecnici imperativi non rendano necessario il ricorso provvisorio ad altri mezzi di comunicazione.

5. Le autorità competenti avvisano la Commissione immediatamente dopo essere state informate di qualsiasi quantitativo non utilizzato nel periodo di validità dell'autorizzazione all'importazione. Detti quantitativi sono auto-

maticamente trasferiti nei quantitativi restanti del limite quantitativo comunitario globale.

6. La Commissione, conformemente all'appropriata procedura di cui all'articolo 25, può adottare qualsiasi misura necessaria ai fini dell'esecuzione del presente articolo.

Articolo 18

1. Qualsiasi importatore, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento nella Comunità, può presentare una domanda di autorizzazione alle autorità competenti di uno Stato membro di sua scelta.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 17, paragrafo 3, secondo comma le domande degli importatori sono corredate, all'occorrenza, dei giustificativi delle precedenti importazioni per ciascuna categoria e per ciascun paese terzo interessato.

Articolo 19

Le autorità competenti degli Stati membri rilasciano le autorizzazioni d'importazione entro cinque giorni lavorativi dalla notifica della decisione o entro il termine ivi stabilito.

Le suddette autorità informano la Commissione del rilascio delle autorizzazioni d'importazione entro dieci giorni dal loro rilascio.

Articolo 20

Se necessario e secondo l'appropriata procedura di cui all'articolo 25, il rilascio delle autorizzazioni di importazione può essere subordinato al deposito di una garanzia.

Articolo 21

1. Fatte salve le misure prese in virtù dell'articolo 16, le autorizzazioni d'importazione consentono di importare i prodotti oggetto dei limiti quantitativi e sono valide nell'intero territorio in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea alle condizioni in esso previste, indipendentemente dal luogo d'importazione indicato dall'importatore nella domanda.

Quando la Comunità introduce limiti temporanei per una o più regioni a norma dell'articolo 16, tali limiti precludono l'importazione nella(e) regione(i) in questione di prodotti spediti anteriormente alla loro introduzione.

2. La validità delle autorizzazioni d'importazione rilasciate dalle autorità competenti degli Stati membri è di sei mesi e può essere modificata, se necessario, secondo l'appropriata procedura di cui all'articolo 25.

3. Le richieste di autorizzazione d'importazione vengono redatte su formulari conformi al modello le cui caratteristiche sono determinate secondo l'appropriata procedura di cui all'articolo 25.

Articolo 22

Fatte salve le disposizioni particolari da adottare secondo l'appropriata procedura di cui all'articolo 25, le autorizzazioni d'importazione non possono essere oggetto né di prestito né di cessione, a titolo oneroso o gratuito, da parte della persona a nome della quale sono state rilasciate.

Articolo 23

1. Le autorizzazioni d'importazione non utilizzate — del tutto o in parte — devono, salvo casi di forza maggiore, essere restituite alle autorità competenti dello Stato membro che le ha rilasciate entro quindici giorni lavorativi dalla data di scadenza. Tale termine può essere modificato, se necessario, secondo l'appropriata procedura di cui all'articolo 25.

2. Qualora il rilascio delle autorizzazioni d'importazione sia stato subordinato al deposito di una garanzia, questa è incamerata in caso di mancato rispetto del termine di cui sopra, salvo casi di forza maggiore.

Articolo 24

Le autorità competenti degli Stati membri comunicano alla Commissione, entro 30 giorni dalla fine di ogni mese, i quantitativi di prodotti oggetto di limiti quantitativi comunitari importati nel mese precedente.

PARTE III**TITOLO V****Procedure decisionali e disposizioni finali***Articolo 25*

1. La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Nel caso in cui sia fatto riferimento alla procedura di cui al presente articolo, il presidente sottopone la questione al comitato, di sua iniziativa o su richiesta di uno Stato membro.

3. Fatto salvo il disposto dei paragrafi 4 e 5:

a) Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è

formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

b) La Commissione adotta le misure proposte se conformi al parere espresso dal comitato.

c) Se le misure proposte non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una proposta relativa alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

d) Se il Consiglio non prende una decisione entro un mese dalla data in cui gli è stata presentata la proposta, la Commissione adotta le misure in questione.

4. In caso di adozione di misure di liberalizzazione riguardo ai prodotti ed ai paesi elencati negli allegati III B, IV, V e VI del regolamento, od in caso vengano prese misure di salvaguardia a norma dell'articolo 13 con carattere di emergenza:

a) Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare e il comitato formula il suo parere conformemente alla procedura prevista nel paragrafo 3, lettera a).

b) La Commissione adotta le misure proposte se conformi al parere espresso dal comitato.

c) Se le misure proposte non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una proposta relativa alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

d) Se il Consiglio non prende una decisione entro un mese dalla data in cui gli è stata presentata la proposta, la Commissione adotta le misure in questione, tranne nel caso in cui il Consiglio si sia pronunciato a maggioranza semplice contro tali misure.

5. In caso di assunzione di misure di salvaguardia diverse dalle misure di emergenza di cui al paragrafo 4:

a) Prima di adottare una decisione in ordine all'adozione di misure di salvaguardia, il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da prendere e il comitato formula il suo parere conformemente alla procedura di cui al paragrafo 3, lettera a).

b) La Commissione notifica al Consiglio e agli Stati membri ogni decisione concernente le misure di salvaguardia.

- c) Ogni Stato membro può sottoporre la decisione della Commissione al Consiglio entro un mese dalla data di notifica della decisione della Commissione.
- d) Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata può confermare, modificare o abrogare la decisione adottata dalla Commissione. Se il Consiglio non ha preso una decisione entro un mese dalla data in cui lo Stato membro ha sottoposto al Consiglio la decisione della Commissione, la decisione si considera abrogata.

6. Su richiesta del presidente, presentata di sua iniziativa o in risposta alla domanda dei rappresentanti di uno Stato membro, il comitato esamina qualsiasi altra questione relativa all'applicazione del presente regolamento.

Articolo 26

1. Il presente regolamento non osta all'adempimento di obblighi derivanti da disposizioni speciali di accordi conclusi tra la Comunità e paesi terzi.

2. a) Fatte salve le altre disposizioni comunitarie, il presente regolamento non osta all'adozione o all'applicazione, da parte degli Stati membri:

- di divieti, restrizioni quantitative o misure di vigilanza giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico e archeologico nazionale o di tutela della proprietà industriale e commerciale;
- di speciali formalità in materia di cambio;
- di formalità introdotte a norma di accordi internazionali conformemente al trattato.

- b) Gli Stati membri informano la Commissione delle misure o delle formalità da introdurre o da modificare a titolo del presente paragrafo. In caso di estrema urgenza, le misure o formalità nazionali in questione vengono comunicate alla Commissione sin dall'adozione.

Articolo 27

1. I regolamenti (CEE) n. 288/82, (CEE) n. 1765/82, (CEE) n. 1766/82 e (CEE) n. 3420/83 sono abrogati per quanto concerne la loro applicazione ai prodotti di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

2. Tuttavia, ai prodotti contemplati dal presente regolamento e spediti anteriormente alla sua entrata in vigore si applicano le disposizioni in vigore al momento della spedizione.

Articolo 28

Le modifiche degli allegati del presente regolamento eventualmente necessarie per tener conto della conclusione, dell'adeguamento o della scadenza di accordi o intese con paesi terzi e le modifiche apportate alle norme comunitarie in materia di statistiche, regimi doganali o regimi comuni all'importazione vengono adottate conformemente all'appropriata procedura di cui all'articolo 25.

Articolo 29

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 7 marzo 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

Th. PANGALOS

ELENCO DEGLI ALLEGATI

ALLEGATO I A	Elenco dei prodotti tessili di cui all'articolo 1, paragrafo 2
ALLEGATO I B	Altri prodotti tessili di cui all'articolo 1, paragrafo 1
ALLEGATO II	Elenco dei paesi terzi di cui all'articolo 2
ALLEGATO III A	Restrizioni quantitative applicate il 31 dicembre 1993 di cui all'articolo 2, paragrafo 2
ALLEGATO III B	Limiti quantitativi annui di cui all'articolo 2, paragrafo 1, quarto trattino
ALLEGATO IV	Limiti quantitativi annui comunitari di cui all'articolo 3, paragrafo 1
ALLEGATO V	Allegato di cui all'articolo 3, paragrafo 3
ALLEGATO VI	Traffico di perfezionamento passivo — Limiti annui comunitari di cui all'articolo 4
ALLEGATO VII	Documento di vigilanza di cui all'articolo 14

ALLEGATO I

A. ELENCO DEI PRODOTTI TESSILI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 2

1. Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci è considerato di valore puramente indicativo; i prodotti che rientrano in ciascuna categoria sono infatti determinati, nel quadro del presente allegato, dalla portata del codice NC. Laddove il codice NC è preceduto da « ex », i prodotti che rientrano in ciascuna categoria sono determinati dal combinato disposto del codice NC e della corrispondente descrizione.
2. Gli oggetti di vestiario che non siano riconoscibili come per uomo o per ragazzo o come per donna o per ragazza sono classificati come per donna o per ragazza.
3. L'espressione « indumenti per bambini piccoli (bébés) » comprende gli indumenti sino alla misura commerciale 86 compresa.

GRUPPO I A

Categoria	Codice NC	Designazione delle merci	Tabella delle equivalenze	
			pezzi/kg	g/pezzi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	5204 11 00 5204 19 00 5205 11 00 5205 12 00 5205 13 00 5205 14 00 5205 15 10 5205 15 90 5205 21 00 5205 22 00 5205 23 00 5205 24 00 5205 25 10 5205 25 30 5205 25 90 5205 31 00 5205 32 00 5205 33 00 5205 34 00 5205 35 10 5205 35 90 5205 41 00 5205 42 00 5205 43 00 5205 44 00 5205 45 10 5205 45 30 5205 45 90 5206 11 00 5206 12 00 5206 13 00 5206 14 00 5206 15 10 5206 15 90 5206 21 00 5206 22 00 5206 23 00 5206 24 00 5206 25 10	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1 (segue)	5206 25 90 5206 31 00 5206 32 00 5206 33 00 5206 34 00 5206 35 10 5206 35 90 5206 41 00 5206 42 00 5206 43 00 5206 44 00 5206 45 10 5206 45 90 ex 5604 90 00			
2	5208 11 10 5208 11 90 5208 12 11 5208 12 13 5208 12 15 5208 12 19 5208 12 91 5208 12 93 5208 12 95 5208 12 99 5208 13 00 5208 19 00 5208 21 10 5208 21 90 5208 22 11 5208 22 13 5208 22 15 5208 22 19 5208 22 91 5208 22 93 5208 22 95 5208 22 99 5208 23 00 5208 29 00 5208 31 00 5208 32 11 5208 32 13 5208 32 15 5208 32 19 5208 32 91 5208 32 93 5208 32 95 5208 32 99 5208 33 00 5208 39 00 5208 41 00 5208 42 00 5208 43 00 5208 49 00 5208 51 00 5208 52 10 5208 52 90 5208 53 00 5208 59 00 5209 11 00 5209 12 00 5209 19 00 5209 21 00 5209 22 00 5209 29 00 5209 31 00 5209 32 00 5209 39 00	Tessuti di cotone, diversi da quelli a punto di garza, ricci del tipo spugna, passamaneria, velluti, felpe, tessuti di ciniglia, tulli e tessuti a maglie annodate :		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2 (segue)	5209 41 00 5209 42 00 5209 43 00 5209 49 10 5209 49 90 5209 51 00 5209 52 00 5209 59 00			
	5210 11 10 5210 11 90 5210 12 00 5210 19 00 5210 21 10 5210 21 90 5210 22 00 5210 29 00 5210 31 10 5210 31 90 5210 32 00 5210 39 00 5210 41 00 5210 42 00 5210 49 00 5210 51 00 5210 52 00 5210 59 00			
	5211 11 00 5211 12 00 5211 19 00 5211 21 00 5211 22 00 5211 29 00 5211 31 00 5211 32 00 5211 39 00 5211 41 00 5211 42 00 5211 43 00 5211 49 11 5211 49 19 5211 49 90 5211 51 00 5211 52 00 5211 59 00			
	5212 11 10 5212 11 90 5212 12 10 5212 12 90 5212 13 10 5212 13 90 5212 14 10 5212 14 90 5212 15 10 5212 15 90 5212 21 10 5212 21 90 5212 22 10 5212 22 90 5212 23 10 5212 23 90 5212 24 10 5212 24 90 5212 25 10 5212 25 90			
	ex 5811 00 00			
	ex 6308 00 00			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2 a)	5208 31 00 5208 32 11 5208 32 13 5208 32 15 5208 32 19 5208 32 91 5208 32 93 5208 32 95 5208 32 99 5208 33 00 5208 39 00 5208 41 00 5208 42 00 5208 43 00 5208 49 00 5208 51 00 5208 52 10 5208 52 90 5208 53 00 5208 59 00 5209 31 00 5209 32 00 5209 39 00 5209 41 00 5209 42 00 5209 43 00 5209 49 10 5209 49 90 5209 51 00 5209 52 00 5209 59 00 5210 31 10 5210 31 90 5210 32 00 5210 39 00 5210 41 00 5210 42 00 5210 49 00 5210 51 00 5210 52 00 5210 59 00 5211 31 00 5211 32 00 5211 39 00 5211 41 00 5211 42 00 5211 43 00 5211 49 11 5211 49 19 5211 49 90 5211 51 00 5211 52 00 5211 59 00 5212 13 10 5212 13 90 5212 14 10 5212 14 90 5212 15 10 5212 15 90 5212 23 10 5212 23 90 5212 24 10 5212 24 90 5212 25 10 5212 25 90 ex 5811 00 00 ex 6308 00 00	a) di cui : non greggi né imbianchiti		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	5512 11 00 5512 19 10 5512 19 90 5512 21 00 5512 29 10 5512 29 90 5512 91 00 5512 99 10 5512 99 90 5513 11 10 5513 11 30 5513 11 90 5513 12 00 5513 13 00 5513 19 00 5513 21 10 5513 21 30 5513 21 90 5513 22 00 5513 23 00 5513 29 00 5513 31 00 5513 32 00 5513 33 00 5513 39 00 5513 41 00 5513 42 00 5513 43 00 5513 49 00 5514 11 00 5514 12 00 5514 13 00 5514 19 00 5514 21 00 5514 22 00 5514 23 00 5514 29 00 5514 31 00 5514 32 00 5514 33 00 5514 39 00 5514 41 00 5514 42 00 5514 43 00 5514 49 00 5515 11 10 5515 11 30 5515 11 90 5515 12 10 5515 12 30 5515 12 90 5515 13 11 5515 13 19 5515 13 91 5515 13 99 5515 19 10 5515 19 30 5515 19 90 5515 21 10 5515 21 30 5515 21 90 5515 22 11 5515 22 19 5515 22 91 5515 22 99 5515 29 10 5515 29 30 5515 29 90	Tessuti di fibre tessili sintetiche in fiocco diversi da nastri, velluti, felpe, tessuti ricci (compresi i tessuti ricci del tipo spugna) e tessuti di ciniglia :		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3 (segue)	5515 91 10 5515 91 30 5515 91 90 5515 92 11 5515 92 19 5515 92 91 5515 92 99 5515 99 10 5515 99 30 5515 99 90 5803 90 30 ex 5905 00 70 ex 6308 00 00			
3 a)	5512 19 10 5512 19 90 5512 29 10 5512 29 90 5512 99 10 5512 99 90 5513 21 10 5513 21 30 5513 21 90 5513 22 00 5513 23 00 5513 29 00 5513 31 00 5513 32 00 5513 33 00 5513 39 00 5513 41 00 5513 42 00 5513 43 00 5513 49 00 5514 21 00 5514 22 00 5514 23 00 5514 29 00 5514 31 00 5514 32 00 5514 33 00 5514 39 00 5514 41 00 5514 42 00 5514 43 00 5514 49 00 5515 11 30 5515 11 90 5515 12 30 5515 12 90 5515 13 19 5515 13 99 5515 19 30 5515 19 90 5515 21 30 5515 21 90 5515 22 19 5515 22 99 5515 29 30 5515 29 90 5515 91 30 5515 91 90 5515 92 19 5515 92 99 5515 99 30 5515 99 90 ex 5803 90 30 ex 5905 00 70 ex 6308 00 00	a) di cui: non greggi né imbianchiti		

GRUPPO I B

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	6105 10 00 6105 20 10 6105 20 90 6105 90 10 6109 10 00 6109 90 10 6109 90 30 6110 20 10 6110 30 10	Camicie, camicette, T-shirts, magliette a collo alto (escluse quelle di lana o di peli fini), camiciole e articoli affini, a maglia	6,48	154
5	6101 10 90 6101 20 90 6101 30 90 6102 10 90 6102 20 90 6102 30 90 6110 10 10 6110 10 31 6110 10 35 6110 10 38 6110 10 91 6110 10 95 6110 10 98 6110 20 91 6110 20 99 6110 30 91 6110 30 99	Maglie, pullover (con o senza maniche) twinsets, giubbetti e giacche (esclusi quelli tagliati e cuciti); giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili, a maglia	4,53	221
6	6203 41 10 6203 41 90 6203 42 31 6203 42 33 6203 42 35 6203 42 90 6203 43 19 6203 43 90 6203 49 19 6203 49 50 6204 61 10 6204 62 31 6204 62 33 6204 62 39 6204 63 18 6204 69 18 6211 32 42 6211 33 42 6211 42 42 6211 43 42	Calzoncini, shorts (esclusi quelli da bagno) e pantaloni, tessuti, per uomo e per ragazzo; pantaloni, tessuti per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali; parti inferiori di tute sportive (trainings), con fodera, diverse da quelle della categoria 16 o 29, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	1,76	568
7	6106 10 00 6106 20 00 6106 90 10 6206 20 00 6206 30 00 6206 40 00	Camicie, camicette e bluse, anche a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, per donna e per ragazza	5,55	180
8	6205 10 00 6205 20 00 6205 30 00	Camicie e camicette, escluse quelle a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	4,60	217

GRUPPO II A

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9	5802 11 00 5802 19 00 ex 6302 60 00	Tessuti di cotone ricci del tipo spugna ; biancheria da toletta o da cucina, esclusa quella a maglia, riccia del tipo spugna, di cotone		
20	6302 21 00 6302 22 90 6302 29 90 6302 31 10 6302 31 90 6302 32 90 6302 39 90	Biancheria da letto, esclusa quella a maglia		
22	5508 10 11 5508 10 19 5509 11 00 5509 12 00 5509 21 10 5509 21 90 5509 22 10 5509 22 90 5509 31 10 5509 31 90 5509 32 10 5509 32 90 5509 41 10 5509 41 90 5509 42 10 5509 42 90 5509 51 00 5509 52 10 5509 52 90 5509 53 00 5509 59 00 5509 61 10 5509 61 90 5509 62 00 5509 69 00 5509 91 10 5509 91 90 5509 92 00 5509 99 00	Filati di fibre sintetiche in fiocco, non preparati per la vendita al minuto:		
22 a)	5508 10 19 5509 31 10 5509 31 90 5509 32 10 5509 32 90 5509 61 10 5509 61 90 5509 62 00 5509 69 00	a) di cui : acrilici		
23	5508 20 10 5510 11 00 5510 12 00 5510 20 00 5510 30 00 5510 90 00	Filati di fibre artificiali in fiocco, non preparati per la vendita al minuto		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
32	5801 10 00 5801 21 00 5801 22 00 5801 23 00 5801 24 00 5801 25 00 5801 26 00 5801 31 00 5801 32 00 5801 33 00 5801 34 00 5801 35 00 5801 36 00 5802 20 00 5802 30 00	Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia (esclusi i tessuti di cotone, ricci di tipo spugna, i nastri e i galloni) e tessuti « tufted », di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali :		
32 a)	5801 22 00	a) di cui : velluti a coste, di cotone		
39	6302 51 10 6302 51 90 6302 53 90 ex 6302 59 00 6302 91 10 6302 91 90 6302 93 90 ex 6302 99 00	Biancheria da tavola, da toletta o da cucina, esclusa quella a maglia, diversa da quella di cotone riccio di tipo spugna		

GRUPPO II B

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
12	6115 12 00 6115 19 10 6115 19 90 6115 20 11 6115 20 90 6115 91 00 6115 92 00 6115 93 10 6115 93 30 6115 93 99 6115 99 00	Calze-mutande (collants), calze, sottocalze, calzini, proteggicalze o manufatti simili a maglia, diversi da quelli per bambini piccoli (bébés), comprese le calze per varici, esclusi i prodotti della categoria 70	24,3 paia	41
13	6107 11 00 6107 12 00 6107 19 00 6108 21 00 6108 22 00 6108 29 00	Mutande, mutandine e slip per uomo o per ragazzo, nonché per donna o per ragazza, a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	17	59
14	6201 11 00 ex 6201 12 10 ex 6201 12 90 ex 6201 13 10 ex 6201 13 90 6210 20 00	Cappotti, soprabiti, mantelli e simili, tessuti, per uomo o per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali (esclusi gli eskimo della categoria 21)	0,72	1 389
15	6202 11 00 ex 6202 12 10 ex 6202 12 90 ex 6202 13 10 ex 6202 13 90 6204 31 00 6204 32 90 6204 33 90 6204 39 19 6210 30 00	Cappotti, soprabiti, mantelli e simili, e giacche, tessuti, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali (esclusi gli eskimo della categoria 21)	0,84	1 190
16	6203 11 00 6203 12 00 6203 19 10 6203 19 30 6203 21 00 6203 22 80 6203 23 80 6203 29 18 6211 32 31 6211 33 31	Vestiti, completi e insiemi, esclusi quelli a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci; tute sportive (trainings), con fodera, di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa, per uomo o per ragazzo, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	0,80	1 250
17	6203 31 00 6203 32 90 6203 33 90 6203 39 19	Giacche e giacchette, escluse quelle a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	1,43	700
18	6207 11 00 6207 19 00 6207 21 00 6207 22 00 6207 29 00 6207 91 10 6207 91 90 6207 92 00 6207 99 00	Canottiere, mutande, mutandine e slip, camicie da notte, pigiama, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o per ragazzo, esclusi quelli a maglia		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
18 (segue)	6208 11 00 6208 19 10 6208 19 90 6208 21 00 6208 22 00 6208 29 00 6208 91 11 6208 91 19 6208 91 90 6208 92 10 6208 92 90 6208 99 00	Canottiere e camicie da giorno, sottovesti, sottogonne, slip, camicie da notte, pigiama, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o per ragazza, esclusi quelli a maglia		
19	6213 20 00 6213 90 00	Fazzoletti da naso e da taschino, esclusi quelli a maglia	59	17
21	ex 6201 12 10 ex 6201 12 90 ex 6201 13 10 ex 6201 13 90 6201 91 00 6201 92 00 6201 93 00 ex 6202 12 10 ex 6202 12 90 ex 6202 13 10 ex 6202 13 90 6202 91 00 6202 92 00 6202 93 00 6211 32 41 6211 33 41 6211 42 41 6211 43 41	Eskimo ; giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali ; parti superiori di tute sportive (trainings), con fodera, diverse da quelle delle categorie 16 o 29, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	2,3	435
24	6107 21 00 6107 22 00 6107 29 00 6107 91 10 6107 91 90 6107 92 00 ex 6107 99 00 6108 31 10 6108 31 90 6108 32 11 6108 32 19 6108 32 90 6108 39 00 6108 91 10 6108 91 90 6108 92 00 6108 99 10	Camicie da notte, pigiama, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili a maglia, per uomo e per ragazzo Camicie da notte, pigiama, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per donna e per ragazza	3,9	257
26	6104 41 00 6104 42 00 6104 43 00 6104 44 00 6204 41 00 6204 42 00 6204 43 00 6204 44 00	Abiti interi per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	3,1	323

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
27	6104 51 00 6104 52 00 6104 53 00 6104 59 00 6204 51 00 6204 52 00 6204 53 00 6204 59 10	Gonne, comprese le gonne-pantaloni, per donna o per ragazza	2,6	385
28	6103 41 10 6103 41 90 6103 42 10 6103 42 90 6103 43 10 6103 43 90 6103 49 10 6103 49 91 6104 61 10 6104 61 90 6104 62 10 6104 62 90 6104 63 10 6104 63 90 6104 69 10 6104 69 91	Pantaloni, tute a bretelle, calzoncini e short (diversi da quelli da bagno), a maglia di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	1,61	620
29	6204 11 00 6204 12 00 6204 13 00 6204 19 10 6204 21 00 6204 22 80 6204 23 80 6204 29 18 6211 42 31 6211 43 31	Abiti a giacca, completi e insiemi, esclusi quelli a maglia, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci; tute sportive (trainings), con fodera, di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa, per donna o per ragazza, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	1,37	730
31	6212 10 00	Reggiseno e bustine, tessuti o maglia	18,2	55
68	6111 10 90 6111 20 90 6111 30 90 ex 6111 90 00 ex 6209 10 00 ex 6209 20 00 ex 6209 30 00 ex 6209 90 00	Indumenti per bambini piccoli (« bébés ») ed accessori per oggetti di vestiario, esclusi i guanti per bambini piccoli delle categorie 10 e 87, nonché le calze e i calzini per bambini piccoli, esclusi quelli a maglia, della categoria 88		
73	6112 11 00 6112 12 00 6112 19 00	Tute sportive a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	1,67	600
76	6203 22 10 6203 23 10 6203 29 11 6203 32 10 6203 33 10 6203 39 11 6203 42 11 6203 42 51 6203 43 11 6203 43 31	Indumenti da lavoro, esclusi quelli a maglia, per uomo o per ragazzo Grembiuli, camiciotti e altri indumenti da lavoro, esclusi quelli a maglia, per donna o per ragazza	(¹)	(¹)

(¹) Per la Bulgaria si applica la tabella delle equivalenze 1,6 pezzi/kg e 625 g/pezzo.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
76 (segue)	6203 49 11 6203 49 31 6204 22 10 6204 23 10 6204 29 11 6204 32 10 6204 33 10 6204 39 11 6204 62 11 6204 62 51 6204 63 11 6204 63 31 6204 69 11 6204 69 31 6211 32 10 6211 33 10 6211 42 10 6211 43 10			
77	ex 6211 20 00	Tute e insiemi da sci, esclusi quelli a maglia		
78	6203 41 30 6203 42 59 6203 43 39 6203 49 39 6204 61 80 6204 61 90 6204 62 59 6204 62 90 6204 63 39 6204 63 90 6204 69 39 6204 69 50 6210 40 00 6210 50 00 6211 31 00 6211 32 90 6211 33 90 6211 41 00 6211 42 90 6211 43 90	Indumenti, non a maglia, esclusi quelli delle categorie 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 e 77		
83	6101 10 10 6101 20 10 6101 30 10 6102 10 10 6102 20 10 6102 30 10 6103 31 00 6103 32 00 6103 33 00 ex 6103 39 00 6104 31 00 6104 32 00 6104 33 00 ex 6104 39 00 ex 6112 20 00 6113 00 90 6114 10 00 6114 20 00 6114 30 00	Cappotti, giacche di vario tipo e altri indumenti, comprese le tute e gli insiemi da sci, esclusi gli indumenti delle categorie 4, 5, 7, 13, 24, 26, 27, 28, 68, 69, 72, 73, 74, 75		

GRUPPO III A

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
33	5407 20 11 6305 31 91 6305 31 99	Tessuti di filati di filamenti sintetici, fabbricati con lamette o forme simili di polietilene o di polipropilene, di meno di 3 m di larghezza ; sacchi e sacchetti da imballaggio, esclusi quelli a maglia, fabbricati con lamette o forme simili		
34	5407 20 19	Tessuti di filati di filamenti sintetici, fabbricati con lamette o forme simili, di polietilene o di polipropilene, di 3 m o più di larghezza		
35	5407 10 00 5407 20 90 5407 30 00 5407 41 00 5407 42 10 5407 42 90 5407 43 00 5407 44 10 5407 44 90 5407 51 00 5407 52 00 5407 53 10 5407 53 90 5407 54 00 5407 60 10 5407 60 30 5407 60 51 5407 60 59 5407 60 90 5407 71 00 5407 72 00 5407 73 10 5407 73 91 5407 73 99 5407 74 00 5407 81 00 5407 82 00 5407 83 10 5407 83 90 5407 84 00 5407 91 00 5407 92 00 5407 93 10 5407 93 90 5407 94 00 ex 5811 00 00 ex 5905 00 70	Tessuti di fibre sintetiche continue, diversi da quelli per pneumatici della categoria 114 :		
35 a)	5407 42 10 5407 42 90 5407 43 00 5407 44 10 5407 44 90 5407 52 00 5407 53 10 5407 53 90 5407 54 00 5407 60 30 5407 60 51 5407 60 59 5407 60 90	a) di cui : non greggi né imbianchiti		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
37 (segue)	5516 92 00 5516 93 00 5516 94 00 5803 90 50 ex 5905 00 70			
37 a)	5516 12 00 5516 13 00 5516 14 00 5516 22 00 5516 23 10 5516 23 90 5516 24 00 5516 32 00 5516 33 00 5516 34 00 5516 42 00 5516 43 00 5516 44 00 5516 92 00 5516 93 00 5516 94 00 ex 5803 90 50 ex 5905 00 70	a) di cui: non greggi né imbianchiti		
38 A	6002 43 11 6002 93 10	Stoffe sintetiche a maglia per tende e tendine		
38 B	ex 6303 91 90 ex 6303 92 90 ex 6303 99 90	Tendine, escluse quelle a maglia		
40	ex 6303 91 00 ex 6303 92 90 ex 6303 99 90 6304 19 10 ex 6304 19 90 6304 92 00 ex 6304 93 00 ex 6304 99 00	Tende, tende avvolgibili, mantovane, bordi da letto e altri manufatti per l'arredamento, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali		
41	5401 10 11 5401 10 19 5402 10 10 5402 10 90 5402 20 00 5402 31 10 5402 31 30 5402 31 90 5402 32 00 5402 33 10 5402 33 90 5402 39 10 5402 39 90 5402 49 10 5402 49 91 5402 49 99 5402 51 10 5402 51 30	Filati di filamenti sintetici continui, non preparati per la vendita al minuto, diversi dai filati non testurizzati, semplici, non torti o torti fino a 50 giri per metro		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
41 (segue)	5402 51 90 5402 52 10 5402 52 90 5402 59 10 5402 59 90 5402 61 10 5402 61 30 5402 61 90 5402 62 10 5402 62 90 5402 69 10 5402 69 90 ex 5604 20 00 ex 5604 90 00			
42	5401 20 10 5403 10 00 5403 20 10 5403 20 90 ex 5403 32 00 5403 33 90 5403 39 00 5403 41 00 5403 42 00 5403 49 00 ex 5604 20 00	Filati di fibre sintetiche ed artificiali continue, non preparati per la vendita al minuto : Filati di fibre artificiali ; filati di filamenti artificiali, non preparati per la vendita al minuto, diversi dai filati semplici di viscosa, non torti o torti fino a 250 giri per metro e filati semplici non testurizzati di acetato di cellulosa		
43	5204 20 00 5207 10 00 5207 90 00 5401 10 90 5401 20 90 5406 10 00 5406 20 00 5508 20 90 5511 30 00	Filati di filamenti sintetici o artificiali, filati di fibre artificiali in fiocco, filati di cotone, preparati per la vendita al minuto		
46	5105 10 00 5105 21 00 5105 29 00 5105 30 10 5105 30 90	Lana e peli fini, cardati o pettinati		
47	5106 10 00 5106 10 90 5106 20 11 5106 20 19 5106 20 91 5106 20 99 5108 10 10 5108 10 90	Filati di lana o di peli fini, cardati, non preparati per la vendita al minuto		
48	5107 10 10 5107 10 90 5107 20 10 5107 20 30	Filati di lana o di peli fini, pettinati, non preparati per la vendita al minuto		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
48 (segue)	5107 20 51 5107 20 59 5107 20 91 5107 20 99 5108 20 10 5108 20 90			
49	5109 10 10 5109 10 90 5109 90 10 5109 90 90	Filati di lana o di peli fini, preparati per la vendita al minuto		
50	5111 11 00 5111 19 10 5111 19 90 5111 20 00 5111 30 10 5111 30 30 5111 30 90 5111 90 10 5111 90 91 5111 90 93 5111 90 99 5112 11 00 5112 19 10 5112 19 90 5112 20 00 5112 30 10 5112 30 30 5112 30 90 5112 90 10 5112 90 91 5112 90 93 5112 90 99	Tessuti di lana o di peli fini		
51	5203 00 00	Cotone cardato o pettinato		
53	5803 10 00	Tessuti di cotone a punto di garza		
54	5507 00 00	Fibre artificiali, in fiocco, compresi i cascami, cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura		
55	5506 10 00 5506 20 00 5506 30 00 5506 90 10 5506 90 91 5506 90 99	Fibre sintetiche, in fiocco, compresi i cascami, cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura		
56	5508 10 90 5511 10 00 5511 20 00	Filati di fibre sintetiche in fiocco (compresi i cascami), preparati per la vendita al minuto		
58	5701 10 10 5701 10 91 5701 10 93 5701 10 99 5701 90 10 5701 90 90	Tappeti a punti annodati od arrotondati, anche confezionati		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
59	5702 10 00 5702 31 10 5702 31 30 5702 31 90 5702 32 10 5702 32 90 5702 39 10 5702 41 10 5702 41 90 5702 42 10 5702 42 90 5702 49 10 5702 51 00 5702 52 00 ex 5702 59 00 5702 91 00 5702 92 00 ex 5702 99 00 5703 10 10 5703 10 90 5703 20 11 5703 20 19 5703 20 91 5703 20 99 5703 30 11 5703 30 19 5703 30 51 5703 30 59 5703 30 91 5703 30 99 5703 90 10 5703 90 90 5704 10 00 5704 90 00 5705 00 10 5705 00 31 5705 00 39 ex 5705 00 90	Tappeti ed altri rivestimenti per pavimenti di materie tessili, diversi da quelli della categoria 58		
60	5805 00 00	Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelin, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all'ago (a punto piccolo, a punto di croce, ecc.), anche confezionati		
61	ex 5806 10 00 5806 20 00 5806 31 10 5806 31 90 5806 32 10 5806 32 90 5806 39 00 5806 40 00	Nastri, galloni e simili, nastri senza trama di fibre o di fili disposti parallelamente ed incollati (bolduc), escluse le etichette e gli articoli simili della categoria 62 Tessuti (diversi da quelli a maglia) elastici, costituiti da materie tessili miste a fili di gomma		
62	5606 00 91 5606 00 99 5804 10 11 5804 10 19 5804 10 90 5804 21 10 5804 21 90 5804 29 10 5804 29 90 5804 30 00	Filati di ciniglia; filati spiralati (diversi dai filati metallizzati e dai filati di crine spiralati) Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate; pizzi (a macchina o a mano), in pezza, in strisce o in motivi		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
62 (segue)	5807 10 10 5807 10 90 5808 10 00 5808 90 00 5810 10 10 5810 10 90 5810 91 10 5810 91 90 5810 92 10 5810 92 90 5810 99 10 5810 99 90	Etichette, scudetti e simili, di materie tessili, non ricamati, in pezza, in nastri o tagliati, tessuti Trecce in pezza ; altri manufatti di passamaneria ed altri manufatti ornamentali analoghi, in pezza ; ghiande, nappe, olive, noci, fiocchetti (pompons) e simili Ricami in pezza, in strisce o in motivi		
63	5906 91 00 ex 6002 10 10 6002 10 90 ex 6002 30 10 6002 30 90 ex 6001 10 00 6002 20 31 6002 43 19	Stoffe a maglia di fibre sintetiche contenenti, in peso, il 5 % o più di filati elastomeri e stoffe a maglia contenenti, in peso, il 5 % o più di fili di gomma Pizzi Rachel e stoffe a peli lunghi di fibre sintetiche		
65	5606 00 10 ex 6001 10 00 6001 21 00 6001 22 00 6001 29 10 6001 91 10 6001 91 30 6001 91 50 6001 91 90 6001 92 10 6001 92 30 6001 92 50 6001 92 90 6001 99 10 ex 6002 10 10 6002 20 10 6002 20 39 6002 20 50 6002 20 70 ex 6002 30 10 6002 41 00 6002 42 10 6002 42 30 6002 42 50 6002 42 90 6002 43 31 6002 43 33 6002 43 35 6002 43 39 6002 43 50 6002 43 91 6002 43 93 6002 43 95 6002 43 99 6002 91 00 6002 92 10 6002 92 30 6002 92 50	Stoffe a maglia, diverse dai manufatti delle categorie 38 A e 63, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
65 <i>(segue)</i>	6002 92 90 6002 93 31 6002 93 33 6002 93 35 6002 93 39 6002 93 91 6002 93 99			
66	6301 10 00 6301 20 91 6301 20 99 6301 30 90 ex 6301 40 90 ex 6301 90 90	Coperte, escluse quelle a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali		

GRUPPO III B

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10	6111 10 10 6111 20 10 6111 30 10 ex 6111 90 00 6116 10 10 6116 10 90 6116 91 00 6116 92 00 6116 93 00 6116 99 00	Guanti a maglia	17 paia	59
67	5807 90 90 6113 00 10 6117 10 00 6117 20 00 6117 80 10 6117 80 90 6117 90 00 6301 20 10 6301 30 10 6301 40 10 6301 90 10 6302 10 10 6302 10 90 6302 40 00 ex 6302 60 00 6303 11 00 6303 12 00 6303 19 00 6304 11 00 6304 91 00 ex 6305 20 00 ex 6305 39 00 ex 6305 90 00 6305 31 10 6307 10 10 6307 90 10	Accessori di abbigliamento, diversi da quelli per bambini piccoli (bébés), a maglia; biancheria di qualsiasi tipo, a maglia; tende, tendine, tende avvolgibili, mantovane, bordi da letto e altri manufatti per l'arredamento, a maglia; coperte a maglia; altri manufatti a maglia, comprese le parti di indumenti o di accessori di abbigliamento : a) di cui : sacchi e sacchetti da imballaggio, di tessuti fabbricati con lamette e simili, di polietilene o di polipropilene		
67 a)	6305 31 10			
69	6108 11 10 6108 11 90 6108 19 10 6108 19 90	Sottovesti e sottogonne a maglia, per donna e per ragazza	7,8	128
70	6115 11 00 6115 20 19 6115 93 91	Calze-mutande ("collants"), di fibre sintetiche, di filati semplici meno di 67 decitex (6,7 tex) Calze da donna, di fibre sintetiche	30,4 paia	33

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
72	6112 31 10 6112 31 90 6112 39 10 6112 39 90 6112 41 10 6112 41 90 6112 49 10 6112 49 90 6211 11 00 6211 12 00	Costumi, mutandine e slip da bagno, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	9,7	103
74	6104 11 00 6104 12 00 6104 13 00 ex 6104 19 00 6104 21 00 6104 22 00 6104 23 00 ex 6104 29 00	Abiti a giacca, completi e insiemi, a maglia, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci	1,54	650
75	6103 11 00 6103 12 00 6103 19 00 6103 21 00 6103 22 00 6103 23 00 6103 29 00	Vestiti, completi e insiemi a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli di sci	0,80	1 250
84	6214 20 00 6214 30 00 6214 40 00 6214 90 10	Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone, di fibre sintetiche o artificiali		
85	6215 20 00 6215 90 00	Cravatte, cravatte a farfalla e fazzoletti a cravatta, esclusi quelli a maglia di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	17,9	56
86	6212 20 00 6212 30 00 6212 90 00	Busti, fascette, guaine, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti e loro parti, anche a maglia	8,8	114
87	ex 6209 10 00 ex 6209 20 00 ex 6209 30 00 ex 6209 90 00 6216 00 00	Guanti, diversi da quelli a maglia		
88	ex 6209 10 00 ex 6209 20 00 ex 6209 30 00 ex 6209 90 00 6217 10 00 6217 90 00	Calze e calzini, esclusi quelli a maglia; altri accessori per oggetti di vestiario, parti di indumenti o di accessori di vestiario, diversi da quelli per bambini piccoli ("bébé"), esclusi quelli a maglia		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
90	5607 41 00 5607 49 11 5607 49 19 5607 49 90 5607 50 11 5607 50 19 5607 50 30 5607 50 90	Spago, corde e funi, anche intrecciati, di fibre sintetiche		
91	6306 21 00 6306 22 00 6306 29 00	Tende		
93	ex 6305 20 00 ex 6305 39 00	Sacchi e sacchetti da imballaggio, di tessuti, diversi da quelli fabbricati con lamette e simili di polietilene o di polipropilene		
94	5601 10 10 5601 10 90 5601 21 10 5601 21 90 5601 22 10 5601 22 91 5601 22 99 5601 29 00 5601 30 00	Ovate di materie tessili e manufatti di tali ovatte; fibre tessili di larghezza non superiore 5 mm (borre di cimatura), nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili		
95	5602 10 19 5602 10 31 5602 10 39 5602 10 90 5602 21 00 5602 29 90 5602 90 00 ex 5807 90 10 ex 5905 00 70 6210 10 10 6307 90 91	Feltri e manufatti di feltro anche impregnati o spalmati, diversi da quelli per ricoprire i pavimenti		
96	5603 00 10 5603 00 91 5603 00 93 5603 00 95 5603 00 99 ex 5807 90 10 ex 5905 00 70 6210 10 91 6210 10 99 ex 6301 40 90 ex 6301 90 90 6302 22 10 6302 32 10 6302 53 10 6302 93 10 6303 92 10 6303 99 10	Stoffe non tessute e manufatti di stoffe non tessute, anche impregnati o spalmati		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
96 (segue)	ex 6304 19 90 ex 6304 93 00 ex 6304 99 00 ex 6305 39 00 6307 10 30 ex 6307 90 99			
97	5608 11 11 5608 11 19 5608 11 91 5608 11 99 5608 19 11 5608 19 19 5608 19 31 5608 19 39 5608 19 91 5608 19 99 5608 90 00	Reti ottenute con l'impiego di spago, corde e funi, in strisce, in pezza o in forme determinate; reti per la pesca, in forme determinate, costituite da filati, spago o corde		
98	5609 00 00 5905 00 10	Manufatti ottenuti con l'impiego di filati, spago, corde o funi, esclusi i tessuti, i manufatti di tessuto e i manufatti della categoria 97		
99	5901 10 00 5901 90 00 5904 10 10 5904 91 10 5904 91 90 5904 92 00 5906 10 10 5906 10 90 5906 99 10 5906 99 90 5907 00 00	Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi usati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili, rigidi dei tipi usati per cappelleria Linoleum, anche tagliati; rivestimenti per pavimenti costituiti da una spalmatura o da un rivestimento applicato su supporto di materie tessili, anche tagliati Tessuti gommati diversi da quelli a maglia, esclusi quelli per pneumatici Altri tessuti impregnati o spalmati; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili, diversi da quelli della categoria 100		
100	5903 10 10 5903 10 90 5903 20 10 5903 20 90 5903 90 10 5903 90 91 5903 90 99	Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di derivati della cellulosa o di altre materie plastiche artificiali e tessuti stratificati con queste stesse materie		
101	ex 5607 90 00	Spago, corde e funi, anche intrecciati, diversi da quelli di fibre sintetiche		
109	6306 11 00 6306 12 00 6306 19 00 6306 31 00 6306 39 00	Copertoni, vele per imbarcazioni e tende per l'esterno		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
110	6306 41 00 6306 49 00	Materassi pneumatici, tessuti		
111	6306 91 00 6306 99 00	Oggetti da campeggio, tessuti, diversi da quelli dei materassi pneumatici e dalle tende		
112	6307 20 00 ex 6307 90 99	Altri manufatti confezionati di tessuti, esclusi quelli delle categorie 113 e 114		
113	6307 10 90	Strofinacci, anche scamosciati, esclusi quelli a maglia		
114	5902 10 10 5902 10 90 5902 20 10 5902 20 90 5902 90 10 5902 90 90 5908 00 00 5909 00 10 5909 00 90 5910 00 00 5911 10 00 ex 5911 20 00 5911 31 11 5911 31 19 5911 31 90 5911 32 10 5911 32 90 5911 40 00 5911 90 10 5911 90 90	Tessuti e manufatti per usi tecnici		

GRUPPO IV

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
115	5306 10 11 5306 10 19 5306 10 31 5306 10 39 5306 10 50 5306 10 90 5306 20 11 5306 20 19 5306 20 90 5308 90 11 5308 90 13 5308 90 19	Filati di lino o di ramiè		
117	5309 11 11 5309 11 19 5309 11 90 5309 19 10 5309 19 90 5309 21 10 5309 21 90 5309 29 10 5309 29 90 5311 00 10 5803 90 90 5905 00 31 5905 00 39	Tessuti di lino o di ramiè		
118	6302 29 10 6302 39 10 6302 39 30 6302 52 00 ex 6302 59 00 6302 92 00 ex 6302 99 00	Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina, di lino o di ramiè, esclusa quella a maglia		
120	ex 6303 99 90 6304 19 30 ex 6304 99 00	Tendine, tende e tende avvolgibili ; mantovane e bordi da letto e altri manufatti per l'arredamento, esclusi quelli a maglia, di lino o di ramiè		
121	ex 5607 90 00	Spago, corde e funi, anche intrecciati, di lino o di ramiè		
122	ex 6305 90 00	Sacchi e sacchetti da imballaggio, usati, di lino, esclusi quelli a maglia		
123	5801 90 10 6214 90 90	Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia, tessuti, di lino o di ramiè, esclusi quelli in passamaneria Sciali, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili, di lino o di ramiè, esclusi quelli a maglia		

GRUPPO V

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
124	5501 10 00 5501 20 00 5501 30 00 5501 90 00 5503 10 11 5503 10 19 5503 10 90 5503 20 00 5503 30 00 5503 40 00 5503 90 10 5503 90 90 5505 10 10 5505 10 30 5505 10 50 5505 10 70 5505 10 90	Fibre sintetiche in fiocco		
125 A	5402 41 10 5402 41 30 5402 41 90 5402 42 00 5402 43 10 5402 43 90	Filati di filamenti sintetici continui, non condizionati per la vendita al minuto, diversi da quelli della categoria 41		
125 B	5404 10 10 5404 10 90 5404 90 11 5404 90 19 5404 90 90 ex 5604 20 00 ex 5604 90 00	Monofilamenti, lamelle (paglia artificiale e materie simili) ed imitazioni del catgut, di materie tessili sintetiche ed artificiali		
126	5502 00 10 5502 00 90 5504 10 00 5504 90 00 5505 20 00	Fibre artificiali in fiocco		
127 A	5403 31 00 ex 5403 32 00 5403 33 10	Filati di filamenti artificiali continui, non condizionati per la vendita al minuto, diversi dai filati della categoria 42		
127 B	5405 00 00 ex 5604 90 00	Monofilamenti, lamelle (paglia artificiale e materie simili) ed imitazioni del catgut, di materie tessili artificiali		
128	5105 40 00	Peli grossolani, cardati o pettinati		
129	5110 00 00	Filati di peli grossolani o di crine		
130 A	5004 00 10 5004 00 90 5006 00 10	Filati di seta, diversi dai filati di cascami di seta		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
130 B	5505 00 10 5505 00 90 5006 00 90 ex 5604 90 00	Filati di seta, diversi da quelli della categoria 130 A ; pelo di Messina (crine di Firenze)		
131	5308 90 90	Filati di altre fibre tessili vegetali		
132	5308 30 00	Filati di carta		
133	5308 20 10 5308 20 90	Filati di canapa		
134	5605 00 00	Filati metallici		
135	5113 00 00	Tessuti di peli grossolani o di crine		
136	5007 10 00 5007 20 11 5007 20 19 5007 20 21 5007 20 31 5007 20 39 5007 20 41 5007 20 51 5007 20 59 5007 20 61 5007 20 69 5007 20 71 5007 90 10 5007 90 30 5007 90 50 5007 90 90 5803 90 10 ex 5905 00 90 ex 5911 20 00	Tessuti di seta o di cascami di seta		
137	ex 5801 90 90 ex 5806 10 00	Velluti e felpe, tessuti e tessuti di ciniglia, nastri, galloni e simili di seta o di cascami di seta		
138	5311 00 90 ex 5905 00 90	Tessuti di filati di carta e di altre fibre tessili, diversi dai tessuti di ramiè		
139	5809 00 00	Tessuti di fili di metallo o di filati tessili metallizzati		
140	ex 6001 10 00 6001 29 90 6001 99 90 6002 20 90 6002 49 00 6002 99 00	Stoffe a maglia di materie tessili diversi dalla lana, dai peli fini, dal cotone e dalle fibre artificiali o sintetiche		
141	ex 6301 90 90	Coperte di materie tessili diverse dalla lana, dai peli fini, dal cotone e dalle fibre tessili sintetiche o artificiali		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
142	ex 5702 39 90 ex 5702 49 90 ex 5702 59 00 ex 5702 99 00 ex 5705 00 90	Tappeti ed altri rivestimenti del suolo, di sisal, di altre fibre della famiglia delle agavi o della canapa di Manila		
144	5602 10 35 5602 29 10	Feltri di peli grossolani		
145	5607 30 00 ex 5607 90 00	Spago, corde e funi, anche intrecciati : di abaca (canapa di Manila) o di canapa		
146 A	ex 5607 21 00	Spago per legare, per macchine agricole, in sisal e altre fibre della famiglia delle agavi		
146 B	ex 5607 21 00 5607 29 10 5607 29 90	Spago, corde e funi, in sisal e in altre fibre della famiglia delle agavi, diverse dai prodotti della categoria 146 A		
146 C	5607 10 00	Spago, corde e funi, anche intrecciati, di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303		
147	5003 90 00	Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), diversi da quelli non cardati né pettinati		
148 A	5307 10 10 5307 10 90 5307 20 00	Filati di iuta e di altre fibre tessili liberiane della voce 5303		
148 B	5308 10 00	Filati di cocco		
149	5310 10 90 ex 5310 90 00	Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane di larghezza superiore a 150 cm		
150	5310 10 10 ex 5310 90 00 6305 10 90	Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane di larghezza inferiore o uguale a 150 cm Sacchi e sacchetti da imballaggio, di tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane, diversi da quelli usati		
151 A	5702 20 00	Rivestimenti del suolo, di cocco		
151 B	ex 5702 39 90 ex 5702 49 90 ex 5702 59 00 ex 5702 99 00	Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili di iuta o di altre fibre tessili liberiane diversi dai tappeti "tufted" o "floccati"		
152	5602 10 11	Feltri all'ago, di iuta o di altre fibre tessili liberiane, non impregnati, né spalmati e non destinati a ricoprire i pavimenti		
153	6305 10 10	Sacchi e sacchetti da imballaggio usati, di iuta o di altre fibre tessili liberiane alla voce 5303		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
154	5001 00 00 5002 00 00 5003 10 00 5101 11 00 5101 19 00 5101 21 00 5101 29 00 5101 30 00 5102 10 10 5102 10 30 5102 10 50 5102 10 90 5102 20 00 5103 10 10 5103 10 90 5103 20 10 5103 20 91 5103 20 99 5103 30 00 5104 00 00 5301 10 00 5301 21 00 5301 29 00 5301 30 10 5301 30 90 5305 91 00 5305 99 00 5201 00 10 5201 00 90 5202 10 00 5202 91 00 5202 99 00 5302 10 00 5302 90 00 5305 21 00 5305 29 00 5303 10 00 5303 90 00 5304 10 00 5304 90 00 5305 11 00 5305 19 00 5305 91 00 5305 99 00	Bozzoli di bachi da seta atti alla trattura Seta greggia (non torta) Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), non cardati né pettinati Lane, non cardate né pettinate Peli fini o grossolani, non cardati né pettinati Cascami di lana o di peli fini o grossolani, compresi i cascami di filati ma esclusi gli sfilacciati Sfilacciati di lana e di peli fini o grossolani Lino greggio o preparato, ma non filato; stoppe e cascami di lino (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) Ramiè ed altre fibre tessili vegetali, gregge o preparate ma non filate; stoppe e cascami, diversi dalle fibre di cocco e di abaca della voce 5304 Cotone non cardato né pettinato Cascami di cotone (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) Canapa (<i>Cannabis sativa</i> L.), greggia o preparata, ma non filata; stoppe e cascami di canapa (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) Abaca (canapa di Manila o " <i>Musa textilis</i> Nee"), greggia o preparata ma non filata; stoppe e cascami di abaca (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) Iuta ed altre fibre tessili liberiane (esclusi il lino, la canapa ed il ramiè), gregge o preparate, ma non filate; stoppe e cascami di canapa (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) Altre fibre tessili vegetali, gregge o preparate, ma non filate; stoppe e cascami di tali fibre (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)		
156	6106 90 30 ex 6110 90 90	Bluse e pullover, a maglia, di seta o di cascami di seta, per donna o ragazza		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
157	6101 90 10 6101 90 90 6102 90 10 6102 90 90 ex 6103 39 00 6103 49 99 ex 6104 19 00 ex 6104 29 00 ex 6104 39 00 6104 49 00 6104 69 99 6105 90 90 6106 90 50 6106 90 90 ex 6107 99 00 6108 99 90 6109 90 90 6110 90 10 ex 6110 90 90 ex 6111 90 00 6114 90 00	Indumenti a maglia diversi da quelli delle categorie da 1 a 123 e della categoria 156		
159	6204 49 10 6206 10 10 6214 10 00 6215 10 00	Abiti, bluse e bluse-camicette, non a maglia, di seta o di cascami di seta Sciali, sciarpe, foulards, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili, non a maglia, di seta o di cascami di seta Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe-cravatte di seta o di cascami di seta		
160	6213 10 00	Fazzoletti da naso e da taschino, di seta o di cascami di seta		
161	6201 19 00 6201 99 00 6202 19 00 6202 99 00 6203 19 90 6203 29 90 6203 39 90 6203 49 90 6204 19 90 6204 29 90 6204 39 90 6204 49 90 6204 59 90 6204 69 90 6205 90 10 6205 90 90 6206 90 10 6206 90 90 ex 6211 20 00 6211 39 00 6211 49 00	Indumenti, non a maglia, diversi da quelli delle categorie da 1 a 123 e della categoria 159		

B. ALTRI PRODOTTI TESSILI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 1

Codici della nomenclatura combinata

3005 90	6309 00 00	ex 7019 10 ex 7019 20
3921 12 00	6310 10 10	
ex 3921 13	6310 10 30	8708 21 10
ex 3921 90 60	6310 10 90	8708 21 90
	6310 90 00	
4202 12 19		8804 00 00
4202 12 50	ex 6405 20	
4202 12 91		9113 90 30
4202 12 99	ex 6406 10	ex 9113 90 90
4202 22 10	ex 6406 99	
4202 22 90		ex 9404 90
4202 32 10	ex 6501 00	
4202 32 90	ex 6502 00	9502 91 00
4202 92 11	ex 6503 00	
4202 92 15	ex 6504 00	ex 9612 10
4202 92 19	ex 6505 90	
4202 92 91		
4202 92 95	6601 10 00	
4202 92 99	6601 91 00	
	6601 99 00	
5604 10 00	6601 99 90	

*ALLEGATO II***Elenco dei paesi terzi di cui all'articolo 2**

Albania	Federazione Russa	Mongolia
Armenia	Georgia	Tagikistan
Azerbaijan	Kazakistan	Turkmenistan
Bielorussia	Kirghizistan	Ucraina
Cina (Repubblica popolare)	Lettonia	Uzbekistan
Corea del Nord	Lituania	Vietnam
Estonia	Moldavia	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
5205 35 90										
5205 41 00										
5205 42 00										
5205 43 00										
5205 44 00										
5205 45 10										
5205 45 30										
5205 45 90										
5206 11 00										
5206 12 00										
5206 13 00										
5206 14 00										
5206 15 10										
5206 15 90										
5206 21 00										
5206 22 00										
5206 23 00										
5206 24 00										
5206 25 10										
5206 25 90										
5206 31 00										
5206 32 00										
5206 33 00										
5206 34 00										
5206 35 10										
5206 35 90										
5206 41 00										
5206 42 00										
5206 43 00										
5206 44 00										
5206 45 10										
5206 45 90										
5207 10 00										
5207 90 00										
5208 11 10				(2)	(3)	(20)	(22)			(25)
5208 11 90				(2)	(3)	(20)	(22)			(25)
5208 12 11				(2)	(3)	(20)	(22)			(25)
5208 12 13				(2)	(3)	(20)	(22)			(25)
5208 12 15				(2)	(3)	(20)	(22)			(25)
5208 12 19				(2)	(3)	(20)	(22)			(25)
5208 12 91				(2)	(3)	(20)	(22)			(25)
5208 12 93				(2)	(3)	(20)	(22)			(25)
5208 12 95				(2)	(3)	(20)	(22)			(25)
5208 12 99				(2)	(3)	(20)	(22)			(25)
5208 13 00				(2)	(3)	(20)	(22)			(25)
5208 19 00				(2)	(3)	(20)	(22)			(25)
5208 21 10				(2)	(3)	(20)	(22)			(25)
5208 21 90				(2)	(3)	(20)	(22)			(25)
5208 22 11				(2)	(3)	(20)	(22)			(25)
5208 22 13				(2)	(3)	(20)	(22)			(25)
5208 22 15				(2)	(3)	(20)	(22)			(25)
5208 22 19				(2)	(3)	(20)	(22)			(25)
5208 22 91				(2)	(3)	(20)	(22)			(25)
5208 22 93				(2)	(3)	(20)	(22)			(25)
5208 22 95				(2)	(3)	(20)	(22)			(25)
5208 22 99				(2)	(3)	(20)	(22)			(25)
5208 23 00				(2)	(3)	(20)	(22)			(25)
5208 29 00				(2)	(3)	(20)	(22)			(25)
5208 31 00				(2)	(3)	(20)	(22)			(25)
5208 32 11				(2)	(3)	(20)	(22)			(25)
5208 32 13				(2)	(3)	(20)	(22)			(25)
5208 32 15				(2)	(3)	(20)	(22)			(25)
5208 32 19				(2)	(3)	(20)	(22)			(25)
5208 32 91				(2)	(3)	(20)	(22)			(25)
5208 32 93				(2)	(3)	(20)	(22)			(25)
5208 32 95				(2)	(3)	(20)	(22)			(25)
5208 32 99				(2)	(3)	(20)	(22)			(25)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
5208 33 00				(2)	(14)	(20)	(22)			(25)
5208 39 00				(2)	(14)	(20)	(22)			(25)
5208 41 00				(2)	(14)	(20)	(22)			(25)
5208 42 00				(2)	(14)	(20)	(22)			(25)
5208 43 00				(2)	(14)	(20)	(22)			(25)
5208 49 00				(2)	(14)	(20)	(22)			(25)
5208 51 00				(2)	(14)	(20)	(22)			(25)
5208 52 10				(2)	(14)	(20)	(22)			(25)
5208 52 90				(2)	(14)	(20)	(22)			(25)
5208 53 00				(2)	(14)	(20)	(22)			(25)
5208 59 00				(2)	(14)	(20)	(22)			(25)
5209 11 00				(2)	(14)	(20)	(22)			(25)
5209 12 00				(2)	(14)	(20)	(22)			(25)
5209 19 00				(2)	(14)	(20)	(22)			(25)
5209 21 00				(2)	(14)	(20)	(22)			(25)
5209 22 00				(2)	(14)	(20)	(22)			(25)
5209 29 00				(2)	(14)	(20)	(22)			(25)
5209 31 00				(2)	(14)	(20)	(22)			(25)
5209 32 00				(2)	(14)	(20)	(22)			(25)
5209 39 00				(2)	(14)	(20)	(22)			(25)
5209 41 00				(2)	(14)	(20)	(22)			(25)
5209 42 00				(2)	(14)	(20)	(22)			(25)
5209 43 00				(2)	(14)	(20)	(22)			(25)
5209 49 10				(2)	(14)	(20)	(22)			(25)
5209 49 90				(2)	(14)	(20)	(22)			(25)
5209 51 00				(2)	(14)	(20)	(22)			(25)
5209 52 00				(2)	(14)	(20)	(22)			(25)
5209 59 00				(2)	(14)	(20)	(22)			(25)
5210 11 10				(2)	(14)	(20)	(22)			(25)
5210 11 90				(2)	(14)	(20)	(22)			(25)
5210 12 00				(2)	(14)	(20)	(22)			(25)
5210 19 00				(2)	(14)	(20)	(22)			(25)
5210 21 10				(2)	(14)	(20)	(22)			(25)
5210 21 90				(2)	(14)	(20)	(22)			(25)
5210 22 00				(2)	(14)	(20)	(22)			(25)
5210 29 00				(2)	(14)	(20)	(22)			(25)
5210 31 10				(2)	(14)	(20)	(22)			(25)
5210 31 90				(2)	(14)	(20)	(22)			(25)
5210 32 00				(2)	(14)	(20)	(22)			(25)
5210 39 00				(2)	(14)	(20)	(22)			(25)
5210 41 00				(2)	(14)	(20)	(22)			(25)
5210 42 00				(2)	(14)	(20)	(22)			(25)
5210 49 00				(2)	(14)	(20)	(22)			(25)
5210 51 00				(2)	(14)	(20)	(22)			(25)
5210 52 00				(2)	(14)	(20)	(22)			(25)
5210 59 00				(2)	(14)	(20)	(22)			(25)
5211 11 00				(2)	(14)	(20)	(22)			(25)
5211 12 00				(2)	(14)	(20)	(22)			(25)
5211 19 00				(2)	(14)	(20)	(22)			(25)
5211 21 00				(2)	(14)	(20)	(22)			(25)
5211 22 00				(2)	(14)	(20)	(22)			(25)
5211 29 00				(2)	(14)	(20)	(22)			(25)
5211 31 00				(2)	(14)	(20)	(22)			(25)
5211 32 00				(2)	(14)	(20)	(22)			(25)
5211 39 00				(2)	(14)	(20)	(22)			(25)
5211 41 00				(2)	(14)	(20)	(22)			(25)
5211 42 00				(2)	(14)	(20)	(22)			(25)
5211 43 00				(2)	(14)	(20)	(22)			(25)
5211 49 11				(2)	(14)	(20)	(22)			(25)
5211 49 19				(2)	(14)	(20)	(22)			(25)
5211 49 90				(2)	(14)	(20)	(22)			(25)
5211 51 00				(2)	(14)	(20)	(22)			(25)
5211 52 00				(2)	(14)	(20)	(22)			(25)
5211 59 00				(2)	(14)	(20)	(22)			(25)
5212 11 10				(2)	(14)	(20)	(22)			(25)
5212 11 90				(2)	(14)	(20)	(22)			(25)
5212 12 10				(2)	(14)	(20)	(22)			(25)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
5402 59 90										
5402 61 10										
5402 61 30										
5402 61 90										
5402 62 10										
5402 62 90										
5402 69 10										
5402 69 90										
5403 10 00										
5403 20 10										
5403 20 90										
5403 31 00										
5403 32 00										
5403 33 90										
5403 39 00										
5403 41 00										
5403 42 00										
5403 49 00										
5406 10 00										
5406 20 00										
5407 10 00				(2)	(3)		(22)			(25)
5407 20 11				(2)	(3)		(22)			(25)
5407 20 19				(2)	(3)		(22)			(25)
5407 20 90				(2)	(3)		(22)			(25)
5407 30 00				(2)	(3)		(22)			(25)
5407 41 00				(2)	(3)		(22)			(25)
5407 42 10				(2)	(3)		(22)			(25)
5407 42 90				(2)	(3)		(22)			(25)
5407 43 00				(2)	(3)		(22)			(25)
5407 44 10				(2)	(3)		(22)			(25)
5407 44 90				(2)	(3)		(22)			(25)
5407 51 00				(2)	(3)		(22)			(25)
5407 52 00				(2)	(3)		(22)			(25)
5407 53 10				(2)	(3)		(22)			(25)
5407 53 90				(2)	(3)		(22)			(25)
5407 54 00				(2)	(3)		(22)			(25)
5407 60 10				(2)	(3)		(22)			(25)
5407 60 30				(2)	(3)		(22)			(25)
5407 60 51				(2)	(3)		(22)			(25)
5407 60 59				(2)	(3)		(22)			(25)
5407 60 90				(2)	(3)		(22)			(25)
5407 71 00				(2)	(3)		(22)			(25)
5407 72 00				(2)	(3)		(22)			(25)
5407 73 10				(2)	(3)		(22)			(25)
5407 73 91				(2)	(3)		(22)			(25)
5407 73 99				(2)	(3)		(22)			(25)
5407 74 00				(2)	(3)		(22)			(25)
5407 81 00				(2)	(3)		(22)			(25)
5407 82 00				(2)	(3)		(22)			(25)
5407 83 10				(2)	(3)		(22)			(25)
5407 83 90				(2)	(3)		(22)			(25)
5407 84 00				(2)	(3)		(22)			(25)
5407 91 00				(2)	(3)		(22)			(25)
5407 92 00				(2)	(3)		(22)			(25)
5407 93 10				(2)	(3)		(22)			(25)
5407 93 90				(2)	(3)		(22)			(25)
5407 94 00				(2)	(3)		(22)			(25)
5408 10 00				(2)	(3)		(22)			(25)
5408 21 00				(2)	(3)		(22)			(25)
5408 22 10				(2)	(3)		(22)			(25)
5408 22 90				(2)	(3)		(22)			(25)
5408 23 10				(2)	(3)		(22)			(25)
5408 23 90				(2)	(3)		(22)			(25)
5408 24 00				(2)	(3)		(22)			(25)
5408 31 00				(2)	(3)		(22)			(25)
5408 32 00				(2)	(3)		(22)			(25)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
5408 33 00				(2)	(14)		(22)			(25)
5408 34 00				(2)	(14)		(22)			(25)
5506 10 00										
5506 20 00										
5506 30 00										
5506 90 10										
5506 90 91										
5506 90 99										
5507 00 00										
5508 10 11										
5508 10 19				(2)						
5508 10 90				(2)						
5508 20 10				(2)						
5508 20 90				(2)						
5509 11 00				(2)						
5509 12 00				(2)						
5509 21 10				(2)						
5509 21 90				(2)						
5509 22 10				(2)						
5509 22 90				(2)						
5509 31 10				(2)						
5509 31 90				(2)						
5509 32 10				(2)						
5509 32 90				(2)						
5509 41 10				(2)						
5509 41 90				(2)						
5509 42 10				(2)						
5509 42 90				(2)						
5509 51 00				(2)						
5509 52 10				(2)						
5509 52 90				(2)						
5509 53 00				(2)						
5509 59 00				(2)						
5509 61 10				(2)						
5509 61 90				(2)						
5509 62 00				(2)						
5509 69 00				(2)						
5509 91 10				(2)						
5509 91 90				(2)						
5509 92 00				(2)						
5509 99 00				(2)						
5510 11 00				(2)						
5510 12 00				(2)						
5510 20 00				(2)						
5510 30 00				(2)						
5510 90 00				(2)						
5511 10 00										
5511 20 00										
5511 30 00										
5512 11 00				(2)	(14)		(22)			(25)
5512 19 10				(2)	(14)		(22)			(25)
5512 19 90				(2)	(14)		(22)			(25)
5512 21 00				(2)	(14)		(22)			(25)
5512 29 10				(2)	(14)		(22)			(25)
5512 29 90				(2)	(14)		(22)			(25)
5512 91 00				(2)	(14)					(25)
5512 99 10				(2)	(14)		(22)			(25)
5512 99 90				(2)	(14)		(22)			(25)
5513 11 10				(2)	(14)		(22)			(25)
5513 11 30				(2)	(14)		(22)			(25)
5513 11 90				(2)	(14)		(22)			(25)
5513 12 00				(2)	(14)		(22)			(25)
5513 13 00				(2)	(14)		(22)			(25)
5513 19 00				(2)	(14)		(22)			(25)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
5513 21 10				(2)	(14)		(22)			(25)
5513 21 30				(2)	(14)		(22)			(25)
5513 21 90				(2)	(14)		(22)			(25)
5513 22 00				(2)	(14)		(22)			(25)
5513 23 00				(2)	(14)		(22)			(25)
5513 29 00				(2)	(14)		(22)			(25)
5513 31 00				(2)	(14)		(22)			(25)
5513 32 00				(2)	(14)		(22)			(25)
5513 33 00				(2)	(14)		(22)			(25)
5513 39 00				(2)	(14)		(22)			(25)
5513 41 00				(2)	(14)		(22)			(25)
5513 42 00				(2)	(14)		(22)			(25)
5513 43 00				(2)	(14)		(22)			(25)
5513 49 00				(2)	(14)		(22)			(25)
5514 11 00				(2)	(14)		(22)			(25)
5514 12 00				(2)	(14)		(22)			(25)
5514 13 00				(2)	(14)		(22)			(25)
5514 19 00				(2)	(14)		(22)			(25)
5514 21 00				(2)	(14)		(22)			(25)
5514 22 00				(2)	(14)		(22)			(25)
5514 23 00				(2)	(14)		(22)			(25)
5514 29 00				(2)	(14)		(22)			(25)
5514 31 00				(2)	(14)		(22)			(25)
5514 32 00				(2)	(14)		(22)			(25)
5514 33 00				(2)	(14)		(22)			(25)
5514 39 00				(2)	(14)		(22)			(25)
5514 41 00				(2)	(14)		(22)			(25)
5514 42 00				(2)	(14)		(22)			(25)
5514 43 00				(2)	(14)		(22)			(25)
5514 49 00				(2)	(14)		(22)			(25)
5515 11 10				(2)	(14)		(22)			(25)
5515 11 30				(2)	(14)		(22)			(25)
5515 11 90				(2)	(14)		(22)			(25)
5515 12 10				(2)	(14)		(22)			(25)
5515 12 30				(2)	(14)		(22)			(25)
5515 12 90				(2)	(14)		(22)			(25)
5515 13 11				(2)	(14)		(22)			(25)
5515 13 19				(2)	(14)		(22)			(25)
5515 13 91				(2)	(14)		(22)			(25)
5515 13 99				(2)	(14)		(22)			(25)
5515 19 10				(2)	(14)		(22)			(25)
5515 19 30				(2)	(14)		(22)			(25)
5515 19 90				(2)	(14)		(22)			(25)
5515 21 10				(2)	(14)		(22)			(25)
5515 21 30				(2)	(14)		(22)			(25)
5515 21 90				(2)	(14)		(22)			(25)
5515 22 11				(2)	(14)		(22)			(25)
5515 22 19				(2)	(14)		(22)			(25)
5515 22 91				(2)	(14)		(22)			(25)
5515 22 99				(2)	(14)		(22)			(25)
5515 29 10				(2)	(14)		(22)			(25)
5515 29 30				(2)	(14)		(22)			(25)
5515 29 90				(2)	(14)		(22)			(25)
5515 91 10				(2)	(14)		(22)			(25)
5515 91 30				(2)	(14)		(22)			(25)
5515 91 90				(2)	(14)		(22)			(25)
5515 92 11				(2)	(14)		(22)			(25)
5515 92 19				(2)	(14)		(22)			(25)
5515 92 91				(2)	(14)		(22)			(25)
5515 92 99				(2)	(14)		(22)			(25)
5515 99 10				(2)	(14)		(22)			(25)
5515 99 30				(2)	(14)		(22)			(25)
5515 99 90				(2)	(14)		(22)			(25)
5516 11 00				(2)	(14)		(22)			(25)
5516 12 00				(2)	(14)		(22)			(25)
5516 13 00				(2)	(14)		(22)			(25)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
5516 14 00				(²)	(¹⁴)		(²²)			(²⁵)
5516 21 00				(²)	(¹⁴)		(²²)			(²⁵)
5516 22 00				(²)	(¹⁴)		(²²)			(²⁵)
5516 23 10				(²)	(¹⁴)		(²²)			(²⁵)
5516 23 90				(²)	(¹⁴)		(²²)			(²⁵)
5516 24 00				(²)	(¹⁴)		(²²)			(²⁵)
5516 31 00				(²)	(¹⁴)		(²²)			(²⁵)
5516 32 00				(²)	(¹⁴)		(²²)			(²⁵)
5516 33 00				(²)	(¹⁴)		(²²)			(²⁵)
5516 34 00				(²)	(¹⁴)		(²²)			(²⁵)
5516 41 00				(²)	(¹⁴)		(²²)			(²⁵)
5516 42 00				(²)	(¹⁴)		(²²)			(²⁵)
5516 43 00				(²)	(¹⁴)		(²²)			(²⁵)
5516 44 00				(²)	(¹⁴)		(²²)			(²⁵)
5516 91 00				(²)	(¹⁴)		(²²)			(²⁵)
5516 92 00				(²)	(¹⁴)		(²²)			(²⁵)
5516 93 00				(²)	(¹⁴)		(²²)			(²⁵)
5516 94 00				(²)	(¹⁴)		(²²)			(²⁵)
5601 10 10										
5601 10 90										
5601 21 10										
5601 21 90										
5601 22 10										
5601 22 91										
5601 22 99										
5601 29 00										
5601 30 00										
5602 10 19										
5602 10 31										
5602 10 39										
5602 10 90										
5602 21 00										
5602 29 90										
5602 90 00										
5603 00 10										
5603 00 91										
5603 00 93										
5603 00 95										
5603 00 99										
5604 20 00										
5604 90 00										
5606 00 10				(²)			(²²)			
5606 00 91										
5606 00 99										
5607 41 00										
5607 49 11										
5607 49 19										
5607 49 90										
5607 50 11										
5607 50 19										
5607 50 30										
5607 50 90										
5607 90 00										
5608 11 11										
5608 11 19										
5608 11 91										
5608 11 99										
5608 19 11										
5608 19 19				(²)						
5608 19 31										
5608 19 39				(²)						
5608 19 91										
5608 19 99										
5608 90 00				(²)		(²⁰)				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
5609 00 00										
5701 10 10										
5701 10 91										
5701 10 93										
5701 10 99										
5701 90 10										
5701 90 90					(14)		(21)			
5702 20 00										
5702 31 10					(14)					
5702 31 30					(14)					
5702 31 90					(14)					
5702 32 10					(14)					
5702 32 90					(14)					
5702 39 10										
5702 41 10					(14)					
5702 41 90					(14)					
5702 42 10					(14)					
5702 42 90					(14)					
5702 49 10										
5702 51 00					(14)					
5702 52 00										
5702 59 00					(13)					
5702 91 00					(14)					
5702 92 00					(14)					
ex 5702 99 00										
5703 10 10					(13)					
5703 10 90					(13)					
5703 20 11					(13)					
5703 20 19					(13)					
5703 20 91					(13)					
5703 20 99					(13)					
5703 30 11					(13)					
5703 30 19					(13)					
5703 30 51					(13)					
5703 30 59					(13)					
5703 30 91					(13)					
5703 30 99					(13)					
5703 90 10					(13)					
5703 90 90					(13)					
5704 10 00					(13)					
5704 90 00										
5705 00 10					(13)					
5705 00 31					(13)					
5705 00 39					(13)					
5705 00 90					(13)					
5801 10 00				(2)			(22)			(23)
5801 21 00				(2)			(22)			
5801 22 00				(2)		(20)	(22)			
5801 23 00				(2)		(20)	(22)			
5801 24 00				(2)		(20)	(22)			
5801 25 00				(2)		(20)	(22)			
5801 26 00				(2)		(20)	(22)			
5801 31 00				(2)	(14)		(22)			(23)
5801 32 00				(2)			(22)			
5801 33 00				(2)			(22)			
5801 34 00				(2)			(22)			
5801 35 00				(2)			(22)			
5801 36 00				(2)			(22)			
5801 90 10				(2)			(22)			
5801 90 90				(2)			(23)			
5802 11 00				(2)		(20)	(22)			
5802 19 00				(2)		(20)	(22)			
5802 20 00				(2)			(22)			
5802 30 00				(2)		(20)	(22)			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
5803 10 00				(2)			(22)			
5803 90 10				(1)			(23)			(25)
5803 90 30				(2)	(14)		(22)			(25)
5803 90 50					(14)		(22)			(25)
5803 90 90										(25)
5804 10 11										
5804 10 19										
5804 10 90										
5804 21 10										
5804 21 90										
5804 29 10										
5804 29 90										
5804 30 00										
5805 00 00										
5806 10 00				(2)						
5806 20 00				(2)						
5806 31 10				(2)			(22)			
5806 31 90				(2)			(22)			
5806 32 10				(2)			(22)			
5806 32 90				(2)			(22)			
5806 39 00				(2)			(22)			
5806 40 00				(2)			(22)			
5807 10 10							(22)			
5807 10 90							(22)			
5807 90 10										
5807 90 90				(2)	(14)		(22)			
5808 10 00				(2)						
5808 90 00				(2)						
5810 10 10										
5810 10 90										
5810 91 10										
5810 91 90										
5810 92 10										
5810 92 90										
5810 99 10										
5810 99 90										
5811 00 00				(2)	(14)	(20)	(22)			
5901 10 00										
5901 90 00										
5902 10 10										
5902 10 90				(2)	(14)		(22)			(25)
5902 20 10										(25)
5902 20 90				(2)	(14)		(22)			(25)
5902 90 10										(25)
5902 90 90				(2)	(14)		(22)			(25)
5903 10 10										
5903 10 90										
5903 20 10										
5903 20 90										
5903 90 10										
5903 90 91										
5903 90 99										
5904 10 00										
5904 91 10										
5904 91 90										
5904 92 00										
5905 00 10										
5905 00 31										
5905 00 39										(25)
5905 00 50										
5905 00 70				(2)	(13)		(22)			
5905 00 90				(1)			(23)			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
5906 10 10										
5906 10 90										
5906 91 00										
5906 99 10										
5906 99 90										
5907 00 00										
5908 00 00										
5909 00 10										
5909 00 90										
5910 00 00										
5911 10 00										
5911 20 00										
5911 31 11										
5911 31 19										
5911 31 90										
5911 32 10										
5911 32 90										
5911 40 00										
5911 90 10										
5911 90 90										
6001 10 00				(2)			(22)			
6001 21 00				(2)			(22)			
6001 22 00				(2)			(22)			
6001 29 10				(2)			(22)			
6001 29 90				(2)			(23)			
6001 91 10				(2)			(22)			
6001 91 30				(2)			(22)			
6001 91 50				(2)			(22)			
6001 91 90				(2)			(22)			
6001 92 10				(2)			(22)			
6001 92 30				(2)			(22)			
6001 92 50				(2)			(22)			
6001 92 90				(2)			(22)			
6001 99 10				(2)			(22)			
6001 99 90				(2)			(23)			
6002 10 10										
6002 10 90										
6002 20 10				(2)			(22)			
6002 20 31							(22)			
6002 20 39				(2)			(22)			
6002 20 50				(2)			(22)			
6002 20 70				(2)			(22)			
6002 20 90				(1)			(23)			
6002 30 10										
6002 30 90										
6002 41 00				(2)			(22)			
6002 42 10				(2)			(22)			
6002 42 30				(2)			(22)			
6002 42 50				(2)			(22)			
6002 42 90				(2)			(22)			
6002 43 11				(2)			(22)			
6002 43 31				(2)						
6002 43 33				(2)			(22)			
6002 43 35				(2)			(22)			
6002 43 39				(2)			(22)			
6002 43 50				(2)			(22)			
6002 43 91				(2)			(22)			
6002 43 93				(2)			(22)			
6002 43 95				(2)			(22)			
6002 43 99				(2)			(22)			
6002 49 00				(2)			(21)			
6002 91 00				(2)			(22)			
6002 92 10				(2)			(22)			
6002 92 30				(2)			(22)			
6002 92 50				(2)			(22)			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
6002 92 90				(3)			(23)			
6002 93 10				(3)			(23)			
6002 93 21				(3)			(23)			
6002 93 33				(3)			(23)			
6002 93 35				(3)			(23)			
6002 93 39				(3)			(23)			
6002 93 91				(3)			(23)			
6002 93 99				(3)			(23)			
6002 99 00				(1)			(21)			
6101 10 10				(3)	(3)		(23)			
6101 10 90				(3)	(3)		(23)			
6101 20 10				(3)	(3)		(23)			
6101 20 90				(3)	(3)		(23)			
6101 30 10				(3)	(3)		(23)			
6101 30 90				(3)	(3)		(23)			
6101 90 10				(1)	(3)		(21)			
6101 90 90				(1)	(3)		(21)			
6102 10 10				(3)	(3)		(23)			
6102 10 90				(3)	(3)		(23)			
6102 20 10				(3)	(3)		(23)			
6102 20 90				(3)	(3)		(23)			
6102 30 10				(3)	(3)		(23)			
6102 30 90				(3)	(3)		(23)			
6102 90 10				(1)	(3)		(23)			
6102 90 90				(1)	(3)		(21)			
6103 11 00				(3)	(3)		(23)			
6103 12 00				(3)	(3)		(23)			
6103 19 00				(3)	(3)		(23)			
6103 21 00				(3)	(3)		(23)			
6103 22 00				(3)	(3)		(23)			
6103 23 00				(3)	(3)		(23)			
6103 29 00				(3)	(3)		(23)			
6103 31 00				(3)	(3)		(23)			
6103 32 00				(3)	(3)		(23)			
6103 33 00				(3)	(3)		(23)			
6103 39 00				(3)	(3)		(23)			
6103 41 10				(3)	(3)		(23)			
6103 41 90				(3)	(3)		(23)			
6103 42 10				(3)	(3)		(23)			
6103 42 90				(3)	(3)		(23)			
6103 43 10				(3)	(3)		(23)			
6103 43 90				(3)	(3)		(23)			
6103 49 10				(3)	(3)		(23)			
6103 49 91				(1)	(3)		(21)			
6103 49 99				(3)	(3)		(23)			
6104 11 00				(3)	(3)		(23)			
6104 12 00				(3)	(3)		(23)			
6104 13 00				(3)	(3)		(23)			
6104 19 00				(3)	(3)		(23)			
6104 21 00				(3)	(3)		(23)			
6104 22 00				(3)	(3)		(23)			
6104 23 00				(3)	(3)		(23)			
6104 29 00				(3)	(3)		(23)			
6104 31 00				(3)	(3)		(23)			
6104 32 00				(3)	(3)		(23)			
6104 33 00				(3)	(3)		(23)			
6104 39 00				(3)	(3)		(23)			
6104 41 00				(3)	(3)		(23)			
6104 42 00				(3)	(3)		(23)			
6104 43 00				(3)	(3)		(23)			
6104 44 00				(3)	(3)		(23)			
6104 49 00				(1)	(3)		(23)			
6104 51 00				(3)	(3)		(23)			
6104 52 00				(3)	(3)		(23)			
6104 53 00				(3)	(3)		(23)			
6104 59 00				(3)	(3)		(23)			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
6104 61 10				(2)	(14)		(22)			
6104 61 90				(2)	(14)		(22)			
6104 62 10				(2)	(14)		(22)			
6104 62 90				(2)	(14)		(22)			
6104 63 10				(2)	(14)		(22)			
6104 63 90				(2)	(14)		(22)			
6104 69 10				(2)	(14)		(22)			
6104 69 91				(1)	(14)		(22)			
6104 69 99				(2)	(13)		(21)			
6105 10 00				(2)	(14)					
6105 20 10				(2)						
6105 20 90				(2)						
6105 90 10				(2)						
6105 90 90				(1)						
6106 10 00				(2)	(14)		(22)			
6106 20 00				(2)	(14)		(22)			
6106 90 10				(2)	(14)		(22)			
6106 90 30				(1)	(13)		(22)			
6106 90 50				(1)	(13)		(21)			
6106 90 90				(1)	(13)		(21)			
6107 11 00				(2)			(22)			
6107 12 00				(2)			(22)			
6107 19 00				(2)			(22)			
6107 21 00				(2)	(14)		(22)			
6107 22 00				(2)	(14)		(22)			
6107 29 00				(2)	(14)		(22)			
6107 91 10				(2)	(14)		(22)			
6107 91 90				(2)	(14)		(22)			
6107 92 00				(2)	(13)					
6107 99 00				(2)	(13)		(22)			
6108 11 10				(2)						
6108 11 90				(2)						
6108 19 10				(2)	(14)					
6108 19 90				(2)						
6108 21 00				(2)	(14)					
6108 22 00				(2)						
6108 29 00				(2)						
6108 31 10				(2)	(14)					
6108 31 90				(2)	(14)					
6108 32 11				(2)						
6108 32 19				(2)						
6108 32 90				(2)						
6108 39 00				(2)						
6108 91 10				(2)	(13)					
6108 91 90				(2)	(13)					
6108 92 00				(2)	(13)					
6108 99 10				(1)	(13)					
6108 99 90				(2)	(13)					
6109 10 00				(2)	(14)					
6109 90 10				(2)						
6109 90 30				(2)						
6109 90 90				(1)	(14)					
6110 10 10				(2)	(14)					
6110 10 31				(2)	(13)					
6110 10 35				(2)	(13)					
6110 10 38				(2)	(13)					
6110 10 91				(2)	(13)					
6110 10 95				(2)	(14)					
6110 10 98				(2)	(13)		(22)			
6110 20 10				(2)	(13)					
6110 20 91				(2)	(13)					
6110 20 99				(2)	(13)					
6110 30 10				(2)			(22)			
6110 30 91				(2)	(13)					
6110 30 99				(2)	(13)		(22)			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
6110 90 10				(1)	(13)		(22)			
6110 90 90				(1)	(13)		(21)			
6111 10 10				(2)			(22)			
6111 10 90				(2)	(14)		(22)			
6111 20 10				(2)			(22)			
6111 20 90				(2)	(14)		(22)			
6111 30 10				(2)	(14)		(22)			
6111 30 90				(2)	(14)		(22)			
6111 90 00				(2)	(16)		(22)			
6112 11 00				(2)	(14)		(22)			
6112 12 00				(2)	(14)		(22)			
6112 19 00				(2)	(14)		(22)			
6112 20 00				(2)	(13)		(22)			
6112 31 10										
6112 31 90				(2)	(14)		(22)			
6112 39 10										
6112 39 90				(2)	(14)		(22)			
6112 41 10										
6112 41 90				(2)	(14)		(22)			
6112 49 10										
6112 49 90				(2)	(14)		(22)			
6113 00 10				(2)	(14)					
6113 00 90				(2)	(14)					
6114 10 00				(2)	(14)		(22)			
6114 20 00				(2)	(14)					
6114 30 00				(2)	(14)		(22)			
6114 90 00				(1)	(13)					
6115 11 00				(2)			(22)			
6115 12 00				(2)			(22)			
6115 19 10				(2)			(22)			
6115 19 90				(2)			(22)			
6115 20 11				(2)			(22)			
6115 20 19				(2)			(22)			
6115 20 90				(2)			(22)			
6115 91 00				(2)			(22)			
6115 92 00				(2)			(22)			
6115 93 10				(2)			(22)			
6115 93 30				(2)			(22)			
6115 93 91				(2)			(22)			
6115 93 99				(2)			(22)			
6115 99 00				(2)			(22)			
6116 10 10				(2)	(14)		(22)			
6116 10 90										
6116 91 00				(2)	(14)		(22)			
6116 92 00				(2)			(22)			
6116 93 00				(2)	(14)		(22)			
6116 99 00				(2)			(22)			
6117 10 00				(2)	(14)		(22)			
6117 20 00				(2)	(14)		(22)			
6117 80 90				(2)	(14)		(22)			
6117 90 00				(2)	(14)		(22)			
6201 10 00				(2)	(17)		(22)			
6201 12 10				(2)	(26)		(22)			
6201 12 90				(2)	(26)	(20)	(22)			
6201 13 10				(2)	(26)		(22)			
6201 13 90				(1)	(26)		(22)			
6201 19 00				(2)	(18)		(21)			
6201 91 00				(2)	(17)		(22)			
6201 92 00				(2)	(17)	(20)	(22)			
6201 93 00				(2)	(17)		(22)			
6201 99 00				(1)	(18)		(21)			
6202 11 00					(17)					
6202 12 10				(2)	(26)	(20)	(22)			
6202 12 90				(2)	(26)	(20)				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
6202 13 10				(2)	(2)		(2)			
6202 13 90				(2)	(2)		(2)			
6202 19 00				(1)	(2)		(2)			
6202 91 00				(2)	(2)		(2)			
6202 92 00				(2)	(2)	(20)	(2)			
6202 93 00				(2)	(2)		(2)			
6202 99 00				(1)	(2)		(2)			
6203 11 00				(2)	(2)		(2)			
6203 12 00				(2)	(2)		(2)			
6203 19 10				(2)	(2)	(20)	(2)			
6203 19 30				(2)	(2)		(2)			
6203 19 90				(1)	(2)		(2)			
6203 21 00				(2)	(2)		(2)			
6203 22 10				(2)	(2)	(20)	(2)			
6203 22 80				(2)	(2)	(20)	(2)			
6203 23 10				(2)	(2)		(2)			
6203 23 80				(2)	(2)		(2)			
6203 29 11				(2)	(2)		(2)			
6203 29 18				(2)	(2)		(2)			
6203 29 90				(1)	(2)		(2)			
6203 31 00				(2)	(2)		(2)			
6203 32 10				(2)	(2)	(20)	(2)			
6203 32 90				(2)	(2)	(20)	(2)			
6203 33 10				(2)	(2)		(2)			
6203 33 90				(2)	(2)		(2)			
6203 39 11				(2)	(2)		(2)			
6203 39 19				(2)	(2)		(2)			
6203 39 90				(1)	(2)		(2)			
6203 41 10				(2)	(2)		(2)			
6203 41 30				(2)	(2)		(2)			
6203 41 90				(2)	(2)		(2)			
6203 42 11				(2)	(2)	(20)	(2)			
6203 42 31				(2)	(2)	(20)	(2)			
6203 42 33				(2)	(2)		(2)			
6203 42 35				(2)	(2)		(2)			
6203 42 51				(2)	(2)		(2)			
6203 42 59				(2)	(2)		(2)			
6203 42 90				(2)	(2)		(2)			
6203 43 11				(2)	(2)		(2)			
6203 43 19				(2)	(2)		(2)			
6203 43 31				(2)	(2)		(2)			
6203 43 39				(2)	(2)		(2)			
6203 43 90				(2)	(2)		(2)			
6203 49 11				(2)	(2)		(2)			
6203 49 19				(2)	(2)		(2)			
6203 49 31				(2)	(2)		(2)			
6203 49 39				(2)	(2)		(2)			
6203 49 50				(2)	(2)		(2)			
6203 49 90				(1)	(2)		(2)			
6204 11 00				(2)	(2)		(2)			
6204 12 00				(2)	(2)		(2)			
6204 13 00				(2)	(2)		(2)			
6204 19 10				(2)	(2)		(2)			
6204 19 90				(1)	(2)		(2)			
6204 21 00				(2)	(2)		(2)			
6204 22 10				(2)	(2)	(20)	(2)			
6204 22 80				(2)	(2)	(20)	(2)			
6204 23 10				(2)	(2)		(2)			
6204 23 80				(2)	(2)		(2)			
6204 29 11				(2)	(2)		(2)			
6204 29 18				(2)	(2)		(2)			
6204 29 90				(1)	(2)		(2)			
6204 31 00				(2)	(2)		(2)			
6204 32 10				(2)	(2)	(20)	(2)			
6204 32 90				(2)	(2)	(20)	(2)			
6204 33 10				(2)	(2)		(2)			
6204 33 90				(2)	(2)		(2)			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
6204 39 11				(2)	(7)		(22)			
6204 39 19				(2)	(7)		(22)			
6204 39 90				(1)	(8)		(21)			
6204 41 00				(2)	(7)		(22)			
6204 42 00				(2)	(7)	(20)	(22)			
6204 43 00				(2)	(7)		(22)			
6204 44 00				(2)	(7)		(22)			
6204 49 10				(1)	(8)		(21)			
6204 49 90				(1)	(8)		(21)			
6204 51 00				(2)	(7)		(22)			
6204 52 00						(20)	(22)			
6204 53 00							(22)			
6204 59 10				(2)	(7)		(22)			
6204 59 90				(1)	(8)		(21)			
6204 61 10				(2)	(7)		(22)			
6204 61 80				(2)	(7)		(22)			
6204 61 90				(2)	(7)		(22)			
6204 62 11				(2)	(7)	(20)	(22)			
6204 62 31				(2)	(7)	(20)	(22)			
6204 62 33				(2)	(7)	(20)	(22)			
6204 62 39				(2)	(7)	(20)	(22)			
6204 62 51				(2)	(7)	(20)	(22)			
6204 62 59				(2)	(7)	(20)	(22)			
6204 62 90				(2)	(7)		(22)			
6204 63 11				(2)	(7)		(22)			
6204 63 18				(2)	(7)		(22)			
6204 63 31				(2)	(7)		(22)			
6204 63 39				(2)	(7)		(22)			
6204 63 90				(2)	(7)		(22)			
6204 69 11				(2)	(7)		(22)			
6204 69 18				(2)	(7)		(22)			
6204 69 31				(2)	(7)		(22)			
6204 69 39				(2)	(7)		(22)			
6204 69 50				(2)	(7)		(22)			
6204 69 90				(1)	(8)		(21)			
6205 10 00				(2)	(7)		(22)			
6205 20 00				(2)	(7)	(20)	(22)			
6205 30 00				(2)	(7)		(22)			
6205 90 10				(1)	(8)					
6205 90 90				(1)	(8)					
6206 10 00				(1)	(8)		(21)			
6206 20 00				(2)	(7)					
6206 30 00				(2)	(7)	(20)				
6206 40 00				(2)	(7)					
6206 90 10				(1)	(8)					
6206 90 90				(1)	(8)					
6207 11 00				(2)	(7)	(20)	(22)			
6207 19 00				(2)	(7)		(22)			
6207 21 00				(2)	(7)	(20)	(22)			
6207 22 00				(2)	(7)		(22)			
6207 29 00				(2)	(7)		(22)			
6207 91 10				(2)	(7)	(20)	(22)			
6207 91 90				(2)	(7)	(20)	(22)			
6207 92 00				(2)	(7)		(22)			
6207 99 00				(2)	(7)					
6208 11 00				(2)	(7)		(22)			
6208 19 10				(2)	(7)	(20)				
6208 19 90				(2)	(7)		(22)			
6208 21 00				(2)	(7)	(20)	(22)			
6208 22 00				(2)	(7)		(22)			
6208 29 00				(2)	(7)		(22)			
6208 91 11				(2)	(7)	(20)				
6208 91 19				(2)	(7)	(20)				
6208 91 90				(2)	(7)	(20)				
6208 92 10				(2)	(7)		(22)			
6208 92 90				(2)	(7)		(22)			
6208 99 00				(2)	(7)					

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
6209 10 00				(2)	(13)		(22)			
6209 20 00				(2)	(13)	(20)	(22)			
6209 30 00				(2)	(13)		(22)			
6209 90 00				(2)	(19)		(22)			
6210 10 10				(2)		(20)	(22)			
6210 10 91				(2)		(20)	(22)			
6210 10 99				(2)		(20)	(22)			
6210 20 00				(2)	(14)		(22)			
6210 30 00				(2)	(14)					
6210 40 00				(2)	(14)		(22)			
6210 50 00				(2)	(14)		(22)			
6211 11 00				(2)						
6211 12 00				(2)	(14)	(20)				
6211 20 00				(2)	(13)	(20)	(22)			
6211 31 00				(2)	(14)		(22)			
6211 32 10				(2)	(14)		(22)			
6211 32 90				(2)	(14)		(22)			
6211 33 10				(2)	(14)					
6211 33 90				(2)	(14)					
6211 39 00				(1)	(13)					
6211 41 00				(2)	(14)		(22)			
6211 42 10				(2)	(14)		(22)			
6211 42 90				(2)	(14)					
6211 43 10				(2)	(14)		(22)			
6211 43 90				(2)	(14)					
6211 49 00				(1)	(19)					
6212 10 00				(2)			(22)			
6212 20 00				(2)			(22)			
6212 30 00				(2)			(22)			
6212 90 00				(2)			(22)			
6213 10 00				(1)			(21)			
6213 20 00				(2)	(14)	(20)	(22)			
6213 90 00				(2)			(22)			
6214 10 00				(1)			(21)			
6214 20 00				(2)			(22)			
6214 30 00				(2)			(22)			
6214 40 00				(2)		(20)	(22)			
6214 90 10				(2)			(22)			
6214 90 90				(2)			(22)			
6215 10 00				(1)			(21)			
6215 20 00				(2)			(22)			
6215 90 00				(2)			(22)			
6216 00 00				(2)			(22)			
6217 10 00				(2)			(22)			
6217 90 00				(2)		(20)	(22)			
6301 10 00				(2)			(22)			
6301 20 10				(2)	(14)		(22)			
6301 20 91				(2)			(22)			
6301 20 99				(2)			(22)			
6301 30 10				(2)	(14)		(22)			
6301 30 90				(2)			(22)			
6301 40 10				(2)			(22)			
6301 40 90				(2)			(22)			
6301 90 10				(2)	(14)		(22)			
6301 90 90				(2)			(22)			
6302 10 10				(2)	(14)		(22)			
6302 10 90				(2)	(14)		(22)			
6302 21 00				(2)	(14)		(22)			
6302 22 10				(2)			(22)			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
6302 22 90				(2)			(22)			
6302 29 10				(2)			(22)			
6302 29 90				(2)			(22)			
6302 31 10				(2)	(13)	(20)	(22)			
6302 31 90				(2)	(14)	(20)	(22)			
6302 32 10										
6302 32 90				(2)			(22)			
6302 39 10				(2)			(22)			
6302 39 30				(2)			(22)			
6302 39 90				(2)			(22)			
6302 40 00				(2)	(14)		(22)			
6302 51 10				(2)	(14)	(20)	(22)			
6302 51 90				(2)	(14)		(22)			
6302 52 00				(2)			(22)			
6302 53 10										
6302 53 90				(2)			(22)			
6302 59 00				(2)			(22)			
6302 60 00				(2)	(14)		(22)			
6302 91 10				(2)	(14)		(22)			
6302 91 90				(2)	(14)		(22)			
6302 92 00				(2)			(22)			
6302 93 10										
6302 93 90				(2)	(14)		(22)			
6302 99 00				(2)	(14)		(22)			
6303 11 00				(2)	(14)		(22)			
6303 12 00				(2)	(14)		(22)			
6303 19 00				(2)	(14)		(22)			
6303 91 00				(2)	(13)	(20)	(22)			
6303 92 10										
6303 92 90				(2)	(13)		(22)			
6303 99 10										
6303 99 90				(2)			(22)			
6304 11 00				(2)	(14)		(22)			
6304 19 10				(2)	(14)	(20)	(22)			
6304 19 30				(1)			(22)			
6304 19 90				(2)			(22)			
6304 91 00				(2)	(14)		(22)			
6304 92 00				(2)	(14)	(20)	(22)			
6304 93 00				(2)			(22)			
6304 99 00				(2)			(22)			
6305 10 10					(13)					
6305 10 90					(13)					
6305 20 00				(2)	(13)		(22)			
6305 31 10				(2)	(14)		(22)			
6305 31 91				(2)	(14)					
6305 31 99				(2)	(14)					
6305 39 00				(2)	(13)		(22)			
6305 90 00					(13)		(22)			
6306 11 00										
6306 12 00										
6306 19 00										
6306 21 00										
6306 22 00										
6306 29 00										
6306 31 00										
6306 39 00										
6306 41 00										
6306 49 00										
6306 91 00										
6306 99 00										
6307 10 10				(2)	(14)		(22)			
6307 10 30										
6307 10 90				(2)		(20)				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
6307 20 00				(2)	(14)		(22)			
6307 20 00										
6307 90 10				(2)	(14)		(22)			
6307 90 91										
6307 90 99				(2)		(20)				
6308 00 00					(14)	(20)				
6309 00 00				(1)						
6601 10 00				(1)	(13)					
6601 91 00				(1)	(13)					
6601 99 11				(1)	(13)					
6601 99 19				(1)	(13)					
6601 99 90				(1)	(13)					
8708 21 10				(1)			(24)			
8708 21 90				(1)			(24)			
9113 90 30				(1)						
ex 9113 90 90				(1)		(20)				
9502 91 00				(1)						

Note dell'allegato III A

- (¹) Spagna — restrizione sotto forma di licenze discrezionali applicate ai paesi della Zona C*.
- (²) Spagna — licenze discrezionali applicate ai paesi della Zona C.
- (³) Spagna — licenze discrezionali applicate ai paesi della Zona C per i prodotti di lana, peli fini o cotone.
- (⁴) Spagna — licenze discrezionali applicate ai paesi della Zona C, per i prodotti di lana o di materie tessili artificiali, e della Zona C* per le altre materie tessili.
- (⁵) Spagna — licenze discrezionali applicate ai paesi della Zona C, per i prodotti di lana o di peli fini, e della Zona C* per i prodotti di altre materie tessili.
- (⁶) Spagna — licenze discrezionali applicate ai paesi della Zona C per i prodotti di cotone, lana, peli fini o materie tessili sintetiche o artificiali.
- (⁷) Spagna — licenze discrezionali applicate ai paesi della Zona C, per i prodotti di cotone, lana, peli fini o materie tessili sintetiche o artificiali, e della Zona C* per i prodotti di altre materie tessili.
- (⁸) Spagna — licenze discrezionali applicate ai paesi della Zona C per i prodotti di cotone o di materie tessili artificiali.
- (⁹) Spagna — licenze discrezionali applicate ai paesi della Zona C per i prodotti di materie tessili artificiali.
- (¹⁰) Spagna — licenze discrezionali applicate ai paesi della Zona C, per i prodotti di cotone, lana, peli fini o materie tessili sintetiche o artificiali, e della Zona C* per i prodotti di altre materie tessili.
- (¹¹) Spagna — licenze discrezionali applicate ai paesi della Zona C, per i prodotti di lana o di materie tessili sintetiche o artificiali, e della Zona C* per i prodotti di altre materie tessili.
- (¹²) Spagna — licenze discrezionali applicate ai paesi della Zona C, per i prodotti di lana o di materie tessili artificiali, e della Zona C* per i prodotti di altre materie tessili.
- (¹³) Francia — frazione di un contingente globale per i paesi della Zona II e dell'elenco dei paesi AMF e simili (elenco AMF); frazione di un contingente specifico per la Repubblica di Corea.
- (¹⁴) Francia — frazione di un contingente globale per i paesi della Zona II.
- (¹⁵) Francia — frazione di un contingente globale per i paesi della Zona II; frazione di un contingente specifico per l'India.
- (¹⁶) Francia — frazione di un contingente globale per i paesi della Zona II e dell'elenco dei paesi AMF; frazione di un contingente specifico per la Repubblica di Corea.
- (¹⁷) Francia — frazione di un contingente globale per i paesi della Zona II; frazione di un contingente specifico per la Repubblica sudafricana.
- (¹⁸) Francia — frazione di un contingente globale per i paesi della Zona II e dell'elenco AMF; frazione di contingenti specifici per la Repubblica di Corea, la Repubblica Sudafricana e l'India.
- (¹⁹) Francia — frazione di un contingente globale per i paesi della Zona II e dell'elenco AMF; frazione di contingenti specifici per l'India e la Repubblica di Corea.
- (²⁰) Regno Unito — frazione di un contingente specifico per i paesi dell'Area tessile residua (ATR).
- (²¹) Grecia — frazione di un contingente specifico per i paesi dell'elenco 4.
- (²²) Grecia — frazione di contingenti specifici per i paesi degli elenchi 1, 2 e 3.
- (²³) Grecia — frazione di contingenti specifici per i paesi degli elenchi 1, 2, 3 e 4.
- (²⁴) Italia — restrizione specifica per il Giappone.
- (²⁵) Portogallo — frazione del contingente specifico per il Giappone.
- (²⁶) Francia — frazione di un contingente globale per i paesi della Zona II e dell'elenco AMF; frazione di contingenti specifici per la Repubblica di Corea e la Repubblica Sudafricana.
- (²⁷) Spagna — licenze discrezionali per Taiwan.

SPAGNA

Elenco Zona C

Membri del GATT:

Australia	Kuwait
Birmania	Maldive
Canada	Nicaragua
Cile	Nuova Zelanda
Cuba	Repubblica Dominicana
Giappone	Repubblica Sudafricana

Non membri del GATT:

Bahrein (*)	Oceania Francese
Brunei (*)	Portorico
Cambogia (*)	Qatar (*)
Chesterfield	Samoa Americane
Emirati Arabi Uniti (*)	Territorio Antartico Australiano
Isole Caroline, Marshall e Marianne (Guam)	Yemen (*)
Isole Cook	Zona del Canale di Panama
Niue	

SPAGNA

Elenco Zona C *

Membri del GATT:

Argentina	Kuwait
Australia	Macao
Bangladesh	Malaysia
Birmania	Maldive
Brasile	Messico
Canada	Nicaragua
Cile	Nuova Zelanda
Colombia	Pakistan
Corea	Perù
Cuba	Repubblica Dominicana
Filippine	Repubblica Sudafricana
Giappone	Singapore
Haiti	Sri Lanka
India	Stati Uniti d'America
Indonesia	Tailandia
	Uruguay

Non membri del GATT:

Bahrein (*)	Oceania Francese
Brunei (*)	Portorico
Cambogia (*)	Qatar (*)
Chesterfield	Samoa
Emirati Arabi Uniti (*)	Taiwan
Isole Caroline, Marshall e Marianne (Guam)	Territorio Antartico Australiano
Isole Cook	Yemen (*)
Niue	Zona del Canale di Panama

(*) Paesi ai cui territori è stato applicato il GATT e che attualmente, come Stati indipendenti, ne mantengono l'applicazione de facto in attesa di una decisione definitiva in merito alla loro futura politica commerciale.

FRANCIA

Elenco Zona II

Membri del GATT:

Birmania	Nuova Zelanda
Cile	Repubblica Sudafricana
Costa Rica	Repubblica Dominicana
Cuba	Venezuela
Maldive	

Non membri del GATT:

Afghanistan	Isola Swan
Arabia Saudita	Isola Tolekan
Bhutan	Isole Cocos (Keeling)
Ecuador	Isole Cook
Honduras	Isole Galapagos
Irak	Libia
Isola Christmas	Namibia (*)
Isola Corn	Nepal
Isola Green	Oceania Australiana
Isola Heard	Oceania Neozelandese
Isola Niue	Panama
Isola Norfolk	Yemen del Nord

FRANCIA

Elenco dei Paesi AMF e simili

Paesi fornitori con i quali la CE ha concluso un accordo o un'intesa bilaterali per il commercio di prodotti tessili.

Membri del GATT:

Argentina	Malaysia
Bangladesh	Malta
Brasile	Marocco
Cecoslovacchia	Messico
Colombia	Pakistan
Corea del Sud	Perù
Egitto	Polonia
Filippine	Romania
Guatemala	Singapore
Haiti	Sri Lanka
Hong Kong	Tailandia
India	Tunisia
Indonesia	Ungheria
ex Jugoslavia	Uruguay
Macao	

Non membri del GATT:

Bulgaria	Taiwan
Cina	ex URSS

(*) Paesi ai cui territori è stato applicato il GATT e che attualmente, come Stati indipendenti, ne mantengono l'applicazione de facto in attesa di una decisione definitiva in merito alla loro futura politica commerciale.

AREA TESSILE RESIDUA DEL REGNO UNITO

Per « Area tessile residua » s'intendono tutti i paesi e territori esclusi : Algeria, Argentina, Bangladesh, Bolivia, Brasile, Brunei, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Filippine, Giordania, Guatemala, Hong Kong, India, Indonesia, Iran, Macao, Malaysia, Maldive, Messico, Nicaragua, Pakistan, Panama, Paraguay, Perù, Repubblica di Corea, Singapore, Siria, Sri Lanka, Tailandia, Taiwan, Uruguay, compresi quelli dell'Area ACP, dell'Area CEFTA, dell'Area Estremo Oriente e Occidente, dell'Area Mediterraneo, dell'Area PTOM e dell'Area a commercio di Stato.

L'« Area ACP » comprende : Angola, Antigua e Barbuda, Bahama, Barbados, Belize, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Camerun, Capo Verde, Ciad, Comore, Congo, Costa d'Avorio, Dominica, Etiopia, Figi, Gabon, Gambia, Ghana, Giamaica, Gibuti, Grenada, Guinea Bissau, Guinea Equatoriale, Guinea, Guyana, Haiti, Isole Salomone, Kenia, Kribati, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Maurizio, Mozambico, Niger, Nigeria, Papua Nuova Guinea, Repubblica Centrafricana, Repubblica Dominicana, Ruanda, Saint Christopher e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent, Samoa Occidentali, São Tomé e Príncipe, Seicelle, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Suriname, Swaziland, Tanzania, Togo, Tonga, Trinidad e Tobago, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Zaire, Zambia e Zimbabwe.

L'« Area CEFTA » comprende : Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Liechtenstein, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Svezia e Svizzera.

L'« Area Estremo Oriente e Occidente » comprende : Australia, Canada, Giappone, Nuova Zelanda e Stati Uniti d'America.

L'« Area Mediterranea » comprende : Cipro, Egitto, Israele, Jugoslavia, Libano, Malta, Marocco, Tunisia, Turchia e ex Jugoslavia.

L'« Area PTOM » comprende : Anguilla, Antille Olandesi (Bonaire, Curaçao, Saba, Saint Eustatius, Saint Maarten del Sud), Nuova Caledonia e Dipendenze, Aruba, Georgia del Sud e Isole Sandwich Meridionali, Groenlandia, Isole Cayman, Isole Falkland, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini Britanniche, Isole Wallis e Futuna, Mayotte, Montserrat, Polinesia Francese, Saint-Pierre e Miquelon, Territori Australi e Antartici Francesi, Territorio Antartico Britannico e Territorio Britannico dell'Oceano Indiano.

L'« Area a commercio di Stato » comprende : Albania, Bulgaria, Cambogia, Cecoslovacchia, Cina, Corea (del Nord), Laos, Mongolia, Polonia, Romania, Ungheria, Unione Sovietica e Vietnam.

NB : l'ILB sta discutendo dell'eventuale inclusione della Namibia nell'Area ACP (che la escluderebbe dall'ATR).

GRECIA — RESTRIZIONI QUANTITATIVE

Elenco 1 (Cat. 2 — 123)

Afghanistan
Arabia Saudita
Emirati Arabi Uniti (*)
Irak
Iran
Laos
Libia
Mauritania
Maurizio
Namibia
Nepal
Oman
Qatar (*)
Repubblica Sudafricana
Sudan
Yemen (*)
Zimbabwe

Elenco 2 (Cat. 2 — 123)

Australia
Ceuta e Melilla
Giappone
Giordania
Israele

Libano
Nuova Zelanda
Siria

Elenco 3 (Cat. 2 — 123)

Bolivia
Colombia
El Salvador
Messico
Paraguay
Venezuela

Elenco 4 (Cat. 136 — 161)

Australia
Bangladesh
Corea del Sud
Filippine
Giappone
India
Indonesia
Malaysia
Pakistan
Sri Lanka
Tailandia

(*) Paesi ai cui territori è stato applicato il GATT e che attualmente, come Stati indipendenti, ne mantengono l'applicazione de facto in attesa di una decisione definitiva in merito alla loro futura politica commerciale.

*ALLEGATO III B***Limiti quantitativi annui di cui all'articolo 2, paragrafo 1, quarto trattino**

Repubbliche di Bosnia-Erzegovina, Croazia ed ex Repubblica Iugoslava di Macedonia

Categorie	Unità	Quantitativi
1	tonnellate	6 899
2	tonnellate	8 544
2a	tonnellate	1 931
3	tonnellate	935
5	1 000 pezzi	1 910
6	1 000 pezzi	954
7	1 000 pezzi	571
8	1 000 pezzi	2 568
9	tonnellate	831
15	1 000 pezzi	745
16	1 000 pezzi	567
67	1 000 pezzi	722

*ALLEGATO IV***Limiti quantitativi annui comunitari di cui all'articolo 3, paragrafo 1**

(Le designazioni dei prodotti delle categorie di cui al presente allegato figurano all'allegato IA del presente regolamento)

CINA

Categoria	Unità	Quantità
ex 13 ⁽¹⁾	1 000 pezzi	150
ex 18 ⁽¹⁾	tonnellate	98
ex 20 ⁽¹⁾	tonnellate	10
ex 24 ⁽¹⁾	1 000 pezzi	120
ex 39 ⁽¹⁾	tonnellate	10
ex 78 ⁽¹⁾	tonnellate	3
115	tonnellate	450
117	tonnellate	450
118	tonnellate	950
120	tonnellate	63
ex 136 ⁽¹⁾⁽²⁾	tonnellate	285
156	tonnellate	760
157	tonnellate	5 400
159	tonnellate	3 020
161	tonnellate	10 777

⁽¹⁾ Le categorie contrassegnate da «ex» comprendono prodotti diversi da quelli in lana o peli fini, cotone o fibre sintetiche artificiali.⁽²⁾ Tale categoria comprende unicamente i tessuti ed altri prodotti di seta diversi da quelli greggi, purgati o sbiancati dei codici della NC 5007 20 19, 5007 20 31, 5007 20 39, 5007 20 41, 5007 20 59, 5007 20 61, 5007 20 69, 5007 20 71, 5007 90 30, 5007 90 50, 5007 90 90.

COREA DEL NORD

Categoria	Unità	Quantitativo
1	tonnellate	128
2	tonnellate	145
3	tonnellate	49
4	1 000 pezzi	285
5	1 000 pezzi	119
6	1 000 pezzi	144
7	1 000 pezzi	93
8	1 000 pezzi	133
9	tonnellate	71
12	1 000 paia	1 290
13	1 000 pezzi	1 509
14	1 000 pezzi	94
15	1 000 pezzi	107
16	1 000 pezzi	55
17	1 000 pezzi	38
18	tonnellate	61
19	1 000 pezzi	411
20	tonnellate	141
21	1 000 pezzi	2 857
24	1 000 pezzi	263
26	1 000 pezzi	173
27	1 000 pezzi	167
28	1 000 pezzi	285
29	1 000 pezzi	75
31	1 000 pezzi	293
36	1 000 pezzi	91
37	1 000 pezzi	356
39	1 000 pezzi	51
59	1 000 pezzi	466
61	1 000 pezzi	40
68	1 000 pezzi	75
69	1 000 pezzi	184
70	1 000 pezzi	270
73	1 000 pezzi	93
74	1 000 pezzi	133
75	1 000 pezzi	39
76	tonnellate	74
77	tonnellate	9
78	tonnellate	115
83	tonnellate	31
117	tonnellate	51
118	tonnellate	23
142	tonnellate	10
151A	tonnellate	10
151B	tonnellate	10
161	tonnellate	152

*ALLEGATO V***di cui all'articolo 3 paragrafo 3**

(Le designazioni dei prodotti delle categorie di cui al presente allegato figurano all'allegato I (A) del presente regolamento)

CINA

Categorie : 121, 122, 123, 124, 125A, 125B, 126, 127A, 127B, 133, 137, 140, 141, 145, 146A, 146B, 146C, 151B, 160

COREA DEL NORD

Categorie : 10, 22, 23, 32, 33, 34, 35, 38, 40, 41, 42, 49, 50, 53, 54, 55, 58, 62, 63, 65, 66, 67, 72, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 93, 97, 99, 100, 101, 109, 111, 112, 113, 114, 120, 121, 122, 123, 124, 130, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 145, 146A, 146B, 146C, 149, 150, 153, 156, 157, 159, 160.

*ALLEGATO VI***Traffico di perfezionamento passivo****Limiti annui comunitari di cui all'articolo 4**

Repubbliche di Bosnia-Erzegovina, Croazia ed ex Repubblica Iugoslava di Macedonia

Categorie	Unità	Quantitativi
5	1 000 pezzi	3 692
6	1 000 pezzi	10 734
7	1 000 pezzi	5 496
8	1 000 pezzi	12 888
15	1 000 pezzi	5 743
16	1 000 pezzi	3 177

*ALLEGATO VII***Elenco delle indicazioni che devono figurare nelle caselle del documento di vigilanza****DOCUMENTO DI VIGILANZA**

1. Richiedente (nome, indirizzo completo, paese)
2. N. di registrazione
3. Speditore (nome, indirizzo, paese)
4. Autorità competente per il rilascio (nome e indirizzo)
5. Dichiarante (nome e indirizzo)
6. Ultimo giorno di validità
7. Paese d'origine
8. Paese di provenienza
9. Luogo e data previsti per l'importazione
10. Riferimento al regolamento (CE) che istituisce la vigilanza
11. Designazione delle merci, marche e numeri, quantità e natura dei colli
12. Codice delle merci (NC) e categoria di prodotti tessili
13. Massa lorda (kg)
14. Massa netta (kg)
15. Unità supplementari
16. Valore cif alla frontiera CE in ECU
17. Indicazioni supplementari
18. Certificazione da parte del richiedente :
 - il sottoscritto certifica che le informazioni indicate sulla presente domanda sono esatte e fornite in buona fede.
 - Luogo e data
 - (firma) (timbro)
19. Visto dell'autorità competente
 - data
 - firma timbro
 - Originale per il richiedente
 - Copia per l'autorità competente

Originale per il richiedente	1	1. Richiedente (nome, indirizzo completo, paese)	2. N. di registrazione	
		3. Speditore (nome, indirizzo, paese)	4. Autorità competente per il rilascio (nome e indirizzo)	
		5. Dichiarante (nome e indirizzo)	6. Ultimo giorno di validità	
			7. Paese d'origine	8. Paese di provenienza
	1	9. Luogo e data previsti per l'importazione	10. Riferimento al regolamento (CE) che istituisce la vigilanza	
11. Designazione delle merci, marche e numeri, quantità e natura dei colli		12. Codici delle merci (NC) e categoria di prodotti tessili		
		13. Massa lorda (kg)		
		14. Massa netta (kg)		
		15. Unità supplementari		
		16. Valore cif alla frontiera CE in ECU		
17. Indicazioni supplementari				
18. Certificazione da parte del richiedente: il sottoscritto certifica che le informazioni indicate sulla presente domanda sono esatte e fornite in buona fede				
19. Visto dell'autorità competente		Luogo e data		
Data :				
Firma				
Timbro				
		(firma)	(timbro)	

REGOLAMENTO (CE) N. 518/94 DEL CONSIGLIO

del 7 marzo 1994

relativo al regime comune applicabile alle importazioni e che abroga il regolamento (CEE) n. 288/82

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

viste le normative relative all'organizzazione comune dei mercati agricoli, nonché quelle adottate a norma dell'articolo 235 del trattato, applicabili alle merci derivanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, e in particolare le disposizioni di tali normative che consentono di derogare al principio generale in base al quale qualunque restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente può essere sostituita soltanto dalle misure previste dalle normative stesse,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la politica commerciale comune deve essere fondata su principi uniformi; che, sebbene il regime comune applicabile alle importazioni istituito dal regolamento (CEE) n. 288/82 del Consiglio, del 5 febbraio 1982, relativo al regime comune applicabile alle importazioni⁽¹⁾ costituisca un importante elemento di tale politica, quest'ultima deve essere ancora completata poiché il regime vigente prevede eccezioni e deroghe che consentono agli Stati membri di continuare ad applicare misure nazionali all'importazione di taluni prodotti;

considerando che, ai sensi dell'articolo 7 A del trattato, il mercato interno comporta, dal 1° gennaio 1993, uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;

considerando che, pertanto, il completamento della politica commerciale comune per quanto riguarda il regime applicabile alle importazioni costituisce il necessario complemento della realizzazione del mercato interno e sembra l'unico in grado di garantire che la regolamentazione degli scambi commerciali tra la Comunità e i paesi terzi tenga conto della situazione derivante dall'integrazione dei mercati;

considerando che, a tale scopo, occorre prevedere una maggiore uniformazione del regime all'importazione, eliminando le eccezioni e le deroghe derivanti dalle misure nazionali di politica commerciale ancora in vigore, in particolare le restrizioni quantitative mantenute dagli Stati membri in virtù del regolamento (CEE) n. 288/82;

che le ripercussioni economiche e industriali di tale soppressione sono state prese o possono essere prese in considerazione nell'ambito delle politiche orizzontali della Comunità elaborate per i mercati interessati;

considerando che la liberalizzazione delle importazioni, vale a dire l'assenza di qualsiasi restrizione quantitativa, deve pertanto costituire il punto di partenza del regime comunitario in materia;

considerando che la Commissione deve essere informata dagli Stati membri di qualunque pericolo conseguente all'evoluzione delle importazioni, che potesse richiedere il ricorso a misure di salvaguardia;

considerando che, in tale ipotesi, la Commissione deve procedere all'esame delle condizioni delle importazioni, della loro evoluzione e dei vari elementi della situazione economica e commerciale nonché, eventualmente, delle misure da adottare;

considerando che può rivelarsi necessario sottoporre alcune importazioni ad una sorveglianza comunitaria;

considerando che determinate misure di vigilanza o di salvaguardia di portata limitata ad una o più regioni della Comunità possono rivelarsi più adatte di misure applicabili a tutta la Comunità; che, tuttavia, tali misure devono essere autorizzate soltanto in mancanza di soluzioni alternative e in via eccezionale; che occorre far sì che esse siano temporanee e perturbino il meno possibile il funzionamento del mercato unico;

considerando che, in caso di applicazione di una vigilanza comunitaria, occorre subordinare l'immissione in libera pratica dei prodotti in questione alla presentazione di un documento d'importazione che risponda a criteri uniformi; che tale documento deve, su semplice richiesta dell'importatore, essere vidimato dalle autorità degli Stati membri entro un determinato termine, senza però dar luogo a nessun diritto d'importazione per l'importatore; che, di conseguenza, il documento può essere utilizzato soltanto fin tanto che non viene modificato il regime d'importazione;

considerando che, nell'interesse della Comunità, gli Stati membri e la Commissione devono scambiarsi informazioni per quanto possibile complete sui risultati della vigilanza comunitaria;

considerando che spetta alla Commissione e al Consiglio decidere in merito alle misure di salvaguardia richieste dagli interessi della Comunità tenendo conto degli obblighi internazionali esistenti; che pertanto si possono prevedere misure di vigilanza contro un paese che sia

(¹) GU n. L 35 del 9. 2. 1982, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2875/92 (GU n. L 287 del 2. 10. 1992, pag. 1).

parte contraente del GATT solo se il prodotto in questione sia importato nella Comunità in quantità così accresciute e a condizioni tali che i produttori comunitari di prodotti analoghi o direttamente concorrenti siano gravemente danneggiati o rischino di esserlo, a meno che gli obblighi internazionali consentano una deroga a tale norma;

considerando che l'esperienza acquisita ha dimostrato la necessità di adottare precisi criteri di valutazione dell'eventuale pregiudizio e di istituire una procedura d'inchiesta, senza che ciò precluda la possibilità per la Commissione di adottare, in caso di urgenza, le misure necessarie;

considerando che, a tale scopo, è opportuno prevedere disposizioni particolareggiate sull'apertura di detta inchiesta, sui controlli e sulle verifiche necessarie, sull'audizione degli interessati, sull'elaborazione delle informazioni ricevute e sui criteri di valutazione del pregiudizio;

considerando che le disposizioni relative alle inchieste del presente regolamento non pregiudicano le norme comunitarie e nazionali in materia di segreto professionale;

considerando che è anche necessario fissare limiti di tempo per l'apertura delle inchieste e per le decisioni in merito all'opportunità di istituire misure, affinché tali decisioni siano prese rapidamente, per aumentare la certezza del diritto nei confronti degli operatori economici interessati;

considerando che l'uniformazione del regime all'importazione impone di semplificare e di armonizzare le formalità che devono espletare gli importatori a prescindere dal luogo di sdoganamento delle merci; che, a tale scopo, è opportuno prevedere, in particolare, che le eventuali formalità vengano espletate utilizzando moduli conformi al modello accluso al presente regolamento;

considerando che i documenti d'importazione rilasciati nell'ambito delle misure di vigilanza comunitaria devono essere validi in tutta la Comunità indipendentemente dallo Stato membro che li ha rilasciati;

considerando che i prodotti tessili del regolamento (CE) n. 517/94 del 7 marzo 1994, che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime comunitario specifico in materia di importazioni⁽¹⁾ sono oggetto di un trattamento specifico sia a livello comunitario che a livello internazionale; che sembra quindi opportuno escluderli integralmente dal campo di applicazione del presente regolamento;

considerando che le disposizioni del presente regolamento si applicano fatti salvi gli articoli 77, 81, 244, 249 e 280 dell'Atto di adesione della Spagna e del Portogallo;

considerando che, pertanto, è opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 288/82,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

Principi generali

Articolo 1

1. Il presente regolamento si applica alle importazioni di prodotti compresi nel trattato, originari di paesi terzi, ad eccezione:

- dei prodotti tessili contemplati dal regolamento (CE) n. 517/94,
- dei prodotti originari di alcuni paesi terzi elencati nel regolamento (CE) n. 519/94, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi.

2. L'importazione nella Comunità dei prodotti di cui al paragrafo 1 è libera, ossia non è sottoposta ad alcuna restrizione quantitativa, fatte salve le misure che possono essere prese ai sensi del titolo V.

TITOLO II

Procedura comunitaria di informazione e di consultazione

Articolo 2

Quando l'evoluzione delle importazioni può rendere necessario il ricorso a misure di vigilanza o di salvaguardia, la Commissione ne viene informata dagli Stati membri. Questa informazione deve comprendere gli elementi di prova disponibili, in base ai criteri stabiliti dall'articolo 8. La Commissione trasmette immediatamente tale informazione a tutti gli Stati membri.

Articolo 3

Su richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione possono essere avviate consultazioni, che devono aver luogo negli otto giorni lavorativi successivi alla ricezione, da parte della Commissione, dell'informazione di cui all'articolo 2 e comunque prima dell'applicazione di qualsiasi misura comunitaria di vigilanza o di salvaguardia.

Articolo 4

1. Le consultazioni si svolgono nell'ambito di un Comitato consultivo, in appresso denominato « Comitato », composto da rappresentanti di ciascuno Stato membro e presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. Il Comitato si riunisce su convocazione del suo presidente; questi comunica tempestivamente agli Stati membri tutte le informazioni utili.

⁽¹⁾ Vedasi pag. 1 di questa Gazzetta ufficiale.

3. Le consultazioni vertono in particolare :
- a) sui termini, sulle condizioni e sull'andamento delle importazioni nonché sui vari elementi della situazione economica e commerciale del prodotto in questione ;
- b) sulle misure che sarebbe opportuno adottare.
4. Se necessario, le consultazioni possono aver luogo per iscritto. In tal caso, la Commissione informa gli Stati membri che possono esprimere il loro parere o richiedere una consultazione orale entro un termine compreso tra cinque e otto giorni lavorativi, che dovrà stabilire la Commissione.

TITOLO III

Procedura comunitaria d'inchiesta

Articolo 5

1. Qualora, al termine delle consultazioni, la Commissione ritenga che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta, essa :
- a) avvia un'inchiesta entro un mese dalla data alla quale ha ricevuto le informazioni dallo Stato membro e ne pubblica l'avviso nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ; nell'avviso si riassumono le informazioni ricevute e si precisa che ogni informazione utile deve essere comunicata alla Commissione ; vi si stabilisce il termine entro il quale gli interessati possono rendere note le loro osservazioni per iscritto e fornire informazioni, se tali osservazioni e informazioni devono essere prese in considerazione durante l'inchiesta ; vi si stabilisce anche il termine entro il quale le parti interessate possono chiedere di essere sentite oralmente dalla Commissione ai sensi del paragrafo 4 ;
- b) avvia l'inchiesta in collaborazione con gli Stati membri.
2. La Commissione raccoglie tutte le informazioni che ritiene necessarie e, se lo considera opportuno, procede, previa consultazione del Comitato, alla verifica di tali informazioni presso gli importatori, commercianti, agenti, produttori, associazioni e organizzazioni commerciali.

La Commissione è coadiuvata in questo compito da agenti dello Stato membro sul cui territorio si effettuano tali verifiche, a condizione che tale Stato ne abbia espresso il desiderio.

Le parti interessate che si sono manifestate ai sensi del paragrafo 1, lettera a), come pure i rappresentanti del paese di esportazione, possono esaminare tutte le informazioni messe a disposizione della Commissione nel quadro dell'inchiesta, distintamente dai documenti interni prepa-

rati dalle autorità della Comunità o dei suoi Stati membri, purché siano pertinenti per la difesa dei loro interessi, non siano riservate ai sensi dell'articolo 7 e siano usate dalla Commissione nell'ambito dell'inchiesta. A tal fine, essi indirizzano una domanda scritta alla Commissione indicando i documenti richiesti.

3. Su richiesta della Commissione, e secondo modalità da essa definite, gli Stati membri le forniscono le informazioni di cui dispongono sull'andamento del mercato del prodotto oggetto dell'inchiesta.

4. La Commissione può sentire le parti interessate che lo abbiano richiesto per iscritto entro il termine stabilito nell'avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, dimostrando che possono effettivamente essere interessate al risultato dell'inchiesta e che esistono motivi particolari per sentirle oralmente.

5. Quando le informazioni non vengono fornite entro il termine stabilito dal presente regolamento o dalla Commissione a norma del medesimo, o quando l'inchiesta è ostacolata in modo rilevante, si possono elaborare conclusioni in base ai dati disponibili. Se la Commissione scopre che una parte interessata o un terzo le hanno fornito informazioni false o ingannevoli, essa non tiene conto di tali informazioni e può avvalersi dei fatti di cui dispone.

6. Quando la Commissione, al termine delle consultazioni di cui al paragrafo 1, ritiene che non esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'avvio di un'inchiesta, essa informa gli Stati membri della sua decisione entro un mese dalla data alla quale le sono pervenute le loro informazioni.

Articolo 6

1. Al termine dell'inchiesta, la Commissione presenta al Comitato una relazione sui risultati della stessa.

2. Se, entro nove mesi dall'avvio dell'inchiesta, la Commissione ritiene che non sia necessaria alcuna misura di vigilanza o di salvaguardia comunitaria, l'inchiesta viene chiusa, previa consultazione del Comitato, entro un mese. La decisione di chiusura dell'inchiesta, contenente le conclusioni essenziali della medesima e un sommario dei motivi, è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

3. Quando la Commissione ritiene necessaria una misura di vigilanza o di salvaguardia comunitaria, prende le adeguate decisioni a tal fine, conformemente ai titoli IV e V, entro nove mesi dall'avvio dell'inchiesta. In circostanze eccezionali, questo periodo può essere prolungato al massimo di altri due mesi ; in tal caso, la Commissione ne pubblica avviso nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, indicando la durata del prolungamento e le relative ragioni.

4. Le disposizioni del presente titolo non impediscono di prendere, in qualsiasi momento, misure di vigilanza conformemente agli articoli da 9 a 13 oppure, quando circostanze critiche in cui ogni indugio causerebbe un danno difficilmente riparabile, richiedano un'azione immediata, misure di salvaguardia conformemente agli articoli 14, 15 e 16.

La Commissione procede immediatamente alle inchieste che ritiene ancora necessarie e utilizza i risultati per il riesame delle misure prese.

Articolo 7

1. Le informazioni ricevute a norma del presente regolamento possono essere utilizzate soltanto per lo scopo per il quale sono state richieste.

2. a) Né il Consiglio, né la Commissione, né gli Stati membri, o i loro agenti, divulgano, salvo autorizzazione espressa della parte che le ha fornite, le informazioni riservate che hanno ricevuto a norma del presente regolamento o quelle fornite in via riservata.

b) Ogni richiesta di trattamento riservato deve addurre le debite motivazioni.

Tuttavia, quando una richiesta di trattamento riservato non è giustificata e colui che fornisce l'informazione non vuole né renderla pubblica né autorizzarne la divulgazione in termini generali o sotto forma di riassunto, non si può tener conto dell'informazione in questione.

3. Un'informazione viene comunque considerata riservata se la sua divulgazione può avere conseguenze estremamente sfavorevoli per colui che l'ha fornita o che ne è la fonte.

4. I precedenti paragrafi non impediscono che le autorità della Comunità facciano riferimento alle informazioni generali, e in particolare ai motivi su cui si basano le decisioni prese ai sensi del presente regolamento. Tali autorità, tuttavia, devono tener conto dell'esigenza legittima degli interessati che i loro segreti d'affari non vengano divulgati.

Articolo 8

1. L'esame dell'andamento delle importazioni, delle condizioni in cui vengono effettuate e del grave pregiudizio o della minaccia di grave pregiudizio che ne derivano per i produttori comunitari si basa principalmente sui fattori seguenti:

a) il volume delle importazioni, soprattutto quando siano aumentate in misura considerevole, in termini assoluti o rispetto alla produzione o al consumo della Comunità;

b) i prezzi delle importazioni, soprattutto per determinare se si è registrata una sottoquotazione significativa rispetto al prezzo di un prodotto simile nella Comunità;

c) l'impatto che ne deriva per i produttori comunitari di prodotti simili o direttamente concorrenti, e che risulta dalle tendenze di taluni fattori economici quali:

— la produzione,

— lo sfruttamento del potenziale,

— le scorte,

— le vendite,

— la quota di mercato,

— i prezzi (la diminuzione dei prezzi o l'impedimento dei rincari che normalmente si sarebbero verificati),

— gli utili,

— il rendimento dei capitali,

— i flussi di liquidità,

— l'occupazione.

2. Quando viene adottata una minaccia di grave pregiudizio, la Commissione esamina altresì se sia chiaramente prevedibile che una situazione particolare può trasformarsi in un pregiudizio reale. A tale riguardo, essa può tener conto anche di fattori come:

a) il tasso d'incremento delle esportazioni verso la Comunità;

b) la capacità di esportazione del paese di origine o la capacità di esportazione che già esiste o che esisterà in un futuro prevedibile, e la probabilità che le esportazioni da essa derivanti siano destinate alla Comunità.

TITOLO IV

Misure di vigilanza

Articolo 9

1. Qualora l'evoluzione del mercato di un prodotto originario di uno dei paesi terzi contemplato dal presente regolamento rischi di arrecare pregiudizio ai produttori comunitari di prodotti analoghi o concorrenti e qualora gli interessi della Comunità lo esigano, l'importazione di tale prodotto può essere soggetta, secondi i casi:

a) a vigilanza comunitaria a posteriori, effettuata secondo quanto dispone la decisione di cui al paragrafo 2,
o

b) a vigilanza comunitaria preventiva effettuata conformemente all'articolo 10.

2. La decisione di messa sotto vigilanza è adottata dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all'articolo 14, paragrafi 5 e 6.

3. La durata delle misure di vigilanza è limitata. Salvo disposizioni contrarie, la loro validità scade alla fine del secondo semestre successivo a quello durante il quale esse sono state introdotte.

Articolo 10

1. L'immissione in libera pratica dei prodotti soggetti a vigilanza comunitaria preventiva è subordinata alla presentazione di un documento d'importazione. Questo documento è vidimato gratuitamente dall'autorità competente designata dagli Stati membri per tutti i quantitativi richiesti, entro un termine massimo di cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui l'autorità nazionale competente ha ricevuto una dichiarazione di un qualsiasi importatore della Comunità, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento nella Comunità stessa. Salvo prova contraria, si presume che tale dichiarazione sia pervenuta all'autorità nazionale competente entro tre giorni lavorativi dalla presentazione.

2. Il documento dell'importazione e la dichiarazione dell'importatore sono redatti su un modulo conforme al modello che figura all'allegato.

Possono essere chieste informazioni supplementari a quelle fornite con tale modulo. Tali informazioni sono indicate nella decisione che decreta la vigilanza.

3. Il documento d'importazione è valido in tutta la Comunità, indipendentemente dallo Stato membro che l'ha rilasciato.

4. La constatazione che il prezzo unitario al quale si effettua la transazione supera di meno del 5% quello indicato nel documento d'importazione, ovvero che il valore totale o il quantitativo totale dei prodotti presentati all'importazione supera di meno del 5% il valore o il quantitativo indicati in detto documento non osta all'immissione in libera pratica. Dopo aver sentito i pareri espressi in seno al Comitato, e tenendo conto della natura dei prodotti e delle altre particolarità delle transazioni in oggetto, la Commissione può fissare una percentuale diversa che tuttavia non può, normalmente, superare il 10%.

5. Il documento d'importazione può essere utilizzato soltanto fintanto che, per le transazioni in questione, rimane in vigore il regime di liberalizzazione delle importazioni, e al massimo per un periodo determinato nello stesso tempo e secondo la stessa procedura con cui viene instaurata la vigilanza, tenendo conto della natura dei prodotti e delle altre particolarità di tali transazioni.

6. Quando la decisione presa a norma dell'articolo 9 lo preveda, l'origine dei prodotti sotto vigilanza comunitaria deve essere giustificata da un certificato d'origine. Il presente paragrafo lascia impregiudicate altre disposizioni sulla presentazione di tale certificato.

7. Quando il prodotto sottoposto a vigilanza comunitaria preventiva è oggetto di una misura di salvaguardia

regionale in uno Stato membro, l'autorizzazione d'importazione concessa da quest'ultimo può sostituire il documento d'importazione.

Articolo 11

Qualora, dopo otto giorni lavorativi dalla fine delle consultazioni, le importazioni di un prodotto non siano assoggettate a vigilanza comunitaria preventiva, la Commissione può decretare, conformemente all'articolo 16, una vigilanza limitata alle importazioni destinate a una o più regioni della Comunità.

Articolo 12

1. L'immissione in libera pratica dei prodotti soggetti a vigilanza regionale è subordinata alla presentazione di un documento d'importazione. Tale documento è vidimato gratuitamente dall'autorità competente designata dallo o dagli Stati membri interessati per tutti i quantitativi richiesti, entro un termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla data in cui l'autorità nazionale competente ha ricevuto una dichiarazione di qualsiasi importatore della Comunità, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento nella Comunità stessa. Salvo prova contraria, si presume che tale dichiarazione sia pervenuta all'autorità nazionale competente entro tre giorni lavorativi dalla presentazione. Il documento può essere utilizzato soltanto fintanto che il regime di liberalizzazione delle importazioni rimane in vigore per le transazioni in questione.

2. Il documento d'importazione e la dichiarazione dell'importatore sono redatti su un modulo conforme al modello che figura nell'allegato.

Al momento di decidere la vigilanza, possono essere richieste informazioni supplementari a quelle fornite con tale modulo. Tali informazioni sono indicate nella decisione che decreta la vigilanza.

Articolo 13

1. In caso di vigilanza comunitaria o regionale, gli Stati membri comunicano alla Commissione, nei primi dieci giorni di ogni mese:

- a) in caso di vigilanza preventiva, i quantitativi di mercati e gli importi, calcolati in base ai prezzi cif, per i quali sono stati rilasciati o vidimati, nel periodo precedente, i documenti d'importazione;
- b) in ogni caso, le importazioni effettuate nel periodo che precede quello di cui alla lettera a).

Le comunicazioni degli Stati membri sono ripartite per prodotto e per paese.

Possono essere adottate contemporaneamente disposizioni diverse secondo la stessa procedura applicata per la vigilanza.

2. Quando la natura dei prodotti o situazioni particolari lo rendano necessario, su richiesta di uno Stato membro o di sua iniziativa, la Commissione può modificare la periodicità delle informazioni.

3. La Commissione informa gli Stati membri.

TITOLO V

Misure di salvaguardia

Articolo 14

1. Se un prodotto è importato nella Comunità in quantitativi talmente accresciuti e/o a condizioni tali da arrecare o da minacciare di arrecare un pregiudizio grave ai produttori comunitari di prodotti analoghi o direttamente concorrenti, la Commissione può, per la salvaguardia degli interessi della Comunità, su richiesta di uno Stato membro oppure di propria iniziativa:

- a) abbreviare il periodo durante il quale sono utilizzabili i documenti d'importazione di cui all'articolo 10 che saranno vidimati dopo l'entrata in vigore di questa misura;
- b) modificare il regime d'importazione di tale prodotto subordinandone l'immissione in libera pratica alla presentazione di un'autorizzazione d'importazione che dovrà essere rilasciata secondo modalità ed entro limiti definiti dalla Commissione.

Le misure di cui alle lettere a) e b) sono di immediata applicazione.

2. Nell'instaurare un contingente si tiene conto in particolare:

- dell'interesse a mantenere per quanto possibile, le correnti di scambio tradizionali;
- del volume dei contratti stipulati a condizioni normali prima dell'entrata in vigore di una misura di salvaguardia ai sensi del presente titolo, se essi sono stati notificati alla Commissione dallo Stato membro interessato;
- del fatto che non deve essere compromessa la realizzazione dell'obiettivo che si persegue con l'instaurazione del contingente.

3. a) Le misure di cui al presente articolo si applicano ad ogni prodotto immesso in libera pratica dopo la loro entrata in vigore. Esse possono essere limitate, conformemente all'articolo 16, ad una o più regioni della Comunità.

b) Tuttavia, tali misure non ostano all'immissione in libera pratica dei prodotti già avviati verso la Comunità, sempreché non sia possibile mutarne la destinazione e che i prodotti la cui immissione in libera pratica è subordinata, a norma degli articoli 9 e 10,

alla presentazione di un documento d'importazione siano effettivamente corredati di tale documento.

4. Qualora l'intervento della Commissione sia stato richiesto da uno Stato membro, la Commissione si pronuncia entro un termine massimo di cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui ha ricevuto la richiesta.

5. Qualsiasi decisione presa dalla Commissione a norma del presente articolo è comunicata al Consiglio e agli Stati membri. Ogni Stato membro può deferirla al Consiglio entro un mese dal giorno della comunicazione.

6. Qualora uno Stato membro abbia deferito al Consiglio la decisione presa dalla Commissione, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può confermare, modificare o abrogare la decisione adottata dalla Commissione.

Se il Consiglio non ha deciso entro tre mesi dalla data nella quale è stato interpellato, la decisione della Commissione si considera abrogata.

Articolo 15

1. Quando lo esigono gli interessi della Comunità, il Consiglio può, a maggioranza qualificata e su proposta della Commissione, adottare le misure appropriate:

- a) per impedire che un prodotto sia importato nella Comunità in quantitativi talmente accresciuti e/o a condizioni tali da danneggiare o rischiare di danneggiare gravemente la produzione comunitaria di prodotti analoghi o direttamente concorrenti;
- b) per permettere l'uso dei diritti o per adempiere gli obblighi internazionali contratti dalla Comunità o da tutti gli Stati membri, in particolare in materia di commercio di prodotti di base.

2. Si applica l'articolo 14, paragrafi 2 e 3.

Articolo 16

Quando, in base in particolare agli elementi di valutazione di cui all'articolo 8, risulta che in una o più regioni della Comunità sussistono le condizioni previste per l'adozione di misure di cui agli articoli 9 e 14, la Commissione, dopo aver esaminato le soluzioni alternative, può autorizzare, in via eccezionale l'applicazione di misure di vigilanza o di salvaguardia limitate a detta o a dette regioni, qualora ritenga che tali misure, applicate a questo livello, siano più appropriate di misure applicabili all'intera Comunità.

Dette misure devono avere carattere temporaneo e perturbare il meno possibile il funzionamento del mercato interno.

Esse vengono adottate secondo quanto previsto rispettivamente agli articoli 9 e 14.

Articolo 17

1. Durante il periodo d'applicazione di qualsiasi misura di vigilanza o di salvaguardia istituita conformemente ai titoli IV e V, su richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione si procede a consultazioni in seno al Comitato allo scopo di:

- a) valutare gli effetti delle misure in questione;
- b) verificare se sia necessario mantenerle in vigore.

2. Se, al termine delle consultazioni di cui al paragrafo 1, la Commissione ritiene necessaria l'abrogazione o la modifica di una misura di vigilanza o di salvaguardia adottata a norma degli articoli 9, 11, 14, 15 e 16, essa agisce come segue:

- a) se il Consiglio si è pronunciato sulla misura, la Commissione gli propone di abrogarla o modificarla; il Consiglio delibera a maggioranza qualificata;
- b) in tutti gli altri casi, la Commissione modifica o abroga la misura comunitaria di vigilanza e di salvaguardia.

Quando tale decisione riguarda misure di vigilanza regionale, essa si applica a decorrere dal sesto giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

TITOLO VI

Disposizioni finali

Articolo 18

1. Il presente regolamento non osta all'adempimento di obblighi derivanti da disposizioni speciali di accordi conclusi tra la Comunità e paesi terzi.

2. a) Fatte salve le altre disposizioni comunitarie, il presente regolamento non osta all'adozione o all'applicazione, da parte degli Stati membri:

- i) di divieti, restrizioni quantitative o misure di vigilanza giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico e archeologico nazionale o di tutela della proprietà industriale e commerciale;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 7 marzo 1994.

- ii) di speciali formalità in materia di cambio;
- iii) di formalità introdotte a norma di accordi internazionali conformemente al trattato.

b) Gli Stati membri informano la Commissione delle misure o formalità da introdurre o da modificare a titolo del presente paragrafo. In caso di estrema urgenza, le misure o formalità nazionali in questione vengono comunicate alla Commissione sin dall'adozione.

Articolo 19

1. Il presente regolamento non osta all'applicazione dei regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli, di disposizioni amministrative comunitarie o nazionali derivanti da tali regolamenti, o di normative specifiche adottate ai sensi dell'articolo 235 del trattato, applicabili alle merci che derivano dalla trasformazione di prodotti agricoli; esso si applica a titolo complementare.

2. Tuttavia, le disposizioni degli articoli da 9 a 13 e 17 non si applicano ai prodotti oggetto delle disposizioni menzionate al paragrafo 1 per i quali il regime comunitario degli scambi con i paesi terzi prevede la presentazione di un certificato o di un altro titolo d'importazione.

Gli articoli 14, 16 e 17 non si applicano ai prodotti succitati per i quali il regime comunitario degli scambi con i paesi terzi prevede la possibilità di applicare restrizioni quantitative all'importazione.

Articolo 20

La Spagna e il Portogallo possono mantenere sino al 31 dicembre 1995 le restrizioni quantitative per i prodotti agricoli contemplati dagli articoli 77, 81, 244, 249 e 280 dell'Atto di adesione.

Articolo 21

Il regolamento (CEE) n. 288/82 è abrogato. I riferimenti al regolamento abrogato si considerano fatti al presente regolamento.

Articolo 22

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 15 marzo 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

Th. PANGALOS

*ALLEGATO***Elenco delle indicazioni che devono figurare nelle caselle del documento di vigilanza****DOCUMENTO DI VIGILANZA**

1. Richiedente
(nome, indirizzo completo, paese)
2. N. di registrazione
3. Speditore (nome, indirizzo, paese)
4. Autorità competente per il rilascio
(nome e indirizzo)
5. Dichiarante (nome e indirizzo)
6. Ultimo giorno di validità
7. Paese d'origine
8. Paese di provenienza
9. Luogo e data previsti per l'importazione
10. Riferimento al regolamento (CE) che istituisce la vigilanza
11. Designazione delle merci, marche e numeri, quantità e natura dei colli
12. Codice delle merci (NC)
13. Massa lorda (kg)
14. Massa netta (kg)
15. Unità supplementari
16. Valore CIF alla frontiera CE in ECU
17. Indicazioni supplementari
18. Certificazione da parte del richiedente :
il sottoscritto certifica che le informazioni indicate sulla presente domanda sono esatte e fornite in buona fede.

Luogo e data
(firma) (timbro)
19. Visto dell'autorità competente
data
firma timbro

Originale per il richiedente

Copia per l'autorità competente

Originale per il richiedente	1	1. Richiedente (nome, indirizzo completo, paese)	2. N. di registrazione	
		3. Speditore (nome, indirizzo, paese)	4. Autorità competente per il rilascio (nome e indirizzo)	
		5. Dichiarante (nome e indirizzo)	6. Ultimo giorno di validità	
			7. Paese d'origine	8. Paese di provenienza
	1	9. Luogo e data previsti per l'importazione	10. Riferimento al regolamento (CE) che istituisce la vigilanza	
11. Designazione delle merci, marche e numeri, quantità e natura dei colli		12. Codici delle merci (NC)		
		13. Massa lorda (kg)		
		14. Massa netta (kg)		
		15. Unità supplementari		
		16. Valore CIF alla frontiera CE in ECU		
17. Indicazioni supplementari				
18. Certificazione da parte del richiedente: il sottoscritto certifica che le informazioni indicate sulla presente domanda sono esatte e fornite in buona fede				
19. Visto dell'autorità competente		Luogo e data		
Data :				
Firma				
Timbro				
		(firma)	(timbro)	

REGOLAMENTO (CE) N. 519/94 DEL CONSIGLIO

del 7 marzo 1994

relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1765/82, (CEE) n. 1766/82 e (CEE) n. 3420/83

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

viste le normative relative all'organizzazione comune dei mercati agricoli, nonché quelle adottate a norma dell'articolo 235 del trattato, applicabili alle merci derivanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, e in particolare le disposizioni di tali normative che consentono di derogare al principio generale in base al quale qualunque restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente può essere sostituita soltanto dalle misure previste dalle normative stesse,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la politica commerciale comune deve basarsi su principi uniformi; che, sebbene i regimi comuni d'importazione applicabili a taluni paesi terzi a norma del regolamento (CEE) n. 1765/82 del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da paesi a commercio di Stato⁽¹⁾, del regolamento (CEE) n. 1766/82 del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativo al regime comune applicabile alle importazioni dalla Repubblica popolare cinese⁽²⁾ e del regolamento (CEE) n. 3420/83 del Consiglio, del 14 novembre 1983, relativo ai regimi d'importazione dei prodotti originari dei paesi a commercio di Stato non liberalizzati a livello comunitario⁽³⁾, costituiscano un'importante elemento di detta politica, quest'ultima deve ancora essere completata, poiché i regimi vigenti prevedono eccezioni e deroghe che consentono agli Stati membri di continuare ad applicare misure nazionali all'importazione dei prodotti originari dei paesi terzi in questione;

considerando che, ai sensi dell'articolo 7 A del trattato, il mercato interno comporta, dal 1° gennaio 1993, uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;

considerando che il completamento della politica commerciale comune per quanto riguarda il regime appli-

cabile alle importazioni costituisce il necessario complemento della realizzazione del mercato interno e è l'unico in grado di garantire che la regolamentazione degli scambi commerciali tra la Comunità e i paesi terzi tenga conto della situazione derivante dall'integrazione dei mercati;

considerando che per conseguire una maggiore uniformità dei regimi applicabili alle importazioni è necessario abolire le eccezioni e le deroghe derivanti dalle misure nazionali di politica commerciale ancora in vigore, in particolare le restrizioni quantitative mantenute dagli Stati membri a norma del regolamento (CEE) n. 3420/83; che, viste le specificità dei sistemi economici di questi paesi terzi, l'uniformità deve essere conseguita prevedendo, nella misura del possibile, disposizioni analoghe a quelle del regime comune applicabile agli altri paesi terzi;

considerando che la liberalizzazione delle importazioni, vale a dire l'assenza di qualsiasi restrizione quantitativa, deve pertanto costituire il punto di partenza del regime comunitario in materia;

considerando tuttavia che, per un numero limitato di prodotti originari della Repubblica popolare cinese, data la sensibilità di determinati settori dell'industria comunitaria è opportuno prevedere nel presente regolamento contingenti quantitativi e misure di vigilanza applicabili a livello comunitario; che occorre inoltre prevedere una procedura di riesame e di verifica di tali misure per adeguarle in funzione degli sviluppi;

considerando che, per quanto riguarda gli altri prodotti, la Commissione deve esaminare le modalità e le condizioni delle importazioni, il loro andamento, i diversi elementi della situazione economica e commerciale nonché, all'occorrenza, le misure da prendere;

considerando che, per questi prodotti, potrebbe risultare necessario assoggettare ad una vigilanza comunitaria determinate importazioni;

considerando che è compito della Commissione e del Consiglio adottare le misure cautelari richieste dagli interessi della Comunità, tenendo conto degli obblighi internazionali esistenti;

considerando che determinate misure di vigilanza o di salvaguardia di portata limitata ad una o più regioni della Comunità possono tuttavia rivelarsi più adatte di misure applicabili a tutta la Comunità; che, tuttavia, tali misure devono essere autorizzate soltanto in mancanza di soluzioni alternative e in via eccezionale; che occorre far sì che esse siano temporanee e perturbino il meno possibile il funzionamento del mercato interno;

(¹) GU n. L 195 del 5. 7. 1982, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1013/93 (GU n. L 105 del 30. 4. 1993, pag. 1).

(²) GU n. L 195 del 5. 7. 1982, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1409/86 (GU n. L 128 del 14. 5. 1986, pag. 25).

(³) GU n. L 346 dell'8. 12. 1983, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 848/92 (GU n. L 89 del 4. 4. 1992, pag. 1).

considerando che, in caso di applicazione di una vigilanza comunitaria, occorre subordinare l'immissione in libera pratica dei prodotti in questione alla presentazione di un documento d'importazione che risponda a criteri uniformi; che tale documento deve, su semplice richiesta dell'importatore, essere vidimato dalle autorità degli Stati membri entro un determinato termine, senza però dar luogo a nessun diritto d'importazione per l'importatore; che, di conseguenza, il documento può essere utilizzato soltanto fin tanto che non viene modificato il regime d'importazione;

considerando che, nell'interesse della Comunità, gli Stati membri e la Commissione devono scambiarsi informazioni per quanto possibile complete sui risultati della vigilanza comunitaria;

considerando che l'esperienza acquisita ha dimostrato la necessità di adottare precisi criteri di valutazione dell'eventuale pregiudizio e di istituire una procedura d'inchiesta, senza che ciò precluda la possibilità per la Commissione di adottare, in caso di urgenza, le misure necessarie;

considerando che, a tale scopo, è opportuno prevedere disposizioni particolareggiate sull'apertura di detta inchiesta, sui controlli e sulle verifiche necessarie, sull'audizione degli interessati, sull'elaborazione delle informazioni ricevute e sui criteri di valutazione del pregiudizio;

considerando che le disposizioni relative alle inchieste del presente regolamento non pregiudicano le norme comunitarie e nazionali in materia di segreto professionale;

considerando che è anche necessario fissare limiti di tempo per l'apertura delle inchieste e per le decisioni in merito all'opportunità di istituire misure, affinché tali decisioni siano prese rapidamente, per aumentare la certezza del diritto nei confronti degli operatori economici interessati;

considerando che l'uniformazione del regime all'importazione impone di semplificare e di armonizzare le formalità che devono espletare gli importatori a prescindere dal luogo di sdoganamento delle merci; che, a tale scopo, è opportuno prevedere che le eventuali formalità vengano espletate utilizzando moduli conformi al modello accluso al presente regolamento;

considerando che i documenti d'importazione rilasciati nell'ambito delle misure di vigilanza comunitaria devono essere validi in tutta la Comunità indipendentemente dallo Stato membro che li ha rilasciati;

considerando che tale regime non giustifica il mantenimento di due regimi comunitari diversi per i paesi a commercio di Stato e la Repubblica popolare cinese;

considerando che si è svolta la consultazione prevista dal regolamento (CEE) n. 2616/85 del Consiglio, del 16 settembre 1985, relativo all'accordo di cooperazione

commerciale ed economica tra la Comunità economica europea e la Repubblica popolare cinese⁽¹⁾;

considerando che i prodotti tessili del regolamento (CE) n. 517/94 del 7 marzo 1994, che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime comunitario specifico in materia di importazioni⁽²⁾, sono oggetto di un trattamento specifico sia a livello comunitario che a livello internazionale; che sembra quindi opportuno escluderli integralmente dal campo di applicazione del presente regolamento;

considerando che le disposizioni del presente regolamento si applicano fatti salvi gli articoli 77, 81, 244, 249 e 280 dell'Atto di adesione della Spagna e del Portogallo;

considerando che, pertanto, è opportuno abrogare i regolamenti (CEE) n. 1765/82, (CEE) n. 1766/82 e (CEE) n. 3420/83,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

TITOLO PRIMO

Principi generali

Articolo 1

1. Il presente regolamento si applica alle importazioni dei prodotti contemplati dal trattato originari dei paesi terzi di cui all'allegato I, fatta eccezione per i prodotti tessili oggetto del regolamento (CE) n. 517/94
2. L'importazione nella Comunità dei prodotti di cui al paragrafo 1 è libera, e pertanto non è oggetto di alcuna restrizione quantitativa, fatti salvi :
 - le misure che possono essere prese a norma del titolo V,
 - i contingenti quantitativi di cui all'allegato II.
3. L'importazione nella Comunità dei prodotti di cui all'allegato III è soggetta a vigilanza comunitaria secondo le modalità previste all'articolo 10.
4. Su richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione, gli allegati II e III possono essere oggetto di una consultazione in seno al comitato di cui all'articolo 4.

Al termine della consultazione, la Commissione può proporre al Consiglio, secondo la procedura di cui all'articolo 16, le misure necessarie per adeguare gli allegati II e III, nelle condizioni previste al titolo III e, a seconda dei casi, ai titoli IV e V del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU n. L 250 del 19. 9. 1985, pag. 2.

⁽²⁾ Vedasi pag. 1 di questa Gazzetta ufficiale.

TITOLO II

TITOLO III

Procedura comunitaria d'informazione e di consultazione**Procedura comunitaria d'inchiesta***Articolo 2*

Qualora l'andamento delle importazioni dovesse rendere necessario il ricorso a misure di vigilanza o di salvaguardia, la Commissione ne viene informata dagli Stati membri che le comunicano altresì gli elementi di prova disponibili, determinati secondo i criteri di cui all'articolo 8. La Commissione trasmette immediatamente tali informazioni a tutti gli Stati membri.

Articolo 3

Su richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione, possono essere avviate consultazioni che devono svolgersi entro otto giorni lavorativi dalla data in cui la Commissione ha ricevuto le informazioni di cui all'articolo 2, e comunque prima dell'applicazione di qualsiasi misura comunitaria di vigilanza o di salvaguardia.

Articolo 4

1. Le consultazioni si svolgono nell'ambito di un comitato consultivo, in appreso denominato «comitato», composto da rappresentanti di ciascuno Stato membro e presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. Il comitato si riunisce su convocazione del presidente; quest'ultimo comunica tempestivamente agli Stati membri tutte le informazioni utili.

3. Le consultazioni vertono in particolare:

- a) sui termini, sulle condizioni e sull'andamento delle importazioni, nonché sui vari elementi della situazione economica e commerciale del prodotto in questione, segnatamente nel quadro dell'esame di cui agli allegati II e III;
- b) sulle questioni relative alla gestione degli accordi commerciali tra la Comunità e i paesi terzi di cui all'allegato I;
- c) sulle misure che sarebbe opportuno adottare.

4. Se necessario, le consultazioni possono aver luogo per iscritto. In tal caso, la Commissione informa gli Stati membri che possono esprimere il loro parere o richiedere una consultazione orale entro un termine compreso tra 5 e 8 giorni lavorativi, che dovrà stabilire la Commissione.

Articolo 5

1. Qualora, al termine delle consultazioni, la Commissione ritenga che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta, essa:

- a) avvia un'inchiesta entro un mese dalla data alla quale ha ricevuto le informazioni dallo Stato membro e ne pubblica l'avviso nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*; nell'avviso si riassumono le informazioni ricevute e si precisa che ogni informazione utile deve essere comunicata alla Commissione; vi si stabilisce il termine entro il quale gli interessati possono rendere note le loro osservazioni per iscritto e fornire informazioni, se tali osservazioni e informazioni devono essere prese in considerazione durante l'inchiesta; vi si stabilisce anche il termine entro il quale le parti interessate possono chiedere di essere sentite oralmente dalla Commissione ai sensi del paragrafo 4;
- b) avvia l'inchiesta in collaborazione con gli Stati membri.

2. La Commissione raccoglie tutte le informazioni che ritiene necessarie e, se lo considera opportuno, procede, previa consultazione del comitato, alla verifica di tali informazioni presso gli importatori, commercianti, agenti, produttori, associazioni e organizzazioni commerciali.

La Commissione è coadiuvata in questo compito da agenti dello Stato membro nel cui territorio si effettuano tali verifiche, a condizione che tale Stato ne abbia espresso il desiderio.

Le parti interessate che si sono manifestate ai sensi del paragrafo 1, lettera a), come pure i rappresentanti del paese di esportazione, possono esaminare tutte le informazioni messe a disposizione della Commissione nel quadro dell'inchiesta, distintamente dai documenti interni preparati dalle autorità della Comunità o dai suoi Stati membri, purché siano pertinenti per la difesa dei loro interessi, non siano riservate ai sensi dell'articolo 7 e siano usate dalla Commissione nell'ambito dell'inchiesta. A tal fine, essi indirizzano una domanda scritta alla Commissione indicando i documenti richiesti.

3. Su richiesta della Commissione, e secondo modalità da essa definite, gli Stati membri le forniscono le informazioni di cui dispongono sull'andamento del mercato del prodotto oggetto dell'inchiesta.

4. La Commissione può sentire le parti interessate che lo abbiano richiesto per iscritto entro il termine stabilito nell'avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, dimostrando che possono effettivamente essere interessate al risultato dell'inchiesta e che esistono motivi particolari per sentirle oralmente.

5. Quando le informazioni non vengono fornite entro il termine stabilito dal presente regolamento o dalla Commissione a norma del medesimo o quando l'inchiesta è ostacolata in modo rilevante, si possono elaborare conclusioni in base ai dati disponibili. Se la Commissione scopre che una parte interessata o un terzo le hanno fornito informazioni false o ingannevoli, essa non tiene conto di tali informazioni e può avvalersi dei fatti di cui dispone.

6. Quando la Commissione, al termine delle consultazioni di cui al paragrafo 1 ritiene che non esistano elementi di prova sufficienti per giustificare l'avvio di un'inchiesta, essa informa gli Stati membri della sua decisione entro un mese dalla data alla quale le sono pervenute le loro informazioni.

Articolo 6

1. Al termine dell'inchiesta, la Commissione presenta al comitato una relazione sui risultati della stessa.

2. Se, entro nove mesi dall'avvio dell'inchiesta, la Commissione ritiene che non sia necessaria alcuna misura di vigilanza o di salvaguardia comunitaria, l'inchiesta viene chiusa, previa consultazione del comitato, entro un mese. La decisione di chiusura dell'inchiesta, contenente le conclusioni essenziali della medesima e un sommario dei motivi, è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

3. Quando la Commissione ritiene necessaria una misura di vigilanza e di salvaguardia comunitaria, prende le adeguate decisioni a tal fine, conformemente ai titoli IV e V, entro nove mesi dall'avvio dell'inchiesta. In circostanze eccezionali, questo periodo può essere prolungato al massimo di altri due mesi; in tal caso, la Commissione ne pubblica avviso nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, indicando la durata del prolungamento e le relative ragioni.

4. Le disposizioni del presente titolo non impediscono di prendere, in qualsiasi momento, misure di vigilanza conformemente agli articoli da 9 a 14 oppure, quando circostanze critiche in cui ogni indugio causerebbe un danno difficilmente riparabile richiedano un'azione immediata, misure di salvaguardia conformemente agli articoli 15, 16 e 17.

La Commissione procede immediatamente alle inchieste che ritiene ancora necessarie e utilizza i risultati per il riesame delle misure prese.

Articolo 7

1. Le informazioni ricevute a norma del presente regolamento possono essere utilizzate soltanto per lo scopo per il quale sono state richieste.

2. a) Né il Consiglio, né la Commissione, né gli Stati membri, o i loro agenti, divulgano, salvo autorizzazione espressa della parte che le ha fornite, le informazioni riservate che hanno ricevuto a norma del presente regolamento o quelle fornite in via riservata.

b) Ogni richiesta di trattamento riservato deve addurre le debite motivazioni.

Tuttavia, quando una richiesta di trattamento riservato non è giustificata e colui che fornisce l'informazione non vuole né renderla pubblica né autorizzarne la divulgazione in termini generali o sotto forma di riassunto, si può tener conto dell'informazione in questione.

3. Un'informazione viene comunque considerata riservata se la sua divulgazione può avere conseguenze estremamente sfavorevoli per colui che l'ha fornita o che ne è la fonte.

4. I precedenti paragrafi non impediscono che le autorità della Comunità facciano riferimento alle informazioni generali, e in particolare ai motivi su cui si basano le decisioni prese ai sensi del presente regolamento. Tali autorità, tuttavia, devono tener conto dell'esigenza legittima delle persone fisiche e giuridiche interessate che i loro segreti d'affari non vengano divulgati.

Articolo 8

1. L'esame dell'andamento delle importazioni, delle condizioni in cui vengono effettuate e del grave pregiudizio o della minaccia di grave pregiudizio che ne derivano per i produttori comunitari si basa principalmente sui fattori seguenti:

a) il volume delle importazioni, soprattutto quando siano aumentate in misura considerevole, in termini assoluti o rispetto alla produzione o al consumo della Comunità;

b) i prezzi delle importazioni, soprattutto per determinare se si è registrata una sottoquotazione significativa rispetto al prezzo di un prodotto simile nella Comunità;

c) l'impatto che ne deriva per i produttori comunitari di prodotti simili o direttamente concorrenti, e che risulta dalle tendenze di taluni fattori economici quali:

- la produzione,
- lo sfruttamento del potenziale,
- le scorte,
- le vendite,
- la quota di mercato,
- i prezzi (la diminuzione dei prezzi o l'impedimento dei rincari che normalmente si sarebbero verificati),
- gli utili,
- il rendimento dei capitali,
- i flussi di liquidità,
- l'occupazione.

2. Nello svolgere l'inchiesta, la Commissione tiene conto del sistema economico particolare dei paesi di cui all'allegato I.

3. Quando viene addotta una minaccia di grave pregiudizio, la Commissione esamina altresì se sia chiaramente prevedibile che una situazione particolare può trasformarsi in un pregiudizio reale. A tale riguardo, essa può tener conto anche di fattori come:

- a) il tasso d'incremento delle esportazioni verso la Comunità;
- b) la capacità di esportazione del paese di origine o di esportazione che già esiste o che esisterà in un futuro prevedibile, e la probabilità che le esportazioni da essa derivanti siano destinate alla Comunità.

TITOLO IV

Misure di vigilanza

Articolo 9

1. Quando lo richiedono gli interessi della Comunità, la Commissione può, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa:

- a) decretare la vigilanza comunitaria a posteriori per determinate importazioni, secondo modalità da essa definite;
- b) decidere, per sorvegliarne l'andamento, di assoggettare determinate importazioni ad una vigilanza comunitaria preventiva conformemente all'articolo 10.

2. Le misure di vigilanza hanno durata limitata. Salvo disposizioni contrarie, la loro validità scade alla fine del

secondo semestre successivo a quello durante il quale sono state introdotte.

Articolo 10

1. L'immissione in libera pratica dei prodotti soggetti a vigilanza comunitaria preventiva è subordinata alla presentazione di un documento d'importazione. Questo documento è vidimato gratuitamente dall'autorità competente designata dagli Stati membri per tutti i quantitativi richiesti, entro un termine massimo di cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui l'autorità nazionale competente ha ricevuto una dichiarazione di un qualsiasi importatore della Comunità, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento nella Comunità stessa. Salvo prova contraria, si presume che tale dichiarazione sia pervenuta all'autorità nazionale competente entro tre giorni lavorativi dalla presentazione.

2. Il documento d'importazione e la dichiarazione dell'importatore sono redatti su un modulo conforme al modello che figura all'allegato IV.

Possono essere chieste informazioni supplementari a quelle fornite con tale modulo. Tali informazioni sono indicate nella decisione che decreta la vigilanza.

3. Il documento d'importazione è valido in tutta la Comunità, indipendentemente dallo Stato membro che l'ha rilasciato.

4. La constatazione che il prezzo unitario al quale si effettua la transazione supera di meno del 5% quello indicato nel documento d'importazione, ovvero che il valore totale o il quantitativo totale dei prodotti presentati all'importazione supera di meno del 5% il valore o il quantitativo indicati in detto documento non osta all'immissione in libera pratica. Dopo aver sentito i pareri espressi in seno al comitato, e tenendo conto della natura dei prodotti e delle altre particolarità delle transazioni in oggetto, la Commissione può fissare una percentuale diversa che tuttavia non può, normalmente, superare il 10%.

5. Il documento d'importazione può essere utilizzato soltanto fintanto che, per le transazioni in questione, rimane in vigore il regime di liberalizzazione delle importazioni, e al massimo per un periodo determinato nello stesso tempo e secondo la stessa procedura con cui viene instaurata la vigilanza, tenendo conto della natura dei prodotti e delle altre particolarità di tali transazioni.

6. Quando la decisione presa a norma dell'articolo 9 lo preveda, l'origine dei prodotti sotto vigilanza comunitaria deve essere giustificata da un certificato d'origine. Il presente paragrafo lascia impregiudicate altre disposizioni sulla presentazione di tale certificato.

7. Quando il prodotto sottoposto a vigilanza comunitaria preventiva è oggetto di una misura di salvaguardia regionale in uno Stato membro, l'autorizzazione d'importazione concessa da quest'ultimo può sostituire il documento d'importazione.

Articolo 11

Quando lo esigano gli interessi della Comunità, su richiesta di uno Stato membro o di sua iniziativa, la Commissione può, qualora rischi di verificarsi la situazione di cui all'articolo 15, paragrafo 1:

- limitare il termine di utilizzazione del documento d'importazione eventualmente richiesto,
- subordinare il rilascio di tale documento a determinate condizioni e, in via eccezionale, all'inserimento di una clausola di revoca o, con una frequenza e per una durata stabilite dalla Commissione, alla procedura d'informazione e di consultazione preliminare di cui all'articolo 3.

Articolo 12

Qualora, dopo otto giorni lavorativi dalla fine delle consultazioni, le importazioni di un prodotto non siano assoggettate a vigilanza comunitaria preventiva, la Commissione può decretare, conformemente all'articolo 17, una vigilanza limitata alle importazioni destinate a una o più regioni della Comunità.

Articolo 13

1. L'immissione in libera pratica dei prodotti soggetti a vigilanza regionale è subordinata alla presentazione di un documento d'importazione. Tale documento è vidimato gratuitamente dall'autorità competente designata dallo o dagli Stati membri interessati per tutti i quantitativi richiesti, entro un termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla data in cui l'autorità nazionale competente ha ricevuto una dichiarazione di qualsiasi importatore della Comunità, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento nella Comunità stessa. Salvo prova contraria, si presume che tale dichiarazione sia pervenuta all'autorità nazionale competente entro tre giorni lavorativi dalla presentazione. Il documento può essere utilizzato soltanto fintanto che il regime di liberalizzazione delle importazioni rimane in vigore per le transazioni in questione.

2. Il documento d'importazione e la dichiarazione dell'importatore sono redatti su un modulo conforme al modello che figura nell'allegato IV.

Possono essere chieste informazioni supplementari a quelle fornite con tale modulo. Tali informazioni sono indicate nella decisione che decreta la vigilanza.

Articolo 14

1. In caso di vigilanza comunitaria o regionale, gli Stati membri comunicano alla Commissione nei primi dieci giorni di ogni mese:

- a) in caso di vigilanza preventiva, i quantitativi di merci e gli importi, calcolati in base ai prezzi cif, per i quali sono stati rilasciati o vidimati, nel periodo precedente, i documenti d'importazione;
- b) in ogni caso, le importazioni effettuate nel periodo che precede quello di cui alla lettera a).

Le comunicazioni degli Stati membri sono ripartite per prodotto e per paese.

Possono essere adottate contemporaneamente disposizioni diverse, secondo la stessa procedura applicata per la vigilanza.

2. Quando la natura dei prodotti o situazioni particolari lo rendano necessario, su richiesta di uno Stato membro o di sua iniziativa, la Commissione può modificare la periodicità delle informazioni.

3. La Commissione informa gli Stati membri.

TITOLO V

Misure di salvaguardia

Articolo 15

1. Se un prodotto è importato nella Comunità in quantitativi talmente accresciuti o a condizioni tali da arrecare o da minacciare di arrecare grave pregiudizio ai produttori comunitari di prodotti analoghi o direttamente concorrenti, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di sua iniziativa può modificare il regime d'importazione del prodotto in questione subordinandone l'immissione in libera pratica alla presentazione di un'autorizzazione d'importazione, che dovrà essere rilasciata secondo modalità ed entro limiti da essa definiti.

2. Le misure adottate vengono comunicate senza indugio al Consiglio e agli Stati membri e sono di applicazione immediata.

3. a) Le misure di cui al presente articolo si applicano a tutti i prodotti immessi in libera pratica dopo la loro entrata in vigore. Esse possono essere limitate, conformemente all'articolo 17, ad una o più regioni della Comunità.

b) Tuttavia, tali misure non ostano all'immissione in libera pratica dei prodotti già avviati verso la Comunità, sempreché non sia possibile mutarne la destinazione e che i prodotti la cui immissione in libera pratica è subordinata, a norma degli articoli 10 e 13, alla presentazione di un documento d'importazione siano effettivamente corredati di tale documento.

4. Qualora l'intervento della Commissione sia stato richiesto da uno Stato membro, la Commissione si pronuncia entro un termine massimo di cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui ha ricevuto la richiesta.

5. Qualsiasi decisione presa dalla Commissione a norma del presente articolo è comunicata al Consiglio e agli Stati membri. Ogni Stato membro può deferirla al Consiglio entro un mese dal giorno della comunicazione.

6. Qualora uno Stato membro abbia deferito al Consiglio una decisione presa dalla Commissione, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può confermare, modificare o abrogare la decisione adottata dalla Commissione.

Se il Consiglio non ha deciso entro tre mesi dalla data nella quale è stato interpellato, la decisione della Commissione si considera abrogata.

Articolo 16

1. Il Consiglio può adottare misure appropriate, in particolare nella situazione prevista all'articolo 15, paragrafo 1. Esso delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

2. Si applica l'articolo 15, paragrafo 3.

Articolo 17

Quando, in particolare in base agli elementi di valutazione di cui all'articolo 8, risulta che in una o più regioni della Comunità sussistono le condizioni previste per l'adozione di misure di cui al titolo IV e all'articolo 15, la Commissione, dopo aver esaminato le soluzioni alternative, può autorizzare, in via eccezionale l'applicazione di misure di vigilanza o di salvaguardia limitate a detta o a dette regioni, qualora ritenga che tali misure, applicate a questo livello, siano più appropriate di misure applicabili all'intera Comunità.

Dette misure devono avere carattere temporaneo e perturbare il meno possibile il funzionamento del mercato interno.

Esse vengono adottate secondo le procedure previste, rispettivamente agli articoli 9 e 15.

Articolo 18

1. Durante il periodo d'applicazione di qualsiasi misura di vigilanza o di salvaguardia istituita conformemente ai titoli IV e V, su richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione si procede a consultazioni, in seno al comitato di cui all'articolo 4, allo scopo di:

- a) valutare gli effetti delle misure in questione;
- b) verificare se sia necessario mantenerle in vigore.

2. Se, al termine delle consultazioni di cui al paragrafo 1, la Commissione ritiene necessaria l'abrogazione o la modifica di una misura di vigilanza o di salvaguardia adottata a norma dei titoli IV e V, essa agisce come segue:

a) se il Consiglio non ha preso alcuna decisione su una misura adottata dalla Commissione, questa modifica o abroga senza indugio la misura e ne riferisce immediatamente al Consiglio;

b) in tutti gli altri casi, la Commissione propone al Consiglio di abrogare o modificare la misura da esso adottata. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Quando tale decisione riguarda misure di vigilanza regionale, essa si applica a decorrere dal sesto giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

TITOLO VI

Disposizioni finali

Articolo 19

1. Il presente regolamento non osta all'adempimento di obblighi derivanti da disposizioni speciali di accordi conclusi tra la Comunità e paesi terzi.

2. a) Fatte salve le altre disposizioni comunitarie, il presente regolamento non osta all'adozione o all'applicazione, da parte degli Stati membri:

- i) di divieti, restrizioni quantitative o misure di vigilanza giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico e archeologico nazionale o di tutela della proprietà industriale e commerciale;
- ii) di speciali formalità in materia di cambio;
- iii) di formalità introdotte a norma di accordi internazionali conformemente al trattato.

b) Gli Stati membri informano la Commissione delle misure o formalità da introdurre o da modificare a titolo del presente paragrafo. In caso di estrema urgenza, le misure o formalità nazionali in questione vengono comunicate alla Commissione sin dall'adozione.

Articolo 20

1. Il presente regolamento non osta all'applicazione dei regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli, di disposizioni amministrative comunitarie o nazionali derivanti da tali regolamenti, o di normative specifiche adottate ai sensi dell'articolo 235 del trattato, applicabili alle merci che derivano dalla trasformazione di prodotti agricoli; esso si applica a titolo complementare.

2. Tuttavia, le disposizioni degli articoli da 9 a 14 e 18 non si applicano ai prodotti oggetto delle normative di cui al paragrafo 1, per le quali il regime comunitario degli scambi con i paesi terzi prevede la presentazione di un certificato o di un altro titolo d'importazione.

Gli articoli 15, 17 e 18 non si applicano ai prodotti per i quali il regime comunitario degli scambi con i paesi terzi prevede la possibilità di applicare restrizioni quantitative all'importazione.

Articolo 21

La Spagna e il Portogallo possono mantenere sino al 31 dicembre 1995 le restrizioni quantitative per i prodotti agricoli contemplati dagli articoli 77, 81, 244, 249 e 280 dell'Atto di adesione.

Articolo 22

Per il 1994 il livello dei contingenti di cui all'articolo 1, paragrafo 2 è ridotto in proporzione del periodo di applicazione, secondo quanto è indicato nell'allegato II.

I seguenti prodotti non sono soggetti a contingenti comunitari e possono essere immessi in libera pratica nella Comunità :

- i prodotti che alla data della pubblicazione del presente regolamento erano già in viaggio verso la Comunità fermo però restando che la loro destinazione non può essere cambiata ;
- i prodotti per i quali è stato rilasciato dalle autorità nazionali competenti un certificato di importazione conformemente alle disposizioni del titolo IV del regolamento (CEE) n. 3420/83, e che sono di fatto corredati di tale certificato.

Ai contingenti menzionati nell'allegato II si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 520/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, che istituisce una procedura comunitaria per la gestione dei contingenti quantitativi⁽¹⁾.

Articolo 23

Sono abrogati i regolamenti (CEE) n. 1765/82, (CEE) n. 1766/82 e (CEE) n. 3420/83. I riferimenti ai regolamenti abrogati si considerano fatti al presente regolamento.

Articolo 24

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 15 marzo 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 7 marzo 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

Th. PANGALOS

⁽¹⁾ GU n. L 66 del 10. 3. 1994, pag. 1.

*ALLEGATO I***Elenco dei paesi terzi**

Albania	Georgia	Russia
Armenia	Kazakistan	Tagikistan
Azerbaigian	Kirghizistan	Turkmenistan
Bielorussia	Lettonia	Ucraina
Cina (Repubblica popolare)	Lituania	Uzbekistan
Corea del Nord	Moldavia	Vietnam
Estonia	Mongolia	

ALLEGATO II

Elenco di contingenti per taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese

Designazione dei prodotti	Codice SA/NC	Contingenti (base annuale)	Contingenti (dal 15 marzo al 31 dicembre 1994)
Guanti	4203 29	95 865 000 ECU	75 893 125 ECU
Calzature del codice SA/NC	ex 6402 19 ⁽¹⁾ ex 6402 99 ⁽¹⁾	35 000 000 paia	27 708 333 paia
	ex 6403 19 ⁽¹⁾	2 750 000 paia	2 177 083 paia
	6403 51 6403 59	2 500 000 paia	1 979 167 paia
	ex 6403 91 ⁽¹⁾ ex 6403 99 ⁽¹⁾	9 926 000 paia	7 858 083 paia
	ex 6404 11 ⁽¹⁾	16 850 000 paia	13 339 583 paia
	6404 19 10	29 052 000 paia	22 999 500 paia
Oggetti per il servizio da tavola o da cucina, di porcellana	6911 10	39 000 tonnellate	30 875 tonnellate
Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toletta, di ceramica esclusa la porcellana	6912 00	29 700 tonnellate	23 513 tonnellate
Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, ecc.	7013	11 000 tonnellate	8 708 tonnellate
Apparecchi riceventi per la radiodiffusione del codice SA/NC	8527 21 8527 29	2 100 000 unità 170 000 unità	1 662 500 unità 134 583 unità
Giocattoli del codice SA/NC	9503 41	200 798 000 ECU	158 965 083 ECU
	9503 49	83 851 000 ECU	66 382 042 ECU
	9503 90	508 016 000 ECU	402 179 333 ECU

⁽¹⁾ Escluse calzature ad alto contenuto tecnologico : calzature di un prezzo cif uguale o superiore a 12 ECU al paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità.

ALLEGATO III

Elenco dei prodotti originari della Repubblica popolare cinese soggetti a vigilanza comunitaria

<i>Designazione dei prodotti</i>	<i>Codice SA/NC</i>
Preparazioni alimentari del codice NC :	1901 90 90
Cicoria torrefatta :	2101 30 11
Altri succedanei torrefatti del caffè :	2101 30 19
Triossido di cromo :	2819 10 00
Cloruro di ammonio :	2827 10 00
Altri polialcoli :	2905 49 90
Acido citrico :	2918 14 00
Monotoli :	2934 90 60
Tetracicline e loro derivati :	2941 30 00
Cloromicetina :	2941 40 00
Coloranti basici e preparazioni a base di tali coloranti :	3204 13 00
Coloranti al tino e preparazioni a base di tali coloranti :	3204 15 00
Coloranti reattivi e preparazioni a base di tali coloranti :	3204 16 00
Altri coloranti, comprese le miscele :	3204 19 00
Articoli pirotecnici :	3604
Alcoli polivinilici :	3905 20 00
Calzature del codice NC :	ex 6402 19 (*)
	ex 6402 99 (*)
	ex 6403 19 (*)
	ex 6403 91 (*)
	ex 6403 99 (*)
	ex 6404 11 (*)
Tubi, grondaie ed accessori per tubazioni di ceramica :	6906 00 00
Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, non verniciate né smaltate, di ceramica :	6907 10 00
Oggetti d'ornamento di porcellana :	6913 10
Altro vetro del codice NC :	7004 90
Damigiane, bottiglie e altri recipienti di vetro, per il trasporto o l'imballaggio :	7010
Zinco non legato contenente, in peso, meno di 99,99 % di zinco :	7901 12
Biciclette :	8712 00
Giocattoli dei codici NC :	9503 30
	9503 60
Carte da gioco :	9504 40
Scope e spazzole dei codici NC :	9603 21
	9603 29
	9603 30
	9603 40
	9603 90

(*) Calzature ad alto contenuto tecnologico : calzature di un prezzo cif uguale o superiore a 12 ECU al paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità.

Originale per il richiedente	1	1. Richiedente (nome, indirizzo completo, paese)	2. N. di registrazione	
		3. Speditore (nome, indirizzo, paese)	4. Autorità competente per il rilascio (nome e indirizzo)	
		5. Dichiarante (nome e indirizzo)	6. Ultimo giorno di validità	
			7. Paese d'origine	8. Paese di provenienza
	1	9. Luogo e data previsti per l'importazione	10. Riferimento al regolamento (CE) che istituisce la vigilanza	
11. Designazione delle merci, marche e numeri, quantità e natura dei colli		12. Codici delle merci (NC)		
		13. Massa lorda (kg)		
		14. Massa netta (kg)		
		15. Unità supplementari		
		16. Valore CIF alla frontiera CE in ECU		
17. Indicazioni supplementari				
18. Certificazione da parte del richiedente: il sottoscritto certifica che le informazioni indicate sulla presente domanda sono esatte e fornite in buona fede				
19. Visto dell'autorità competente		Luogo e data		
Data :				
Firma				
Timbro				
		(firma)	(timbro)	

